



# MANUALE OPERATIVO PER L'ESERCIZIO FISICO E LO SPORT IN EMERGENZA COVID-19

## APPLICATO PRESSO:

### 1 ORGANIZZAZIONE SPORTIVA

<b>Codice d'affiliazione</b>	03MI0313
<b>Settore</b>	Judo
<b>Ragione Sociale</b>	Palestra Judo Sakura A.S.D.
<b>Indirizzo</b>	c/o Palasesto Piazza 1° Maggio s/n 20099 Sesto San Giovanni - Milano
<b>Codice Fiscale</b>	94530260150

### 2 LEGALE RAPPRESENTANTE

<b>Nome e cognome</b>	Vedere documento originale consultabile in palestra
<b>Codice Fiscale</b>	Vedere documento originale consultabile in palestra
<b>Luogo e data di nascita</b>	Vedere documento originale consultabile in palestra
<b>Domicilio / residenza</b>	Vedere documento originale consultabile in palestra
<b>Recapiti telefonici</b>	Vedere documento originale consultabile in palestra
<b>E-mail</b>	Vedere documento originale consultabile in palestra



## INDICE

1 ORGANIZZAZIONE SPORTIVA	1
2 LEGALE RAPPRESENTANTE	1
3 INTRODUZIONE	3
4 COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA	4
4.1 Compiti del Comitato per l'applicazione e la verifica	4
5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE	5
5.1 Premessa	5
5.2 Attività di formazione	5
5.3 Attività di informazione	5
6 MODALITÀ DI INGRESSO IN PALESTRA	6
6.1 Regole di accesso per atleti e collaboratori incaricati delle attività sportive	6
7 MODALITÀ DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI	7
7.1 Accesso dei soggetti esterni	7
7.2 Norme di comportamento per genitori, accompagnatori, visitatori	8
7.3 Disposizioni specifiche per lavorazioni svolte in regime di appalto	8
8 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR	8
8.1 Attività di pulizia con cadenza giornaliera	9
8.2 Attività di sanificazione ordinaria	9
8.3 Attività di sanificazione straordinaria	9
8.4 Gestione dei rifiuti	9
9 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	9
10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO	10
10.1 Criteri della valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione <sup>4</sup>	10
10.2 Valutazione del rischio e relative misure di prevenzione e protezione	11
10.3 Scheda descrittiva per il Judo	14
11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	15
12 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI	15
12.1 Principi generali	15
12.2 Area antistante ingresso palestra	16
12.3 Spogliatoi	16
12.4 Servizi igienici e docce	16
13 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA	16
14 IDONEITÀ SANITARIA	17
14.1 Principi generali	17
14.2 Persone a rischio per particolari condizioni di salute (fragile)	17
Allegato 1: CHECK LIST DEI CONTROLLI OPERATIVI	18
Allegato 2: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE	19
Allegato 3: DECALOGO	20
Allegato 4: LAVAGGIO DELLE MANI	21
Allegato 5: COME INDOSSARE MASCHERINE E DPI	22
Allegato 6: PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI	23
Allegato 7: CARTELLONISTICA DI RIFERIMENTO	24
Allegato 8: AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA	25
Allegato 9: REGISTRO FORMATIVO	27
Allegato 10: REGISTRO PULIZIE / SANITIZZAZIONI	28
Allegato 11: SOLUZIONI SANITIZZANTI: COME PREPARARLE / USARLE	29
Allegato 12: CHECK LIST PALESTRA – DCPM 17.05.2020	30
Allegato 13: DPCM, ORDINANZE E LINEE GUIDA A INTEGRAZIONE DEL PRESENTE MANUALE	32



### 3 INTRODUZIONE

Con la tenuta e l'aggiornamento del presente "**Manuale Operativo**", si intende fornire evidenza dell'attività di valutazione dei rischi da infezione SARS-CoV-2 e delle misure di natura organizzativa, operativa e gestionale, applicate nell'ambito delle attività sportive svolte nella nostra organizzazione sportiva.

Tutte le attività vanno svolte assicurando il rispetto delle normative e delle linee guida emanate e in vigore per contrastare la trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Poiché le informazioni attualmente disponibili identificano due potenziali vie di trasmissione del Covid-19 tra soggetti:

1. attraverso aerosol / goccioline respiratorie (*droplets*);
2. per contatto di superfici contaminate (in special modo le mani) con le mucose (occhi, naso, bocca) e quindi per contaminazione delle vie respiratorie,

chiunque sia a stretto contatto (secondo le stime più prudenziali a meno di **2 metri**) con un soggetto che presenta sintomi respiratori (ad es. starnuti, tosse, ecc.) è pertanto a rischio di esposizione a *droplets* potenzialmente infette.

Tale rischio non è escludibile anche nel caso di soggetti "asintomatici", che possano emanare *droplets* a rischio di infezione.

Per tale ragione, il livello del rischio cui un praticante di sport può essere esposto in ambiente sportivo indoor, dipende dal tipo di attività sportiva svolta, dalla possibilità di contatto con soggetti noti (o sospetti) di essere affetti da Covid-19 e dalle misure di prevenzione e protezione adottate.

L'attività sportiva che caratterizza gli sport da combattimento (FIJLKAM) è considerabile, in generale, ad alto rischio, come anche richiamato nel "*Rapporto LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 26042020*".

Pertanto, va subito chiarito, che l'applicazione del seguente manuale operativo incide esclusivamente sulle probabilità (P) di contagio e non sulla fonte del pericolo che permane in quanto implicita nelle caratteristiche del virus stesso, e anche, in relazione allo stato di pandemia dichiarato dalla OMS.

Si raccomanda, pertanto, che le misure tecnico-organizzative ed operative siano tali da determinare condizioni di minore rischio possibile, in particolare, di assoluta assenza di contatti ravvicinati con altri atleti o persone esterne.

Il seguente manuale è stato redatto seguendo la proposta di linea guida operativa da applicare nei contesti sportivi delle Società Sportive appartenenti alla FIJLKAM.

Infine, i criteri di valutazione dei rischi sono riferiti a:

- Rapporto *LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 26 aprile 2020*
- Linee-Guida per l'Esercizio Fisico e lo Sport, elaborate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il supporto di Sport e Salute S.p.A., d'intesa con il CONI e il CIP, sentite le FSN, le DSA e gli EPS.
- Raccomandazioni da seguire per gli atleti di judo FIJLKAM

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla consultazione dei siti ufficiali:

- Governo e Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità
- Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)
- Regione Lombardia
- Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti marziali



## 4 COMITATO PER L'APPLICAZIONE E LA VERIFICA

Per la corretta ed efficace attuazione dei contenuti del manuale operativo, il Consiglio Direttivo della Palestra Judo Sakura A.S.D. ha stabilito e formalizzato che il "Comitato per l'applicazione e la verifica" è composto dai componenti del Consiglio Direttivo stesso, ovvero:

### Comitato per l'applicazione e la verifica:

Nome e cognome	Ruolo	Firma	Data
Alessandro Bison	<i>Presidente</i>		
Onoria Perone	<i>Vice Presidente</i>		
Massimo Bianchi	<i>Rappresentante Insegnanti Tecnici</i>		
Valentina Risi	<i>Rappresentante per gli Atleti</i>		
Guido Torciani	<i>Consigliere</i>		

La compilazione della sopra indicata tabella, costituisce evidenza della costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica.

### 4.1 Compiti del Comitato per l'applicazione e la verifica

Data la rilevanza dell'adozione delle misure operative stabilite nel presente manuale operativo, le stesse vanno assicurate secondo procedure stabilite e sistematicamente registrate negli "allegati definiti".

A tale scopo, vedere l'[Allegato 1: check list dei controlli operativi](#).

Tale check list, opportunamente compilata e tenuta aggiornata, assicura l'evidenza della valutazione dei rischi e dell'applicazione di tutti i controlli operativi necessari.



## 5 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

### 5.1 Premessa

Preliminarmente alla ripresa dell'attività sportiva e comunque prima di iniziare ogni attività che coinvolga: atleti, tecnici, collaboratori o qualunque altra parte interessata ad es. addetti alle pulizie, servizi di accompagnamento, ecc. (*operatore sportivo*); va assicurata una efficace attività informativa e formativa.

In particolare le informazioni trasmesse in via preliminare devono riguardare almeno:

- 1) indicazioni generali da applicare per prevenire il rischio da Covid-19;
- 2) indicazioni generali di comportamento per prevenire il rischio da Covid-19 all'interno degli spazi sportivi (es. aree di allenamento, servizi igienici, spogliatoi, docce, front-office, aree relax, ecc.);
- 3) comportamenti specifici da tenere nelle aree di attività (es. sala attrezzi, sale preparazione, ecc.);
- 4) comunicazione dei nominativi dei referenti incaricati per la gestione del rischio da Covid-19 della Palestra Judo Sakura A.S.D;
- 5) modalità per il lavaggio delle mani e/o dei piedi, di eventuali ciabatte o calzature (es. nella lotta) sia con acqua e sapone sia con liquidi igienizzanti;
- 6) modalità di utilizzo di buste di plastica con chiusure ermetiche per il trasporto e il contenimento di abbigliamento sportivo specifico, ciabatte;
- 7) modalità di pulizia e igiene individuale;
- 8) procedure operative standard per la pulizia delle varie aree / attrezzature sportive;
- 9) misure da rispettare nelle aree comuni e durante le attività erogate;
- 10) modalità di utilizzo dei DPI specifici messi a disposizione;
- 11) corretta gestione di possibili sintomi di Covid-19 e attività di prevenzione;
- 12) doveri delle parti interessate (insegnanti tecnici, dirigenti sportivi, collaboratori, atleti, genitori, visitatori, accompagnatori, ecc.), con particolare riferimento all'obbligo:
  - a) di rimanere al proprio domicilio qualora vi sia stato contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni o in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi influenzali; in quest'ultimo caso è fatto obbligo di contattare il proprio medico di famiglia e/o il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di proprio riferimento;
  - b) di informare tempestivamente il legale rappresentante della Palestra Judo Sakura A.S.D. o i referenti incaricati per la gestione del rischio da Covid-19, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- 13) Altre misure di prevenzione e protezione suggerite dal Comitato per l'applicazione e la verifica o da parte di Autorità Competenti.

### 5.2 Attività di formazione

La formazione va assicurata a tutti gli operatori sportivi quali ad esempio: insegnanti tecnici, front-office, addetti alle attività di pulizia e sanitizzazione, accompagnatori, ecc.

Per quanto riguarda la formazione degli addetti alla gestione degli ingressi al Palasesto, delle aree comuni e delle attività di pulizia e sanitizzazione delle aree comuni, essendo di competenza dei dipendenti di PALASESTO Srl, sarà a carico della Società di gestione del Palasesto

La formazione va sistematicamente registrata sull'Allegato 9: registro formativo, avendo cura di trattare tutti gli argomenti in "Oggetto / Argomento trattato", e compilando tutti i campi del registro e raccogliendo le firme dei partecipanti coinvolti nella formazione.

### 5.3 Attività di informazione

Analogamente, il legale rappresentante della Palestra Judo Sakura A.S.D. o persona da lui incaricata, assicura una efficace informazione a tutti gli atleti e in generale a chiunque entri nei locali sportivi circa le disposizioni delle Autorità e le ulteriori misure precauzionali adottate per il contenimento dell'emergenza Covid-19.



## 6 MODALITÀ DI INGRESSO IN PALESTRA

### 6.1 Regole di accesso per atleti e collaboratori incaricati delle attività sportive

Nella nostra Associazione sportiva, è importante che, ogni atleta e, in generale, tutti gli operatori sportivi, siano responsabili di:

- attuare, ove possibile, per le attività sportive in presenza, la riduzione del numero totale delle persone presenti nel sito sportivo, anche tramite turni, riorganizzazione dell'attività, limitazione del numero di accompagnatori, ecc.;
- nel sito sportivo evitare assembramenti;
- attuare, ove possibile, una nuova e diversa turnazione degli operatori sportivi e anche degli eventuali accompagnatori (atleta/praticante attività motorie-sportive vs collaboratori di supporto e/o accompagnatori di atleti) anche al fine di creare gruppi distinti e riconoscibili;
- rimodulare gli accessi al sito sportivo per evitare assembramenti e la massima diluizione dei soggetti coinvolti;
- rispettare i lay-out predisposti e la segnaletica esposta ;
- organizzare specifici lay-out per compartimentare e dedicare le aree alle specifiche attività sportive, predisponendo segnaletica orizzontale o posizionando i tatami a scacchiera, definendo le aree dedicate ad ogni atleta / coppia di atleti ;
- assicurare che tutte le persone (interne ed esterne) che accedono ai locali e alle pertinenze della Palestra Judo Sakura A.S.D. indossino "mascherine" (*norma UNI EN 14683 e/o Omologazione ISS*). A tale scopo Palestra Judo Sakura ASD ne ha una dotazione di scorta, a disposizione per chi ne fosse sprovvisto;
- richiedere alle persone che frequentano i locali sportivi di controllare quotidianamente la temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio e recarsi in palestra e, in caso di febbre oltre 37,5° o altri sintomi influenzali, di rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia o l'Autorità Sanitaria; nel caso una persona non avesse effettuato il controllo della temperatura, Palestra Judo Sakura A.S.D. provvederà alla misurazione della stessa tramite un proprio termometro ad infrarossi
- in ogni caso l'ingresso all'interno del Palasesto, è condizionato dalla verifica della temperatura, per ogni singola persona che entra, da parte del personale del Palasesto o della ns. Associazione
- ricordare che Palestra Judo Sakura A.S.D. , quale ulteriore misura precauzionale, può prevedere il controllo della temperatura corporea, prima o in corrispondenza dell'accesso alla sala d'allenamento, nel rispetto della sicurezza delle persone e delle norme vigenti in materia di Privacy. La misurazione è da effettuarsi, con dispositivi di rilevazione a distanza quali telecamere termiche (fisse o mobili) o termometri manuali senza contatto (ad infrarossi).
- ricordare che ciascuno è invitato a recarsi presso gli ambienti sportivi con mezzi di trasporto propri. Trasporti plurimi sono consentiti solo se sono garantite adeguate misure di sicurezza (es. uso collettivo delle mascherine da parte di tutti i passeggeri e distanze minime di sicurezza);

**Nota:** Il collaboratore e/o tecnico che effettua la rilevazione, specificamente formato, deve utilizzare i seguenti DPI specifici, da individuare caso per caso sulla base della tipologia di rilevamento della temperatura (manuale o a distanza):

- occhiali di protezione;
- mascherina di protezione;
- guanti monouso.

Per le corrette modalità, si rimanda [all'Allegato 5: come indossare mascherine e DPI](#)



## 7 MODALITÀ DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI

Per soggetti esterni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono: genitori, accompagnatori, fornitori, visitatori e potenziali clienti. L'accesso agli esterni va limitato al massimo.

L'accesso va limitato alle situazioni non rimandabili al termine dell'emergenza e necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva in corso e di servizi/installazioni ad essa correlati.

Ai soggetti esterni si applicano tutte le disposizioni previste internamente, con l'aggiunta di quanto di seguito riportato.

### 7.1 Accesso dei soggetti esterni

Valutata la necessità del loro accesso, i soggetti esterni (fornitori, addetti imprese di pulizie, addetti manutenzione, parenti, accompagnatori, potenziali clienti, ecc.):

- vanno adeguatamente informati circa le disposizioni in essere presso Palestra Judo Sakura A.S.D. , comprese le indicazioni per l'accesso agli spazi indoor. L'informativa può essere trasmessa sia prima (tramite e-mail o altra modalità a distanza efficace, es. per manutentori e fornitori) sia in occasione dell'ingresso in palestra (es. per visitatori, genitori, e accompagnatori), in tal caso l'attività va registrata sull'Allegato 9: registro formativo.

Tali indicazioni prevedono, almeno:

- l'identificazione del referente interno: Sig. Alessandro Bison
- le procedure di ingresso, transito ed uscita, inclusa l'individuazione e l'utilizzo degli ingressi, dei percorsi e delle aree di sosta o carico/scarico dedicate e chiaramente identificate, i tempi massimi di permanenza al fine di ridurre le occasioni di contatto tra le persone presenti;
- l'eventuale verifica, prima dell'accesso, della temperatura corporea secondo le modalità previste;
- il mantenere indossati i DPI in dotazione per tutta la durata della loro permanenza all'interno delle competenze della Palestra Judo Sakura A.S.D.;
- l'impossibilità di accedere senza l'adozione di tutte le misure previste nel presente protocollo, inclusa la dotazione di DPI e senza la sottoscrizione della dichiarazione e dell'informativa privacy (vedi Allegato 8 autodichiarazione stato salute e informativa) che attesta l'assenza di condizioni che ne precludano l'accesso (contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, presenza di sintomi simil-influenzali quali febbre, tosse, lacrimazione, difficoltà respiratorie, raffreddore, alterazione della percezione dei sapori);
- il rispetto della distanza sociale di sicurezza di almeno 1 metro;
- il permanere nelle aree di attesa allo scopo predisposte.

Come indicato al punto precedente, tutte le persone esterne che accedono ai locali e alle pertinenze della Palestra Judo Sakura A.S.D. devono indossare "mascherine" (UNI EN 14683 e/o Omologate ISS) prima dell'ingresso.

In prossimità degli accessi dedicati, sono tenute a disposizione dotazioni di DPI (mascherina, guanti monouso) supplementari, in caso di accesso non differibile di persone che ne siano sprovviste. L'accesso dei soggetti esterni va contingentato e, se possibile, preventivamente programmato, per evitare la presenza contemporanea di più soggetti.



## 7.2 Norme di comportamento per genitori, accompagnatori, visitatori

Ai genitori, accompagnatori, visitatori è fatto divieto:

- di presenza negli spogliatoi o nei servizi igienici per più di una persona, di posteggio di cicli, passeggini, monocicli, monopattini o quanto altro possa essere di intralcio al lay-out stabilito;
- di consumo di alimenti e bevande nelle aree comuni e di passaggio;
- di transito nelle aree non autorizzate.

Per i soggetti esterni sono individuati servizi igienici dedicati, posti al di fuori del corridoio "lato viale Gramsci". E' fatto divieto agli esterni di fruire dei servizi igienici posti all'interno degli spogliatoi.

## 7.3 Disposizioni specifiche per lavorazioni svolte in regime di appalto

Gli addetti delle imprese che svolgono attività in regime di appalto, si conformano alle indicazioni di cui al precedente § 7.1 e alle prescrizioni concordate con i loro datori di lavoro ad integrazione della documentazione contrattuale con Palestra Judo Sakura A.S.D. o con il gestore del Palasesto (es. DUVRI in applicazione art. 26 del D.Lgs 81/2008 e smi).

Se la consegna o la prestazione da svolgere da parte del soggetto esterno non ha implicazioni strategiche ed è rimandabile, ne viene impedito l'accesso e l'attività rimandata al termine dell'emergenza.

Se l'interessato a cui è precluso l'accesso richiede una dichiarazione per giustificare alla propria organizzazione i motivi del mancato accesso, questa viene predisposta dal legale rappresentante della Palestra Judo Sakura A.S.D. , da persona da lui delegata o dal gestore del Palasesto all'indirizzo della società coinvolta.

Per i tecnici / collaboratori in contatto con i soggetti esterni è fatto obbligo di indossare la mascherina (UNI EN 14683 e/o Omologate ISS) e i guanti, o in alternativa ai guanti, avere a disposizione gel sanitizzante.

## 8 PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INDOOR

Prima della ripresa delle attività sportive, Palasesto Srl ha provveduto assicurare ad opera di ditte specializzate o collaboratori adeguatamente formati, alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti indoor.

- gli ambienti dedicati alla pratica sportiva;
- le aree comuni;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le docce;
- le parti esposte dell'impianto di ventilazione (es. prese e griglie di ventilazione se facilmente raggiungibili).

La pulizia è stata eseguita con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con soluzione idroalcolica al 70%, oppure con soluzione di ipoclorito di sodio 0,1% con successiva asciugatura.



### 8.1 Attività di pulizia con cadenza giornaliera

In linea generale, le attività di pulizia dovranno essere effettuate con cadenza almeno giornaliera:

- per le superfici toccate più di frequente e utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie. Ad esempio per porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, sedie, strumenti individuali di preparazione / attività sportiva.

La pulizia giornaliera delle parti comuni è a carico di Palasesto Srl mentre a inizio turno, ad ogni cambio turno ed a fine turno viene effettuata dall'operatore sportivo della Palestra Judo Sakura A.S.D. , al quale viene messo a disposizione idoneo detergente e fornita adeguata informazione .

### 8.2 Attività di sanificazione ordinaria

È Ha come finalità la sanificazione di superfici, oggetti, ecc. attraverso l'impiego di prodotti specifici (ipoclorito di sodio 0,1% o soluzioni idroalcoliche con concentrazione di alcool di almeno il 70%), che garantiscono l'eliminazione dei microrganismi patogeni. L'efficacia della sanitizzazione ordinaria è massima a fine di ogni attività o ad ogni cambio turno e di seguito alla attività di pulizia dettagliata al § 8.1.

È prevista l'attività di sanificazione ordinaria al termine di ogni cambio turno o intervento di pulizia, nebulizzando in tutto l'ambiente e sulle superfici toccate più frequentemente come: porte, maniglie, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, sedie, panche, strumenti individuali di preparazione / attività sportiva, con apposito nebulizzatore (vedi es. immagini a lato).

Qualora la sanitizzazione ordinaria sia affidata a soggetti esterni, le procedure e i prodotti da utilizzare devono rispettare quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22/2/2020 e n.17644 del 22/5/2020 del Ministero della Salute.



### 8.3 Attività di sanitizzazione straordinaria

In caso di presenza di una persona affetta da Covid-19 all'interno dei locali, si procede alla pulizia e **sanificazione straordinaria**, nonché alla adeguata ventilazione dei locali, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/2/2020 e 17644 del 22/5/2020 del Ministero della Salute.

Tutte le attività di pulizia e sanitizzazione, ordinarie o straordinarie, vanno registrate da parte degli incaricati sull'Allegato 10: registro pulizie / sanitizzazioni.

### 8.4 Gestione dei rifiuti

È vietato abbandonare rifiuti<sup>3</sup>.

Nelle nostre aree di competenza sono presenti opportuni contenitori identificati per la raccolta di:

- fazzoletti di carta usa e getta;
- salviettine igienizzanti;
- mascherine e guanti;
- bottiglie di plastica;
- ecc.

<sup>3</sup> *Attenzione, in caso di "sanitizzazione straordinaria" come previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 e 17644 del 22/5/2020 del Ministero della Salute, i rifiuti vanno trattati ed eliminati come materiale infetto col codice CER 18.01.03\* HP 9 e categoria ADR UN 3291.*

## 9 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Gli atleti e tutti gli operatori sportivi devono adottare le misure igieniche stabilite dal manuale operativo, in particolare per l'igiene delle mani o di altre parti del corpo, che devono essere lavate ad ogni cambio attività, prima e dopo ogni pausa (vedi Allegato 4: lavaggio delle mani).



I servizi igienici sono forniti di sapone con caratteristiche igienizzanti e di apposita cartellonistica informativa (vedi [Allegato 7: cartellonistica di riferimento](#)) sulle corrette modalità di lavaggio delle mani o di altre parti del corpo, secondo quanto previsto o necessario.

I servizi igienici sono inoltre forniti di contenitori per lo smaltimento di rifiuti igienici intimi.

Gel igienizzanti sono inoltre disponibili nei punti in cui l'accesso all'acqua e ai detergenti non è immediato, quali accessi, aree di allenamento, accessi per i visitatori / accompagnatori.

In caso di irreperibilità sul mercato, il liquido detergente può essere preparato secondo le indicazioni dell'OMS ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf)).

È responsabilità sia dell'atleta che dell'operatore sportivo, presentarsi sempre con abbigliamento personale e tecnico perfettamente pulito e igienizzato, evitare di abbandonare abiti o abbigliamento / accessori sudati o utilizzati. Per ulteriori dettagli si rimanda [Allegato 2: comportamenti da seguire](#).

## 10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO


### 10.1 Criteri della valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione<sup>4</sup>

Di seguito, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., dal "Rapporto *LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 2604202*" edito dal **Politecnico di Torino**, e dalle "Linee-Guida per l'esercizio fisico e lo sport elaborate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto di Sport e Salute S.p.A. d'intesa con il CONI e il CIP e sentite le FSN, le DSA e gli EPS; risulta l'analisi del rischio da possibile infezione Covid-19, e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da applicare.

Per ogni disciplina sportiva, la classificazione della specifica attività svolta (da classe da 1 a 8) va reiterata per ciascuna delle casistiche che possono presentarsi nella pratica e le azioni di mitigazione da porre in atto saranno specifiche per l'attività.


CLASSE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	Singoli all'aperto	Il singolo atleta svolge attività individuale all'aperto
2	Singoli al chiuso	Il singolo atleta svolge attività individuale al chiuso
3	A turni di accesso alla sede sportiva, all'aperto	Un singolo atleta o un gruppo di atleti si alternano sull'area o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi all'aperto
4	A turni di accesso alla sede sportiva, al chiuso	Un atleta singolo o gruppo di atleti si alternano sull'area o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi al chiuso
5	Di squadra o singoli, con aree separate	Due o più gruppi di atleti si affrontano senza toccarsi
6	A coppie, all'aperto o al chiuso	Due atleti interagiscono fisicamente sull'area, con ripetuti contatti
7	Di squadra, con area condivisa	Due gruppi di atleti si affrontano con contatto frequente
8	Assembramento e/o contatto continuo	Molti atleti si assemano nello stesso spazio in una fase della prestazione sportiva e/o nella pratica hanno un contatto continuo e molto ravvicinato con l'avversario

<sup>4</sup> La seguente trattazione è rispondente ai criteri stabiliti dal "Rapporto *LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 2604202* edito dal **Politecnico di Torino**" e ai riferimenti richiamati al § 3.



## 10.2 Valutazione del rischio e relative misure di prevenzione e protezione

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DESCRIZIONE	AZIONI	OBIETTIVI	APPLICAZIONE
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti	Revisione organizzazione delle attività sportive / turni	Effettuare attività sportiva in modalità "remoto" Ridurre il numero delle persone in presenza Attuare diversa turnazione Formare gruppi ristretti di allenamento	Eliminare / Ridurre fonti di contagio Migliorare attività di controllo e monitoraggio	Tutti, sempre in coerenza con l'organizzazione delle attività sportive
	Distanziamento nei siti sportivi	Garantire distanza di 1 m tra persone e tra postazioni in caso di attività metabolica a riposo, aumentare in caso di alta attività metabolica se consentito dal tipo di attività Evitare squadre con diverse formazioni Ridurre contatti con terzi	Eliminare / Ridurre fonti di contagio	Tutti, sempre in coerenza con l'organizzazione delle attività sportive
	Attività in presenza Allenamento e gara	Ridurre al minimo partecipanti Distribuire dispositivi di protezione da usare in ogni momento sia possibile Usare locali sanitizzati e ventilati Formare gruppi ristretti di allenamento	Eliminare / Ridurre fonti di contagio Eliminare / Ridurre probabilità di trasmissione	Tutti, sempre
Gestione entrata/uscita operatori sportivi e accompagnatori di atleti minori	Orari di ingresso / uscita differenziati per turni Formare gruppi ristretti di allenamento	Eliminare / Ridurre fonti di contagio	Tutti, in coerenza con modalità organizzative del sito sportivo	
	Revisione lay-out e percorsi	Nuova e diversa circolazione interna Differenziare punti di ingresso e punti di uscita / Uso delle scale Barriere "anti-respiro" per gli accompagnatori Simulare percorsi e flussi di spostamento delle persone	Eliminare / Ridurre fonti di contagio Migliorare attività di controllo e monitoraggio	Tutti, in coerenza con modalità organizzative del sito sportivo
	Gestione dei casi sintomatici	Luogo dedicato (ex biglietteria) Procedure di sanificazione e intervento sui contatti	Eliminare / Ridurre probabilità di trasmissione Garantire rapidità intervento sanitario	Tutti
	Buone pratiche di igiene	Dispositivi e gel igienizzante Aerazione locali Vietare uso dispositivi altrui Procedure informative Raccolta rifiuti e sanificazione	Migliorare consapevolezza delle attività di prevenzione Migliorare contenimento del contagio Migliorare comportamento "sociale" nel sito sportivo	Tutti, sempre



**Manuale Operativo per l'Esercizio Fisico e lo Sport  
in emergenza COVID-19**

Pagina 12 di 33

Rev.0 del  
15/05/2020

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DESCRIZIONE	AZIONI	OBIETTIVI	APPLICAZIONE
Gestione entrata/uscita operatori sportivi e accompagnatori di atleti minori	Prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nel sito sportivo	Operatori sportivi non affetti da condizioni di salute preesistenti al rischio	Migliorare efficacia della prevenzione con individuazione di "soggetto fragile"	Tutti, come indicato dal medico competente
	Miglioramento sistema dei trasporti	Mezzi singoli alternativi	Migliorare prevenzione nei sistemi di trasporto	Tutti, sempre
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI)	Mascherine	Corretto utilizzo	Migliorare protezione personale	Tutti, sempre; non usare unicamente in caso sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico
	Visiere	Corretto utilizzo	Migliorare protezione personale	Tutti, come possibile alternativa alle mascherine, in caso sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico
	Guanti monouso	Corretto utilizzo	Migliorare protezione personale	Operatori sportivi con difficile accesso a lavaggio mani o gel igienizzante, atleti in gara
Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature di preparazione/attività sportiva	Attività di pulizia	Periodicità definita Specificata per le attrezzature di allenamento e gara	Migliorare la protezione Migliorare la programmazione dell'attività di contenimento	Tutti, sempre
	Attività di sanificazione	Intervento straordinario	Eliminare / Ridurre fonti di contagio Eliminare / Ridurre la probabilità di trasmissione	Tutti, come indicato dal medico competente
Supporto psicologico	Attività informativa Professionisti abilitati	Comunicazione trasparente Colloqui personalizzati anche a "distanza"	Migliorare il senso di appartenenza Migliorare stati di sofferenza psicologica Ridurre la conflittualità Favorire il rientro all'attività lavorativa	Tutti, su richiesta dell'Associato
Informazione Formazione Addestramento	Modalità di erogazione contenuti Indicazioni organizzative	Erogazione della formazione Erogazione dell'addestramento	Migliorare il senso di consapevolezza Fornire adeguati strumenti di conoscenza per massimizzare l'efficacia delle misure di contenimento Responsabilizzare all'uso dei dispositivi	Tutti sempre
Sorveglianza sanitaria e monitoraggio dei casi positivi	Sorveglianza sanitaria	Protocollo di sorveglianza Visita medica su richiesta	Migliorare efficacia della prevenzione con individuazione di "soggetto"	Tutti, su richiesta dell'Associato



**Manuale Operativo per l'Esercizio Fisico e lo Sport  
in emergenza COVID-19**

Pagina 13 di 33

Rev.0 del  
15/05/2020

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DESCRIZIONE	AZIONI	OBIETTIVI	APPLICAZIONE
		Visita medica periodica "anticipata" Visita a rientro da periodo di malattia	fragile" Prevenzione del contagio nel sito sportivo	
	Gestione dei casi sintomatici e monitoraggio	Procedure di gestione Procedure di monitoraggio nel sito sportivo in raccordo con le strutture sanitarie territoriali	Migliorare efficacia della sorveglianza sanitaria	Tutti, sempre
<b>Sorveglianza sanitaria e monitoraggio dello stato di contagiosità</b>	Identificazione dello stato di esposizione al virus e dello stato di contagiosità	Integrazione tra test sierologici e tamponi come organizzati dal medico competente	Concedere accesso alle attività sportive anche con grande interazione sociale	Sport predefiniti per alto livello di rischio (es. sport di contatto)

È compito del legale rappresentante e degli operatori sportivi, vigilare in merito al rispetto delle misure di prevenzione e protezione. stabile.



### 10.3 Scheda descrittiva per il Judo

Di seguito un esempio di attività sportiva, nello specifico per il Judo, secondo la normativa in vigore in Lombardia dal 17/05/2020 al 10/07/2020

Attività	Descrizione	Classe di Rischio <sup>5</sup>	Azione di mitigazione	Note
Riscaldamento dinamico	Esercizi di preatletismo, esercizi di mobilità rigorosamente sul posto	Classe 4	Formazione di gruppi chiusi e omogenei. Rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Turnazione di atleti in modo da mantenere la distanza di sicurezza. Evitare disposizione in linea degli atleti (uno di fronte all'altro) per evitare <i>droplets</i>	Attività individuale senza alcun contatto diretto e mantenendo la rigorosa distanza di almeno 2 m. Attività facilitabile, contrassegnando preventivamente il Tatami es. con del nastro carta adesivo
Attività di potenziamento muscolare	Attività sul posto alle macchine o con pesi liberi (lavori a stazione)	Classe 4	Massimo 2 atleti per stazione (1 lavora, l'altro recupera) mantenendo le distanze interpersonali Lavaggio mani prima e dopo l'utilizzo di attrezzi Sanificazione degli attrezzi a fine allenamento	Attività individuale mantenendo le distanze interpersonali
Attività di allenamento cardiovascolare	Allenamenti in pista o all'aperto su media e lunga distanza	Classe 3	Mantenere la distanza di sicurezza tra gli atleti in scia	Attività individuale o in piccoli gruppi mantenendo le distanze interpersonali
Attività di allenamento tecnico	Attività di approfondimento e di automatizzazione della tecnica	Classe 8	Allenamento tecnico (Uchikomi) prevede un contatto fisico. Può essere simulato utilizzando al posto dell'avversario esercitazioni con elastici o manichini	Attività in piccoli gruppi nei quali ogni atleta lavora singolarmente mantenendo le distanze interpersonali
Attività di allenamento al combattimento (Randori)	Simulazione della competizione (Randori)	Classe 8	Sostituzione dell'allenamento con attività di video analisi delle competizioni per studiare le tecniche e le tattiche degli avversari	L'allenamento con simulazione della gara (Randori) o la competizione vera e propria prevedono un contatto fisico continuo. Impossibile rispettare i criteri di sicurezza
Gara	Competizione	Classe 8	Tampone 48 ore prima dell'evento Sanificazione della palestra e degli spogliatoi	

<sup>5</sup> come definito dal "Rapporto LO SPORT RIPARTE IN SICUREZZA v1 26042020".

Per ulteriori dettagli o approfondimenti applicativi, si rimanda alle edizioni aggiornate delle "Raccomandazioni da seguire nel Judo" emanate dalla Federazione.



## 11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il legale rappresentante della Palestra Judo Sakura A.S.D. o persona da lui delegata deve fornire ad ogni insegnante tecnico un numero adeguato di mascherine protettive, che dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle Autorità e come specificato in [Allegato 5: come indossare mascherine e DPI](#).

Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori ed indossino la mascherina.

Si ricorda inoltre che è essenziale assicurare una efficace igiene personale delle mani e di altre parti del corpo es. i piedi, esposte a contatti con superfici potenzialmente contaminate.

L'impiego dei guanti è in particolare raccomandato alle persone addette al ricevimento (es. front office, segreteria) coinvolte nella manipolazione di eventuale documentazione cartacea, in alternativa la disponibilità di gel sanitizzante e un uso frequente dello stesso.

È fatto divieto di abbandonare o lasciare incustoditi guanti o mascherine, in quanto materiale potenzialmente contaminato e che espone al rischio di infezione gli addetti alla nettezza urbana e tutti gli altri soggetti che accidentalmente potrebbero venire a contatto con le mascherine o i guanti abbandonati.

Lo smaltimento di guanti e mascherine deve essere effettuato utilizzando i contenitori per rifiuti indifferenziati.

## 12 GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

### 12.1 Principi generali

È da limitare l'accesso a tutte le aree comuni, inclusi gli spogliatoi, sale di attesa, ecc., la cui fruizione è regolata in modo da evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza.

In particolare per genitori e accompagnatori è fatto divieto:

- di presenza negli spogliatoi o nei servizi igienici per più di una persona, di posteggio di cicli, passeggini, monocicli, monopattini o quanto altro possa essere di intralcio al lay-out stabilito;
- di consumo di alimenti e bevande;
- di transito nelle aree non autorizzate.

A tal fine, in accordo con il gestore del Palasesto, sono adottate misure organizzative che, in base all'attività svolta, possono comprendere:

- scaglionamento delle presenze, con limitazione del numero di partecipanti alle sessioni di preparazione;
- ampliamento degli orari di apertura laddove possibile, con tempi ridotti di attività.

		<b>Manuale Operativo per l'Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19</b>	Pagina 16 di 33 Rev.0 del 22/08/2020
---	---	--	--

## 12.2 Area antistante ingresso palestra

- installazione di distributori di disinfettante / gel idroalcolico;
- installazione di dispositivi elimina-code per mantenere il rispetto della distanza di sicurezza;
- rimozione delle panche e sedute in genere;
- installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le indicazioni governative in materia di contenimento del coronavirus (vedi es. Allegato 7: cartellonistica di riferimento o sitografia es. ISS e/o Ministero della Salute);
- posizionamento segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza personale e/o organizzare un lay-out per il flusso delle persone.
- incentivare i pagamenti in formato elettronico (es. attraverso l'installazione di POS);
- digitalizzazione delle pratiche amministrative (evitare il più possibile l'uso di schede di iscrizione cartacee, ricevute manuali, ecc.);
- pulizia e sanificazione della zona ad ogni cambio turno;
- tenere sempre a disposizione di tutti prodotto disinfettante / gel idroalcolico e salviette igienizzanti per le mani/piedi;
- posizionamento di segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza personale;

## 12.3 Spogliatoi

- assicurare il controllo e la rilevazione dell'accesso degli utenti in modo opportunamente distanziato per mantenere le distanze di sicurezza;
- posizionare un distributore di sacchetti in polietilene monouso per riporre le calzature;
- obbligo di riporre indumenti e scarpe all'interno delle proprie borse / sacche / buste sigillate;
- utilizzo delle salviette disinfettanti o del gel idroalcolico messo a disposizione dalla società di gestione del Palasesto delle panche / arredi;
- prevedere la presenza ad ogni cambio turno di incaricati per la pulizia;
- verificare continuamente che il ricambio d'aria sia adeguato secondo quanto previsto dalle norme;
- installazione di pannelli informativi di numero e dimensioni adeguate riportanti le indicazioni governative in materia di contenimento del contagio da coronavirus;
- posizionamento di segnaletica orizzontale per garantire il rispetto della distanza personale.

## 12.4 Servizi igienici e docce

- installazione distributori, preferibilmente automatici, di sapone e di disinfettante / gel idroalcolico;
- verificare continuamente che il ricambio d'aria sia adeguato secondo quanto previsto dalle norme;
- nel caso di ambiente unico per le docce, se le stesse non permettono di mantenere una distanza adeguata pur usandole in modo alternato, deve essere prevista l'installazione di separatori fra una doccia e l'altra per il mantenimento della distanza di sicurezza o di separazione sociale;
- prevedere una segnaletica chiara per il rispetto delle regole di distanziamento e di numero massimo di utenti nello spazio docce in base al numero delle docce stesse e della loro distanza.

**Nota:** In tutti i locali va garantita la ventilazione continua, naturale laddove possibile. Nei locali in cui la ventilazione naturale non è garantita e sono dotati di specifici impianti di ventilazione meccanica che movimentano aria attraverso un motore/ventilatore, questi impianti devono mantenere attivi l'ingresso e l'estrazione dell'aria 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell'edificio), secondo quanto stabilito dal **Rapporto ISS Covid-19 n. 5/2020**. Al fine di aumentare il livello di protezione deve essere eliminata totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni nell'aria.

Per ulteriori dettagli o materiale informativo / divulgativo utile: <http://www.iss.it/infografiche>

## 13 GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Tutti i tecnici e i collaboratori sono informati (vedi § precedenti) sulla necessità di segnalare immediatamente l'insorgenza di malessere, in particolare febbre e sintomi di infezione quali tosse o difficoltà respiratorie.



La nostra organizzazione sportiva in accordo con la direzione del Palasesto, ha individuato la "Ex biglietteria" quale locale dotato di aerazione naturale da adibire all'isolamento di soggetti sintomatici.

A tal scopo, Palestra Judo Sakura ASD procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti al numero telefonico 1500 per il Covid-19 e procede secondo le istruzioni ricevute.

Nel caso il soggetto sia successivamente riscontrato positivo al tampone Covid-19, Palestra Judo Sakura ASD si mette a disposizione delle Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" e per attuare le eventuali prescrizioni.

## **14 IDONEITÀ SANITARIA**

### **14.1 Principi generali**

L'attività sportiva, può essere svolta o riprendere (se richiesta dalla normativa vigente al momento) solo in presenza della certificazione medica.

Il medico sportivo, qualora presente, collabora attivamente ed è coinvolto nella definizione dei contenuti del protocollo, per l'informazione, la formazione e la gestione dell'emergenza.

Il medico, inoltre integra e propone tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, in collaborazione con Palestra Judo Sakura ASD.

Il medico, sulla base di eventuali situazioni di particolare fragilità e/o patologie attuali o pregresse provvede alla tutela dell'atleta nel rispetto della privacy e in base a quanto stabilito dalle indicazioni delle Autorità Sanitarie.

L'idoneità sanitaria è subordinata al rispetto delle linee guida emanate dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).

### **14.2 Persone a rischio per particolari condizioni di salute (fragile)**

Per i soggetti a maggior rischio Covid-19, perché portatori di patologie, età avanzata o fragilità specifiche, sarà valutato preventivamente dal medico di medicina di base o da medico specialista, lo stato e la certificazione medica sportiva, che porrà in atto, le adeguate soluzioni per il caso specifico nella piena salvaguardia della salute dell'atleta e nel rispetto delle linee guida della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).



## Allegato 1: CHECK LIST DEI CONTROLLI OPERATIVI

Si raccomanda, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria Covid-19, di aggiornare la seguente check list.

Descrizione	Fatto?		Data di attuazione
	SI	NO	
1) Abbiamo provveduto a stampare copia del presente manuale operativo e a pubblicarlo a vista del pubblico (bacheca all'ingresso della PALESTRA BLU)			
2) Abbiamo provveduto alla stampa del " <u>Allegato 2: comportamenti da seguire</u> ", consegnandone copia a ciascun atleta, tecnico, collaboratore, per i minori al genitore e in generale a tutte le parti interessate			
3) Abbiamo provveduto alla stampa del " <u>Allegato 3: decalogo</u> ", in formato poster, pubblicandolo all'ingresso della PALESTRA BLU			
4) Abbiamo provveduto alla stampa del " <u>Allegato 4: lavaggio delle mani</u> ", in formato poster, esponendolo all'ingresso della PALESTRA BLU e all'interno degli spogliatoi			
5) Abbiamo provveduto alla stampa del " <u>Allegato 5: come indossare mascherine e DPI</u> ", in formato poster, esponendolo all'ingresso della PALESTRA BLU e all'interno degli spogliatoi			
6) Abbiamo provveduto alla stampa del " <u>Allegato 6: pulizia e sanitizzazione degli ambienti</u> ", consegnandone copia a ciascun addetto alle attività di pulizia, atleta, tecnico, collaboratore			
7) Abbiamo provveduto alla stampa del " <u>Allegato 6: pulizia e sanitizzazione degli ambienti</u> ", in formato poster, esponendolo sulla bacheca all'ingresso della PALESTRA BLU			
8) Abbiamo provveduto a stampare ove necessario alcune delle cartellonistiche pubblicate nel " <u>Allegato 7: cartellonistica di riferimento</u> " all'ingresso della PALESTRA BLU e all'interno degli spogliatoi			
9) Abbiamo provveduto a consegnare l'" <u>Allegato 8: autodichiarazione stato di salute e informativa</u> ", a tutti gli atleti, collaboratori, insegnanti tecnici, genitori / tutori e in generale a chiunque beneficia delle attività sportive, avendo cura di trattenerne copia controfirmata			
10) Abbiamo provveduto alla stampa del " <u>Allegato 9: registro formativo</u> ", avendo cura di effettuare la formazione descritta in "Oggetto / Argomento trattato", compilando tutti i campi del registro e raccogliendo le firme dei partecipanti coinvolti nella formazione			
11) Abbiamo provveduto alla stampa del " <u>Allegato 10: registro pulizie / sanitizzazioni</u> ", per ciascun ambiente individuato dalla valutazione del rischio e soggetto a protocollo di pulizia e sanitizzazione			

*Nota: si raccomanda di compilare punto per punto la check list, assicurando l'applicazione di quanto previsto.*

*Assicurare inoltre periodiche verifiche e aggiornamenti documentati della check list o ad ogni variazione significativa.*

		<b>Manuale Operativo per l'Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19</b>	Pagina 19 di 33 Rev.0 del 22/08/2020
---	---	--	--

## Allegato 2: COMPORTAMENTI DA SEGUIRE

Di seguito alcune norme igienico-sanitarie, da applicare negli impianti sportivi, negli spogliatoi, nei locali comuni e servizi igienici, ecc. utili a prevenire la diffusione del coronavirus durante le gare e negli allenamenti. Tali norme vanno rispettate da atleti, accompagnatori, arbitri, allenatori, dirigenti, massaggiatori, spettatori e addetti ai lavori.

1. Non bere dalla stessa bottiglietta / borraccia / bicchiere né in gara né in allenamento, utilizzando sempre bicchieri monouso o una bottiglietta nominale o comunque personalizzata, e non scambiare con i compagni altri oggetti (asciugamani, accappatoi, ecc.). Evitare di consumare cibo negli spogliatoi.
2. Riporre oggetti e indumenti personali nelle proprie borse, evitando di lasciarli esposti negli spogliatoi o in ceste comuni.
3. Buttare subito negli appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati come cerotti, bende, ecc.
4. Lavarsi accuratamente le mani il più spesso possibile: il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per prevenire l'infezione. Le mani vanno lavate con acqua e sapone per almeno 40 - 60 secondi e poi, dopo averle sciacquate accuratamente, vanno asciugate con una salvietta monouso; se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcol al 60%.
5. Evitare, nell'utilizzo di servizi igienici comuni, di toccare il rubinetto prima e dopo essersi lavati le mani, ma utilizzare salviette monouso per l'apertura e la chiusura dello stesso.
6. Favorire l'uso di dispenser automatici con soluzioni detergenti disinfettanti, sia negli spogliatoi, sia nei servizi igienici.
7. Non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani non lavate.
8. Utilizzare indumenti personali e tecnici puliti e igienizzati, non abbandonare abbigliamento o accessori sudati / usati
9. Coprirsi la bocca e il naso con un fazzoletto - preferibilmente monouso - o con il braccio, ma non con la mano, qualora si tossisca o starnutisca. Indossare sempre la mascherina (ad eccezione di quando l'uso durante l'allenamento sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico).
10. Arieggiare tutti i locali il più spesso possibile.
11. Disinfettare periodicamente tavoli, panche, sedie, attaccapanni, pavimenti, rubinetti, maniglie, docce e servizi igienici con soluzioni disinfettanti a base di candeggina o cloro, solventi, etanolo al 75%, acido paracetico e cloroformio.
12. Gli atleti che manifestino sintomi evidenti di infezione respiratoria in atto e/o febbre devono immediatamente abbandonare il resto della squadra - e, possibilmente, isolarsi - e avvisare il medico sociale nelle squadre professionistiche o il responsabile medico della federazione nei raduni federali, che provvederà a rivolgersi - se ne sussistesse l'indicazione - al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso.
13. In tutte le altre categorie, l'atleta -fermo restando che deve immediatamente abbandonare il resto della squadra e, possibilmente, isolarsi - deve rivolgersi telefonicamente al proprio medico curante (Medico di medicina generale per gli adulti, Pediatra di libera scelta per i minori), che potrà invitare l'atleta stesso a rivolgersi al Numero 112 o al Numero 1500 del Ministero della Salute operativo 24 ore su 24, senza recarsi al Pronto Soccorso.
14. Per chi non fosse ancora vaccinato contro l'influenza, consigliare il più rapidamente possibile il vaccino antiinfluenzale, in modo da rendere più semplice la diagnosi e la gestione dei casi sospetti. Da monitorare anche la sintomatologia gastrointestinale (non necessariamente tipica).
15. Informarsi dagli atleti e dai tecnici e collaboratori della società sportiva se ci sono stati eventuali contatti in prima persona o all'interno del proprio ambito familiare con persone rientrate da zone a rischio o in quarantena.
16. Utilizzare la visita medico-sportiva quale fondamentale strumento di screening, attraverso un'attenta anamnesi ed esame obiettivo per l'individuazione di soggetti potenzialmente a rischio immunitario o con sintomatologia.
17. In caso di raduni nazionali di atleti o di manifestazioni di circuito internazionale autorizzate anche all'estero, prevedere sempre la presenza di un Medico di Federazione che possa valutare clinicamente, a livello preventivo, tutti i partecipanti, identificando eventuali soggetti a rischio e adottando le più idonee misure di isolamento, seguendo adeguate procedure gestionali secondo gli indirizzi del Ministero della Salute.
18. Con riferimento ai Medici Sociali e, in particolare, a quelli delle squadre professionistiche o degli atleti professionisti ai sensi della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e comunque di tutte quelle Società i cui atleti svolgono attività a livello internazionale, monitorare con attenzione i Paesi verso cui si è diretti o da cui si rientra, secondo le indicazioni del Ministero della Salute.
19. Favorire la presenza negli spogliatoi sempre dello stesso tecnico o collaboratore, limitando il numero di accessi.
20. Limitare agli addetti strettamente necessari allo svolgimento della gara, l'accesso all'area di gara.
21. In occasione dei controlli antidoping, predisporre -oltre a salviette monouso per la copertura del tavolo- soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani da utilizzarsi solo dopo il controllo, mentre prima del controllo il lavaggio delle mani deve avvenire solo con acqua in conformità alle disposizioni WADA.
22. Una particolare e responsabile attenzione deve essere prestata ai settori giovanili, previo adeguamento alle disposizioni governative e alle indicazioni federali, sensibilizzando le Federazioni stesse ad assumere indirizzi univoci e coordinati.
23. È consigliabile che il personale sanitario e parasanitario, medico e dei massaggiatori, che viene in costante contatto con gli atleti e, in particolare, con quelli delle squadre professionistiche, non operi contestualmente in ambienti o effettui attività esterne che possono essere a rischio di contagio.
24. Fermo restando le limitazioni di cui al precedente punto 2 circa la necessità di evitare di consumare cibo negli spogliatoi, per quanto riguarda gli sport professionistici identificare appositi spazi per la reintegrazione post-gara.
25. È consigliabile evitare la presenza di operatori televisivi per le riprese all'interno degli spogliatoi nei momenti pre-gara, trovando condivisa soluzione ove esistano obbligazioni contrattuali specifiche negli sport professionistici.



### Allegato 3: DECALOGO

Poster da stampare es. in formato A3 e pubblicarlo all'interno dei vari locali

**LAVATI SPESSO LE MANI CON ACQUA E SAPONE O USA UN GEL A BASE ALCOLICA**

**EVITA CONTATTI RAVVICINATI MANTENENDO LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO**

**EVITA LUOGHI AFFOLLATI**

**NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI**

**EVITA LE STRETTE DI MANO E GLI ABRACCI FINO A QUANDO QUESTA EMERGENZA SARÀ FINITA**

**COPRI BOCCA E NASO CON FAZZOLETTI MONOUSO QUANDO STARNUTISCI O TOSSISCI. ALTRIMENTI USA LA PIEGA DEL GOMITO.**

**ALCUNE SEMPLICI RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO DA CORONAVIRUS**

**SE HAI SINTOMI SIMILI ALL'INFLUENZA RESTA A CASA, NON RECARTI AL PRONTO SOCCORSO O PRESSO GLI STUDI MEDICI, MA CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE, I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, LA GUARDIA MEDICA O I NUMERI REGIONALI**



[SALUTE.GOV.IT/NUOVOCORONAVIRUS](https://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus)



Vedi: <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione>



## Allegato 4: LAVAGGIO DELLE MANI

Curare l'igiene delle mani con acqua e sapone o con un gel a base alcolica è tra le regole fondamentali. Bastano tra i 40 e 60 secondi e questi semplici movimenti:

1. Bagna bene le mani con l'acqua
2. Applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani
3. Friziona bene le mani palmo contro palmo
4. Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra loro e viceversa
5. Friziona il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro
6. Friziona le mani palmo contro palmo avanti e indietro intrecciando le dita della mano destra incrociate con quelle della sinistra
7. Friziona il pollice destro mantenendolo stretto nel palmo della mano sinistra e viceversa
8. Friziona ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro nel palmo della mano sinistra e viceversa
9. Friziona il polso ruotando avanti e indietro le dita della mano destra strette tra loro sul polso sinistro e ripeti per il polso destro
10. Sciacqua accuratamente le mani con l'acqua
11. Asciuga accuratamente le mani con una salvietta monouso
12. Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto





## Allegato 5: COME INDOSSARE MASCHERINE E DPI

### Come indossare la “mascherina “ (UNI EN 14683 e/o Omologata ISS)

- Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica
- Maneggia la mascherina utilizzando i lacci e comunque sempre avendo effettuato correttamente la procedura di igiene delle mani e/o con guanti puliti
- Assicurati che il lato corretto della mascherina, solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto verso l'interno e che la parte rigida (stringinaso) sia nella parte superiore
- Copri bocca e naso con la mascherina assicurandoti che aderisca bene al volto e che il bordo inferiore sia sotto il mento
- Modella l'eventuale stringinaso per garantire la più completa aderenza al viso
- Evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani
- Ogni 4 ore oppure quando diventa umida, sostituiscila con una nuova
- Se vi è la indicazione monouso, non riutilizzarla
- Togli la mascherina prendendola dall'elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina
- Gettala immediatamente in un sacchetto o contenitore dedicato richiudibile
- Dopo la rimozione della mascherina, o ogni volta che si tocca inavvertitamente una mascherina usata, lavare le mani usando un detergente a base di alcool o con acqua e sapone.

Nota: indossa sempre la mascherina (ad eccezione di quando l'uso durante l'allenamento sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico).

### Guanti monouso in diversi materiali plastici sintetici o in lattice

Ai fini del contenimento del contagio, guanti monouso possono essere indicati in quelle situazioni in cui la persona non ha accesso in modo frequente ed agevole a gel igienizzanti o ad acqua e sapone per il lavaggio delle mani.

Inoltre dovrebbero essere indossati da tutti gli operatori per cui questi dispositivi sono indicati da preesistenti ragioni di protezione dell'operatore sportivo, di protezione dell'ambiente, di protezione del bene che viene usato o da altre legislazioni vigenti.

Tali dispositivi espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossati e cambiati frequentemente, tipicamente i guanti vanno cambiati al termine di ciascuna procedura di manipolazione.

I guanti vanno indossati durante le procedure di pulizia e di sanitizzazione.

**Tutorial:** <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/multimedia/video-gallery/video-gallery-tutorial-maschere-norme.html>



## Allegato 6: PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

### Principi generali di pulizia e sanificazione

La Società Sportiva assicura la **PULIZIA GIORNALIERA** e la **SANIFICAZIONE ORDINARIA** dei locali, degli ambienti, delle postazioni, delle aree comuni, delle aree di allenamento, di svago, ecc.

A fine turno occorre garantire la pulizia e la sanificazione secondo quanto specificato nel presente manuale operativo.

### Quali superfici pulire e sanificare

Superfici che vengono toccate più spesso con le mani (elenco orientativo e non esaustivo):

- Maniglie di porte e finestre, pulsanti e dispositivi di apertura
- Superfici di sanitari e arredi nei servizi igienici
- Superfici di appoggio (specialmente nelle aree comuni)
- Cellulari, tablet, apparecchi telefonici e citofonici
- Tastiere, mouse, PC, comandi e quadri comandi
- Display e tasti di distributori bevande/snack
- Superfici utilizzate da utenti esterni
- Attrezzature sportive (grandi attrezzi e piccoli attrezzi)
- Aree di allenamento
- Ecc.

### Quali prodotti utilizzare per la sanificazione ordinaria

La sanificazione può essere effettuato SOLO dopo aver provveduto alla pulizia con acqua e detergente neutro.

Per la sanificazione si devono utilizzare:

- Soluzione a base di ipoclorito di sodio con concentrazione iniziale del 0,1%
- Oppure soluzione a base di etanolo (idroalcolica) al 70%

O,pportunamente applicati o nebulizzati.

### Quale frequenza adottare

Ad ogni cambio turno.

### Chi può fare le pulizie / sanitizzazioni ordinarie

Qualsiasi operatore sportivo, purché adeguatamente formato / informato e dotato di idonei DPI.

### Come documentare l'attività

Vedi all'allegato 10: registro pulizie / sanitizzazioni

Per ulteriori dettagli:

Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 e 17644 del 22/5/2020



## Allegato 7: CARTELLONISTICA DI RIFERIMENTO

Per le informative da pubblicare, comunicare o consegnare a tecnici, collaboratori, atleti, visitatori, ecc. è raccomandabile utilizzare quelli provenienti da siti governativi (Governo Italiano, Ministero della Salute, ISS). Vedi <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-materiale-comunicazione>

Alcuni esempi di cartellonistica informativa che è necessario esporre nei vari locali e ambienti sportivi ad esempio stampate nei formati A3 / A4.



		<b>Manuale Operativo per l'Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19</b>	Pagina 25 di 33 Rev.0 del 22/08/2020
---	---	--	--

## Allegato 8: AUTODICHIARAZIONE STATO SALUTE E INFORMATIVA

Spettabile  
 Palestra Judo Sakura A.S.D.  
 c/o Palasesto – Piazza 1° Maggio  
 20099 Sesto San Giovanni - Milano

### Oggetto: auto-dichiarazione proprio stato di salute

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_  
 utenza telefonica \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_  
 tutore del minore \_\_\_\_\_

sotto la propria responsabilità, **DICHIARA**

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna, nonché delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Lombardia ;
- che l'accesso in Palestra rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19;
- di segnalare immediatamente qualsiasi variazione delle proprie condizioni di salute;
- di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario;
- negli ultimi 14 giorni di non aver avuto contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19;
- di non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
- di aver preso visione dei contenuti del Manuale Operativo in termini di contrasto alla infezione da virus SARS CoV-2;
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione\*

altre dichiarazioni: \_\_\_\_\_

Data, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

*\* le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento n. 679/2016/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento.*

		<b>Manuale Operativo per l'Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19</b>	Pagina 26 di 33 Rev.0 del 22/08/2020
---	---	--	--

## Informativa per il trattamento dati in conseguenza dell'emergenza Covid-19 ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

La presente informativa resa ai sensi dell'art. 13 GDPR riguarda il trattamento dei dati personali, anche particolari (c.d. sensibili), che si rende necessario per tutti coloro (Interessati al trattamento) che, a qualsiasi titolo (atleti, accompagnatori, insegnanti tecnici, consulenti, visitatori etc.), accedono ai locali e pertinenze della Società Sportiva Palestra Judo Sakura A.S.D in seguito all'adozione di specifiche misure a tutela della salute PER PREVENIRE la diffusione del Virus Covid-19.

Il TITOLARE del TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, il Legale Rappresentante della Palestra Judo Sakura A.S.D. Sig. Alessandro Bison che potrà essere contattato alla seguente e-mail: [contatto@judosakura.it](mailto:contatto@judosakura.it)

*Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 37 – 39 del Reg. UE 2016/679, si è inoltre provveduto a nominare il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI – DATA PROTECTION OFFICER (di RPD/DPO), i cui contatti sono: [privacy@judosakura.it](mailto:privacy@judosakura.it)*

La TIPOLOGIA di DATI TRATTATI oggetto della presente informativa è la dell'Interessato;

- dati attinenti al suo stato di salute, compresa la misurazione della temperatura corporea (c.d. febbre);
- dati attinenti all'eventuale stato di quarantena dell'Interessato;
- dati attinenti ai suoi contatti stretti ad alto rischio di esposizione a Covid-19, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al Covid-19.

La FINALITÀ del TRATTAMENTO è costituita dalla necessità di tutelare la salute e prevenire il contagio da Covid-19. In particolare, ai fini di prevenzione, il collaboratore e/o tecnico incaricato ed istruito assumerà le informazioni suddette e misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre) dell'Interessato.

In merito alla NATURA del CONFERIMENTO dei dati si comunica che lo stesso è obbligatorio, giacché il rifiuto comporterà l'impossibilità per l'Interessato di accedere in palestra.

Per quanto concerne i DESTINATARI o le CATEGORIE di DESTINATARI dei DATI, si comunica che i dati personali trattati saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell'art. 29 o dell'art. 28 GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del trattamento. Nello specifico: segreteria o Presidenza, che si occupa della gestione dell'atleta e degli Insegnanti tecnici.

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea ed alla salute dell'Interessato, il Titolare non effettua alcuna registrazione del dato. L'identificazione dell'Interessato, i dati sulla salute e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza.

Salvo quanto sopra, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un operatore sportivo risultato positivo al Covid-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza stabilito dalla legge.

Per quanto concerne la possibilità di TRASFERIMENTO DATI verso un PAESE EXTRA UE, si comunica che i dati personali non saranno trasferiti in Paesi fuori dall'Unione Europea.

L'Interessato potrà far valere i DIRITTI di cui agli artt. 15 e seg. GDPR, rivolgendosi direttamente al Titolare o al DPO/RPD (se nominato) ai contatti sopra riportati. In particolare, ha il diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del Titolare, l'accesso ai propri dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo alla Autorità di controllo – Garante Italiano (<https://www.garanteprivacy.it/>).

Per presa visione:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



## Allegato 9: REGISTRO FORMATIVO

### Oggetto / Argomento trattato:

con riferimento a quanto previsto dai protocolli emanati dalle Autorità competenti in materia di contrasto al contagio da SARS-Cov-2 (Covid-19), si esegue la formazione prevista, con particolare attenzione a:

- comportamenti da seguire
- corrette procedure di lavaggio delle mani e di igiene personale
- come indossare mascherine e DPI e perché
- pulire e sanitizzare ambienti, attrezzature, locali, servizi e quanto necessario (come, quando, ecc.)
- come e perché registrare e documentare le attività. Corrette modalità di registrazione
- come e perché vigilare e prevenire comportamenti pericolosi
- altro:

### Luogo:

Palasesto – Piazza 1° Maggio – Sesto San Giovanni (Mi)

### Durata:

4 ore

### Data:

02 settembre 2020

### Obiettivi:

qualificare e motivare collaboratori e tecnici coinvolti alla gestione del rischio e alle corrette misure di tutela

### Formatore

Bison Alessandro

### Nominativo Partecipanti

### Firma

Bardoni Pietro

Benedini Stefano

Bianchi Massimo

El Hana Boubker

Fiorentini Dante

Perone Onoria

Rho Fabio

Risi Valentina

Torciani Guido

### Note sulla verifica efficacia formazione:

*In relazione alla attività formativa in oggetto, che ha visto partecipare i sopra indicati firmatari e della quale ho personalmente tenuto l'attività di formazione, ATTESTO che tutti i partecipanti hanno superato positivamente la verifica dell'apprendimento avvenuta sia tramite una costante attenzione a tutte le fasi teoriche dell'attività, sia tramite una continua interazione in forma di domande e richieste di approfondimento, sia tramite una entusiastica e proattiva partecipazione alle simulazioni pratiche.*

Esito: **Positivo**

02/09/2020 .....



## Allegato 10: REGISTRO PULIZIE / SANITIZZAZIONI

**Pulizia dei bagni, delle panche, degli appendiabiti, delle maniglie delle porte, degli interruttori e dei rubinetti degli spogliati maschile e femminile.**

**Sanitizzazione degli spogliati maschile e femminile e della sala di allenamento "PALESTRA BLU"**

Data e orario	Descrizione		Firma Operatore
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	
	Pulizia con Detergenti <input type="checkbox"/>	Ipoclorito di sodio 0,1% <input type="checkbox"/> Soluzioni idroalcoliche 70% <input type="checkbox"/>	

*Pulizia e sanitizzazione effettuate in conformità alla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 e 17644 del 22/5/2020 del Ministero della Salute*

## Allegato 11: SOLUZIONI SANITIZZANTI: COME PREPARARLE / USARLE

### 1 Materiali necessari

- nebulizzatore a leva da 15 litri / atomizzatore nebulizzatore elettrico / nebulizzatore a pompa
- Candeggina (1-5% di ipoclorito di sodio) / Alcol etilico (98%)
- Preparati per sanificazione certificati dal Ministero Della Salute

### 2 Preparazione della soluzione di ipoclorito di sodio almeno 0,1%

	<p>Prendere il nebulizzatore da 15 litri (vedi es. figura), versare <b>1 litro</b> di “candeggina” con una concentrazione di almeno 1-5% di ipoclorito di sodio (<i>vedere la scheda tecnica e/o la scheda di sicurezza del prodotto, di regola consultabili sui siti web del produttore</i>).</p> <p>Aggiungere acqua del rubinetto fino al volume di 15 litri, chiudere il serbatoio e mescolare. La soluzione così ottenuta, nell'ipotesi di una concentrazione iniziale della candeggina es. del 3%, sarà del 0.2%, quindi abbondantemente superiore alle prescrizioni della circolare ministeriale n. 5443 del 22/02/2020 e 17644 del 22/5/2020.</p>
	<p>Prendere il nebulizzatore elettrico da 4 litri (vedi es. figura), versare <b>0,25 litri</b> di “candeggina” con una concentrazione di almeno 1-5% di ipoclorito di sodio (<i>vedere la scheda tecnica e/o la scheda di sicurezza del prodotto, di regola consultabili sui siti web del produttore</i>).</p> <p>Aggiungere acqua del rubinetto fino al volume di 4 litri, chiudere il serbatoio e mescolare. La soluzione così ottenuta, nell'ipotesi di una concentrazione iniziale della candeggina es. del 3%, sarà del 0.2%, quindi abbondantemente superiore alle prescrizioni della circolare ministeriale 5443 del 22/02/2020 e 17644 del 22/5/2020.</p>

### 3 Preparazione della soluzione idroalcolica di almeno 70%

	<p>Prendere il nebulizzatore da 3 o 5 litri (vedi es. figura), versare <b>2 litri</b> di “alcol etilico al 98%” (<i>vedere la scheda tecnica e/o la scheda di sicurezza del prodotto, di regola consultabili sui siti web del produttore</i>). Aggiungere due bicchieri di acqua del rubinetto (circa 400-440 ml), chiudere il serbatoio e mescolare.</p> <p>La soluzione così ottenuta, nell'ipotesi di una concentrazione iniziale dell'alcol etilico del 98%, sarà del 80% circa, quindi abbondantemente superiore alle prescrizioni della circolare ministeriale n. 5443 del 22/02/2020 e 17644 del 22/5/2020.</p>
---	--

### 4 Pulizia degli ambienti

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare sempre la ventilazione degli ambienti.

Con i normali detergenti, vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici, rubinetti e sanitari, maniglie, tastiere, attrezzi, panche, sedie, ecc. Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte indossando DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

### 5 Sanitizzazione degli ambienti

Successivamente alla pulizia (vedi punto 4), per la sanitizzazione, si raccomanda di nebulizzare la soluzione di ipoclorito di sodio 0,1% precedentemente preparata (vedi punto 2), su tutte le superfici dei bagni, delle docce, degli spogliatoi e in generale sulle superfici che non sono danneggiabili dalla soluzione di ipoclorito di sodio.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare invece la soluzione idroalcolica di etanolo al 70% (vedi punto 3). Questa per esempio può essere utilizzata su tutti gli attrezzi di preparazione, tastiere, piani e scrivanie, sedute, tappetini, ecc.

Si raccomanda di effettuare più volte al giorno sia la pulizia che la sanitizzazione, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo. È raccomandata una sanitizzazione a fine giornata, in modo tale che di notte le soluzioni hanno il tempo di agire.

*Per ulteriori dettagli si raccomanda la consultazione della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 e 17644 del 22/5/2020 del Ministero della Salute e delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati.*



## Allegato 12: CHECK LIST PALESTRA – DCPM 17.05.2020

Con riferimento al DPCM del 17/05/2020, art. 1 comma 1 lett. e, f, g, - allegato n° 17 relativo alle **PALESTRE**, seguono le indicazioni da applicare, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

Descrizione	Fatto?		Data di attuazione
	SI	NO	
1) Predisporre una adeguata <b>informazione</b> su tutte le misure di prevenzione da adottare.			
2) Redigere un <b>programma delle attività il piú possibile pianificato</b> (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.			
3) Potrà essere rilevata la <b>temperatura</b> corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.			
4) Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.			
5) Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,</b></li></ul>			
6) Dotare l'impianto/struttura di <b>dispenser con soluzioni idroalcoliche</b> per l'igiene delle mani dei frequentatori/associati in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.			
7) Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile assicura la <b>disinfezione</b> degli attrezzi usati.			
8) Gli <b>attrezzi che non possono essere disinfettati non devono essere usati.</b>			
9) Garantire la <b>frequente pulizia e disinfezione</b> dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche piú volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.			
10) Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.			
11) Utilizzare in palestra <b>apposite calzature</b> previste esclusivamente a questo scopo.			
12) Tutti gli <b>indumenti e oggetti personali</b> devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.			
13) Per quanto riguarda il <b>microclima</b> , è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario: <ul style="list-style-type: none"><li>• garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;</li><li>• aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti piú efficienti);</li><li>• in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;</li><li>• attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;</li><li>• nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;</li></ul>			



Descrizione	Fatto?		Data di attuazione
	SI	NO	
<ul style="list-style-type: none"><li>per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;</li></ul>			
<ul style="list-style-type: none"><li>negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;</li></ul>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.</li></ul>			
<ul style="list-style-type: none"><li>le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;</li></ul>			
<ul style="list-style-type: none"><li>evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.</li></ul>			
14) Tutti gli <b>indumenti e oggetti personali</b> devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.			

*Nota: si raccomanda di compilare punto per punto la check list, assicurando l'applicazione di quanto previsto. Assicurare inoltre periodiche verifiche e aggiornamenti documentati della check list o ad ogni variazione significativa.*



## Allegato 13: DPCM, ORDINANZE E LINEE GUIDA A INTEGRAZIONE DEL PRESENTE MANUALE

Tutti i DPCM, Ordinanze regionali, Ordinanze comunali e linee guida Federali che verranno pubblicati in futuro, saranno parte integrante del presente manuale, e verranno recepiti di conseguenza, andando eventualmente a sostituire eventuali parti del presente documento.

Data	Ente	Documento	Breve descrizione "focus operativi"
17/05/2020	Presidente del Consiglio dei Ministri	DPCM 17/05/2020	Ripresa attività individuale
17/05/2020	Regione Lombardia	Ordinanza 547	Ripresa attività individuale in Lombardia
19/05/2020	FIJLKAM	Raccomandazioni per atleti e praticanti – AM v.19.05.2020	Check list Indicazioni tecnico organizzative Raccomandazioni agli atleti
19/05/2020	FIJLKAM	Raccomandazioni da seguire judo v.19.05.2020	Attività singola senza contatto 8mq per atleta
11/06/2020	Presidente del Consiglio dei Ministri	DPCM 11/06/2020	Ripresa attività sportiva di base
12/06/2020	Regione Lombardia	Ordinanza 566 – Allagato 1	Riapertura delle attività di palestra in Lombardia, tranne gli sport di contatto
01/07/2020	FIJLKAM	Raccomandazioni da seguire judo v.1.07.2020	Attività a coppia fissa per 15gg 16mq per coppia
01/07/2020	FIJLKAM	Linee guida per la gestione del contatto – Regioni Rev. 0	Attività a coppia fissa per 15gg 16mq per coppia
10/07/2020	Regione Lombardia	Ordinanza 579 – Allagato 1	Ripresa degli sport di contatto in Lombardia
14/07/2020	Presidente del Consiglio dei Ministri	DPCM 14/07/2020	Linee guida attività economiche produttive e ricreative
15/07/2020	FIJLKAM	Raccomandazioni da seguire judo v.2.07.2020	Attività a coppia 16mq per coppia
15/07/2020	FIJLKAM	Linee guida per la gestione del contatto – Regioni Rev.1	Attività a coppia 16mq per coppia
31/07/2020	Regione Lombardia	Ordinanza 590 – Allagato 1	Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza COVID
04/08/2020	FIJLKAM	Raccomandazioni da seguire judo v.3.08.2020	Attività a coppia 9mq per coppia
04/08/2020	FIJLKAM	Linee guida per la gestione del contatto – Regioni Rev.3	Attività a coppia 9mq per coppia
07/08/2020	Presidente del Consiglio dei Ministri	DPCM 07/08/2020	Linee guida per attività sportiva di base, sport di contatto, competizioni
22/08/2020	H.C Diavoli Rossoneri	Disposizioni obbligatorie per accesso al Palasesto	Disposizioni del gestore per l'accesso al Palasesto
22/08/2020	H.C Diavoli Rossoneri	Procedura obbligatoria segnalazione sintomatico	Procedura del gestore per la segnalazione di un caso sintomatico





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, che in data 17 maggio 2020 ha espresso il proprio parere condizionato, tra l'altro, alla necessità che le linee guida condivise dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome siano richiamate nelle premesse e allegate al provvedimento;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

## **DECRETA:**

### **Art. 1**

#### **Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico - Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 17 MAG 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Conte', written over the printed text 'IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI'.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, written over the printed text 'IL MINISTRO DELLA SALUTE'.



# Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 547

Del 17/05/2020

---

Identificativo Atto n. 2389

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19

L'atto si compone di 34 pagine

di cui 22 pagine di allegati

parte integrante

---



## Regione Lombardia

---

specifiche attività.

### 1.5 Attività sportive e ludico-ricreative

1. Le attività sportive svolte individualmente all'aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l'arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.), possono essere consentite anche nell'ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all'osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente paragrafo. Tali previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all'aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva all'aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.
3. I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l'organizzazione di percorsi idonei, l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. Non sono consentite le attività, neanche all'aperto, di piscine e palestre.
5. Sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto.
6. A decorrere dal 25 maggio 2020 limitatamente ai soli atleti riconosciuti di



## Regione Lombardia

---

interesse nazionale dalla Federazione Italiana Sport Invernali al fine di consentire il raggiungimento delle aree ove svolgere gli allenamenti, è consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune e di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, non classificati di Trasporto Pubblico Locale (ai quali, come tali, non sono applicate le misure stabilite nell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 538 del 30/04/2020), nel rispetto dei protocolli di sicurezza che saranno definiti da Regione Lombardia entro la data di ripresa dell'attività.

### **1.6 Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali**

1. È consentita l'attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L'attività di allenamento e addestramento è consentita anche da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali. Il rapporto di affidamento deve essere giustificato da specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare e addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali.
2. L'attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all'aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.

### **1.7 Attività gestionali della fauna selvatica**

E' consentito svolgere sul territorio regionale le seguenti attività, a condizione del rispetto delle misure di distanziamento sociale e dell'utilizzo degli adeguati dispositivi di protezione individuali:

- Svolgimento di censimenti delle popolazioni di fauna selvatica da parte di soggetti individuati dagli ATC/CA, di cui all'art.8 della L.R n. 26/1993;
- Attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica di cui all'art. 41 della L.R. n. 26/1993, nell'ambito del coordinamento di competenza delle polizie provinciali, da parte dei soggetti espressamente autorizzati dalle stesse;
- Caccia di selezione da parte dei cacciatori in possesso delle relative abilitazioni, di cui all'art.40 della L.R. n. 26/1993.



EMERGENZA  
COVID-19

ATLETI E PRATICANTI

---

LE RACCOMANDAZIONI  
DA SEGUIRE

---

CHECK LIST  
INDICAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE  
RACCOMANDAZIONI AGLI ATLETI



## Check-List

### **1. Gestione degli spazi**

Gli spazi vanno modulati nell'ottica del distanziamento sociale. Per gli spazi comuni, gli spogliatoi, i servizi igienici, ecc. va assicurata una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento evidenziato con segnaletica a terra (orizzontale).

Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei soggetti coinvolti, vanno assicurati orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.

- I requisiti sopra esposti sono stati assicurati per gli spazi comuni? **SI**  **NO**
- L'accesso agli spogliatoi è consentito? **SI**  **NO**
- In caso negativo, sono previste altre soluzioni per la preparazione degli atleti? **SI**  **NO**

Breve descrizione: .....

### **2. Organizzazione dell'orario di allenamento**

Al fine di ridurre il contatto sociale nell'ambiente dove si svolge l'attività sportiva (allenamenti) vanno adottate soluzioni organizzative che riguardano l'articolazione dell'orario di allenamento.

L'articolazione dell'attività va ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di allenamento, evitando assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

- I requisiti sopra esposti sono stati assicurati? **SI**  **NO**

### **3. Misure preventive per l'allenamento**

Spuntare "☑" le misure preventive assicurate:

- distanziamento di sicurezza (almeno **2 m** tra le persone durante l'allenamento e **8 m<sup>2</sup>** per ogni atleta);
- uso della mascherina (ad eccezione di quando l'uso durante l'allenamento sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico);
- numero limitato di atleti per sessione (gruppo ridotto, chiuso e stabile);
- uso della mascherina (fintanto che obbligatoria per legge);
- raccomandazioni anti-contagio visibili, esposte e rese pubbliche;
- indicazioni igienico-sanitarie abituali, conosciute, applicate;
- disponibilità di igienizzanti e contenitori per i rifiuti;
- igienizzazione del tatami e cambio d'aria prima della seduta;
- allenamento a porte chiuse;
- programma di allenamento adattato alle norme sanitarie in vigore;
- preparazione dell'attrezzatura individuale necessaria per la sessione in prossimità di ogni postazione.

### **4. Applicazione delle misure preventive all'ingresso del DOJO**

Spuntare "☑" le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo). In particolare, gli atleti:

- hanno seguito i percorsi obbligati verso gli spogliatoi o analogo spazio dedicato, nel rispetto della distanza di sicurezza (un collaboratore dovrà accompagnare gli atleti non autonomi);
- si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno **2 m** tra ogni occupante);
- hanno indossato le ciabatte;
- hanno indossato l'abbigliamento tecnico riponendo quanto precedentemente indossato nella propria borsa/zaino/busta sigillata;
- hanno collocato la borsa/zaino/busta sigillata in uno spazio personale dedicato o comunque a portata di mano;
- hanno seguito i percorsi obbligati verso la sala allenamento, lasciando le ciabatte ove indicato, igienizzando mani e piedi con il gel idroalcolico appena prima di salire sul tatami;
- indossano la mascherina;
- hanno a disposizione gel o prodotti sanitizzanti.

### **5. Applicazione delle misure preventive durante la sessione di allenamento**

Spuntare "☑" le misure preventive attuate dagli atleti:


- all'inizio della sessione gli atleti hanno raggiunto la propria postazione attraverso percorsi obbligati adeguatamente marcati e visibili nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- se prevista, hanno a disposizione l'attrezzatura individuale necessaria alla seduta d'allenamento, in prossimità della propria postazione;
- sono stati informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento, in particolare quelle relative all'igiene respiratoria, all'uso della mascherina e al distanziamento sociale;
- in caso di urgente e improcrastinabile necessità di lasciare il tatami prima della fine dell'allenamento, hanno rispettato le norme di distanziamento, seguito i percorsi obbligati, igienizzato mani e piedi prima di scendere dal tatami e prima di risalirvi;
- alla fine della sessione, hanno lasciato la propria postazione rispettando le distanze di sicurezza, a bordo tatami hanno igienizzato mani e piedi con la soluzione idroalcolica, hanno recuperato i propri effetti personali e hanno indossato le ciabatte per lasciare la sala d'allenamento.

### **6. Applicazione delle misure preventive dalla fine dell'allenamento all'uscita dalla struttura sportiva**

Spuntare "☑" le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo). In particolare, gli atleti:

- hanno lasciato il tatami seguendo i percorsi obbligati verso gli spogliatoi (o analogo spazio dedicato) nel rispetto della distanza di sicurezza (un collaboratore deve accompagnare gli atleti non autonomi);
- si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno **2 m** tra ogni occupante);
- hanno riposto l'abbigliamento tecnico nella propria borsa/zaino/busta sigillata;
- ove possibile o consentito, hanno effettuato la doccia nel rispetto delle distanze di almeno **2 m**;
- hanno indossato il proprio abbigliamento, le scarpe, la mascherina;
- hanno raggiunto l'uscita seguendo i percorsi obbligati e hanno igienizzato nuovamente le mani con il gel idroalcolico;
- hanno gettato eventuali rifiuti negli appositi contenitori.

## 1. Organizzazione del tatami / area di allenamento



### Esempio 1

Tatami 8x12 mt  
Atleti 12

distanza laterale 2 mt


distanza frontale 4 mt

Data allenamento: \_\_\_\_\_ Nominativo IT: \_\_\_\_\_

Orario (dalle/ alle): \_\_\_\_\_ Tipo corso: \_\_\_\_\_

N°	Nominativo Atleta	Eventuali problematiche o comportamenti non corretti
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

*Si raccomanda la compilazione per ogni "seduta di allenamento" e la conservazione a cura dell'Organizzazione Sportiva; salvo eventuali altre diverse modalità adottate (es. registri di presenza, ecc.) di registrazione.*



## Esempio 2

Tatami 10x10 mt  
Atleti 12

distanza laterale 2 mt

distanza frontale 4 mt

Data allenamento: \_\_\_\_\_ Nominativo IT: \_\_\_\_\_

Orario (dalle/ alle): \_\_\_\_\_ Tipo corso: \_\_\_\_\_

N°	Nominativo Atleta	Eventuali problematiche o comportamenti non corretti
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

*Si raccomanda la compilazione per ogni "seduta di allenamento" e la conservazione a cura dell'Organizzazione Sportiva; salvo eventuali altre diverse modalità adottate (es. registri di presenza, ecc.) di registrazione.*

## Indicazioni tecnico Organizzative

### **1. Gestione degli spazi**

Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dal Dojo laddove possibile vanno previsti percorsi d'entrata e di uscita dedicati, segnalati in modo visibile (vedi Manuale Operativo).

Gli spazi vanno rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale, assicurando la turnazione nella fruizione ed un ridotto tempo di permanenza negli spazi comuni:

- **SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI:** suddividere la superficie in modo visibile in postazioni destinate a ciascun atleta per spogliarsi e rivestirsi, garantendo almeno **2 m** di distanza tra atleti. Qualora non fosse consentito l'uso degli spogliatoi, si consiglia di allestire degli spazi temporanei adibiti alla preparazione degli atleti, rispettando le medesime indicazioni.
- **TATAMI:** suddividere la superficie in modo visibile in postazioni di almeno **8 m<sup>2</sup>** per ogni atleta, con almeno **2 m** di distanza tra due atleti (vedi **Esempio 1** ed **Esempio 2**).
- **AREA DI ACCESSO AL TATAMI:** se possibile, organizzare un'eventuale area di attesa breve per l'accesso al tatami, garantendo il rispetto delle regole di distanziamento (vedi Manuale Operativo).

### **2. Organizzazione dell'orario di allenamento**

Al fine di ridurre il contatto sociale nell'ambiente dove si svolgono le attività di allenamento vanno adottate soluzioni organizzative che riguardano la riduzione del numero di atleti per sessione e l'articolazione dell'orario di allenamento: a titolo esemplificativo **si suggerisce** di prevedere per ogni sessione:

- arrivo presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento;
- 45-60 minuti di allenamento;
- uscita dalla struttura da 5 a 10 minuti dopo la fine dell'allenamento;
- almeno 15 minuti di intervallo tra la fine di una sessione di allenamento e l'inizio della successiva per evitare a gruppi diversi di incrociarsi.

Si raccomanda di garantire che gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni lascino la struttura sportiva subito dopo l'espletamento delle verifiche previste all'accesso (vedi Manuale Operativo) e non vi facciano ritorno che 5 minuti prima della fine della sessione di allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza.

### **3. Misure preventive per la conduzione dell'allenamento e l'accesso al Dojo**

I vincoli sanitari in atto consentono **esclusivamente** lo svolgimento di attività individuali nel rispetto rigoroso delle norme di distanziamento sociale, prescrivendo l'uso obbligatorio della mascherina e l'osservanza scrupolosa delle raccomandazioni anti-contagio. In particolare è dovere del tecnico incaricato:

- garantire il rispetto delle distanze di sicurezza (vedi note precedenti);
- garantire che tutti gli atleti indossino la mascherina, che rispettino le raccomandazioni anti-contagio, le norme di igiene respiratoria e le abituali indicazioni igienico-sanitarie per l'accesso al tatami;
- limitare il numero di atleti per sessione (gruppo ridotto, chiuso e stabile);
- pianificare l'allenamento in conformità alle norme sanitarie in vigore (si veda successivo);
- preparare le attrezzature necessarie a ciascuna sessione in prossimità di ogni postazione, prima dell'inizio della seduta, ricordando che l'uso di ogni attrezzo/macchinario è **esclusivamente individuale**;
- garantire che l'accesso al tatami e l'uscita, agli spogliatoi (o analoghi) avvengano conformemente alle indicazioni previste (vedi manuale operativo).

In particolare si raccomanda di verificare che gli atleti:

- seguano sempre i percorsi obbligati nel rispetto della distanza di sicurezza;
- rispettino le distanze di sicurezza negli spazi comuni;
- non giungano all'allenamento indossando il *Keikogi* e/o *Judogi* o, se questo avviene, abbiano indossato sopra di esso indumenti di copertura durante il viaggio;
- igienizzino mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che accedono o lasciano il tatami;
- indossino sempre la mascherina (ad eccezione di quando l'uso durante l'allenamento sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico);
- abbiano a disposizione un "*kit sanitario per l'allenamento*" es. composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.;
- siano informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento;
- utilizzino esclusivamente le attrezzature loro assegnate;
- siano sempre in buona salute.

#### **4. Indicazioni tecniche generali per la conduzione dell'allenamento**

Nella conduzione della sessione dell'allenamento si consiglia di:

- assegnare un'area numerata per atleta prima dell'inizio allenamento (vedi **Esempio 1** e **Esempio 2**);
- invitare gli atleti a raggiungere individualmente il proprio spazio nel rispetto delle distanze di sicurezza e a restarvi fino al termine della sessione (tale postazione sarà destinata sempre allo stesso atleta per tutto il ciclo di allenamenti);
- fare presente che la possibilità di lasciare il tatami / area di allenamento prima della fine dell'allenamento sia un'eccezione riservata a casi di urgente e improcrastinabile necessità e che questo vada fatto nel rispetto delle norme di distanziamento, seguendo i percorsi obbligati, igienizzando mani e piedi prima di scendere dal tatami / area di allenamento e prima di risalirvi;
- una volta che tutti gli atleti hanno raggiunto il proprio spazio, omettere il saluto in linea secondo il cerimoniale tradizionale, ma eseguire il saluto restando nell'area assegnata; la stessa indicazione vale per il saluto di fine allenamento;
- individuare una postazione per sé stessi, limitando al minimo gli spostamenti sul tatami.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esercizi che è possibile utilizzare per la pianificazione dell'allenamento adattato alle norme di sicurezza in vigore:

- esercizi di preatletismo, corsa sul posto, coordinazione, mobilità articolare;
- preparazione fisica generale individuale a corpo libero o con macchine ad uso personale;
- Uchikomi individuale alternando il ruolo Tori / Uke in movimenti di tecniche o Kata per il perfezionamento delle posizioni, degli equilibri, delle distanze e del gesto tecnico;
- esercizi individuali per le abilità tecnico-motorie di base;
- ukemi, posizioni, squilibri;
- abilità tecnico-motorie di base del Tachi-Waza e del Ne-Waza;
- attività individuali di approfondimento e automatizzazione della tecnica, a corpo libero o con attrezzi (per es. manichini, elastici\*, corde, ecc.);
- Tendoku-Renshu e Uchikomi con attrezzi (per es. manichini, elastici\*, corde, ecc.);
- Uchikomi individuale finalizzato allo studio con e delle armi;
- Tutta la parte di esercitazione individuale riguardante l'uso di armi (bastone, spada, ecc.) in forma di kata o esercitazione ripetitiva allo scopo di perfezionamento tecnico e allenamento fisico, con eventuali esercizi a coppie, possono essere fatti con la "formula a specchio" dove i praticanti simulano, a una distanza superiore ai due metri, attacchi e difese.

*\* in caso di elastici, devono essere esclusivamente personali.*

## **Raccomandazioni per gli atleti**

### **1. Indicazioni generali**

- gli allenamenti si svolgono a porte chiuse;
- gli orari delle sessioni di allenamento devono essere rispettati in modo rigoroso. Per ogni sessione è necessario prevedere di arrivare presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento;
- gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni devono lasciare la struttura sportiva subito dopo l'espletamento delle verifiche previste all'accesso; gli accompagnatori possono fare ritorno 5 minuti prima della fine della sessione di allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza e nelle aree previste;
- l'accesso alla struttura sportiva è possibile solo indossando la mascherina dal momento dell'ingresso fino all'uscita avvenuta (salvo future disposizioni di legge);
- è fondamentale il rispetto delle norme relative al mantenimento delle distanze di sicurezza e al rispetto delle norme anti-contagio in vigore.

### **2. Applicazione delle misure di prevenzione al domicilio, in preparazione all'allenamento**

A titolo indicativo ma non esaustivo, al fine di riprendere l'attività di allenamento è necessario che l'atleta:

- non viva in una famiglia con un caso di COVID-19 segnalato da meno di 24 giorni;
- goda di buona salute generale;
- non viva con una persona fragile (i.e. anziano, paziente con malattia cardiaca o polmonare cronica, immunodeficienza, ecc.);
- se ha avuto il COVID-19, abbia un certificato medico che ne attesti la guarigione e confermi la possibilità di riprendere l'attività sportiva;
- se ha avuto sintomi sospetti per un'infezione da COVID-19 (febbre, raffreddore, tosse, dispnea, affaticamento, mialgie, ageusia, anosmia, diarrea, ecc.), non presenti sintomi da almeno 14 giorni.

**Per ulteriori dettagli, si rimanda alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria Competente.**

In preparazione alla seduta di allenamento è necessario per ogni atleta:

- mantenere un elevato standard di igiene personale (es. unghie tagliate, corretta igiene personale, abbigliamento pulito, ecc.);
- assicurare che l'abbigliamento tecnico sia lavato/igienizzato. Si consiglia, a tale proposito, di non indossare l'abbigliamento tecnico al proprio domicilio; se questo fosse inevitabile si raccomanda di indossare una tuta sopra;
- andare in bagno per evitare spostamenti durante la sessione di allenamento;
- preparare un "kit sanitario per l'allenamento" da portare al seguito composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, ciabatte, bottiglia d'acqua e una scheda con le informazioni di contatto in caso di emergenza durante l'allenamento. Tutto questo dovrà essere collocato all'interno di una borsa/zaino/busta sigillata destinato al solo uso sportivo.

### **3. Applicazione delle misure di prevenzione per l'allenamento**

Accedendo al Dojo / area di allenamento, appena prima e durante l'allenamento è necessario:

- indossare sempre la mascherina (ad eccezione di quando l'uso durante l'allenamento sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico);
- seguire sempre i percorsi obbligati nel rispetto della distanza di sicurezza;
- rispettare le distanze di sicurezza e minimizzare i tempi di permanenza negli spazi comuni, negli spogliatoi, nei bagni, ecc.;
- igienizzare mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che si accede o si lascia il tatami / area di allenamento;
- tenere a bordo tatami / area di allenamento un "kit sanitario per l'allenamento" ad es. composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.;
- informarsi circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento in particolare in relazione alle routine d'accesso al tatami / area di allenamento e alla suddivisione dello spazio in aree personali che non è possibile lasciare per l'intera durata della sessione;
- utilizzare esclusivamente le attrezzature assegnate dal tecnico;
- essere a conoscenza e rispettare in modo rigoroso le raccomandazioni anti-contagio e le norme di igiene respiratoria.

### **4. Applicazione delle misure di prevenzione al proprio domicilio, dopo l'allenamento**

Rientrati al proprio domicilio dopo la seduta di allenamento è necessario:

- effettuare la doccia se non è stata effettuata presso la struttura sportiva;
- lavare immediatamente l'abbigliamento tecnico in lavatrice;
- lavare e disinfettare il materiale utilizzato per l'allenamento (ciabatte, borracce, ecc.);
- provvedere a rifornire il proprio "kit sanitario per l'allenamento" (es. gel idroalcolico, fazzoletti, mascherina, ecc.).



# Lo Sport riparte in sicurezza

All'interno del sito è garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche:



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI DISPENSER DI GEL DISINFETTANTI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 METRO, PREFERIBILMENTE 2, IN CASO DI ATTIVITÀ METABOLICA A RIPOSO. AD ESEMPIO PER GLI UTENTI IN CASO DI ATTESA, RIPOSO E INOLTRE PER TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA ALL'ATTO MOTORIO, AL CARICO METABOLICO E ALLE ALTRE MISURE DI MITIGAZIONE DISPONIBILI



NON TOCCARSI MAI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SEGREZIONI RESPIRATORIE; SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE NELLA PIEGA INTERNA DEL GOMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI GLI INDUMENTI INDOSSATI PER L'ATTIVITÀ FISICA, MA RIPORLI IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, UNA VOLTA RIENTRATO A CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI INDUMENTI



BERE SEMPRE DA BICCHIERI MONOUSO O BOTTIGLIE PERSONALIZZATE



GETTARE SUBITO IN APPOSITI CONTENITORI I FAZZOLETTINI DI CARTA O ALTRI MATERIALI USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche:

VERRÀ MESSO A DISPOSIZIONE UN "SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI (ES. FAZZOLETTI MONOUSO, MASCHERINE/RESPIRATORI)



È VIETATO LO SCAMBIO TRA OPERATORI SPORTIVI E PERSONALE COMUNQUE PRESENTE NEL SITO SPORTIVO DI DISPOSITIVI (SMARTPHONE, TABLET, ECC.) E DI ATTREZZI SPORTIVI

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:



DI DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI PERSONALI E DI NON CONDIVIDERLI (BIORRACCE, FAZZOLETTI, ATTREZZI, ECC.)




DI ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE ALLA ATTIVITÀ CHE ANDRÀ A SVOLGERSI O IN MODO TALE DA UTILIZZARE SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI E MUNITI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI



DI NON TOCCARE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dall'Organismo Sportivo di riferimento





EMERGENZA  
COVID-19

## JUDO

---

### LE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE

---

CHECK LIST

INDICAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE

RACCOMANDAZIONI AGLI ATLETI



## Check-List

### 1. Gestione degli spazi

Gli spazi vanno rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale. Per gli spazi comuni, gli spogliatoi, i servizi igienici, ecc. va assicurata una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento evidenziato con segnaletica a terra (orizzontale).

Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei soggetti coinvolti, vanno assicurati orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.

- I requisiti sopra esposti sono stati assicurati per gli spazi comuni? SI  NO
- L'accesso agli spogliatoi è consentito? SI  NO
- In caso negativo, sono previste altre soluzioni per la preparazione degli atleti? SI  NO

Breve descrizione: .....

### 2. Organizzazione dell'orario di allenamento

Al fine di ridurre il contatto sociale nell'ambiente dove si svolge l'attività sportiva (allenamenti) vanno adottate soluzioni organizzative che riguardano l'articolazione dell'orario di allenamento.

L'articolazione dell'attività va ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di allenamento, evitando assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

- I requisiti sopra esposti sono stati assicurati? SI  NO

### 3. Misure preventive per l'allenamento

Spuntare "☑" le misure preventive assicurate:

- distanziamento di sicurezza (almeno **2 m** tra le persone durante l'allenamento e **8 m<sup>2</sup>** per ogni atleta);
- uso della mascherina (ad eccezione di quando l'uso durante l'allenamento sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico);
- numero limitato di atleti per sessione (gruppo ridotto, chiuso e stabile);
- raccomandazioni anti-contagio visibili, esposte e rese pubbliche;
- indicazioni igienico-sanitarie abituali, conosciute, applicate;
- disponibilità di igienizzanti e contenitori per i rifiuti;
- igienizzazione del tatami e cambio d'aria prima della seduta;
- allenamento a porte chiuse;
- programma di allenamento adattato alle norme sanitarie in vigore;
- preparazione dell'attrezzatura individuale necessaria per la sessione in prossimità di ogni postazione.

### 4. Applicazione delle misure preventive all'ingresso del DOJO

Spuntare "☑" le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo). In particolare, gli atleti:

- hanno seguito i percorsi obbligati verso gli spogliatoi o analogo spazio dedicato, nel rispetto della distanza di sicurezza (un collaboratore dovrà accompagnare gli atleti non autonomi);
- si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno **2 m** tra ogni occupante);
- hanno indossato le ciabatte;
- hanno indossato l'abbigliamento tecnico riponendo quanto precedentemente indossato nella propria borsa/zaino/busta sigillata;
- hanno collocato la borsa/zaino/busta sigillata in uno spazio personale dedicato o comunque a portata di mano;
- hanno seguito i percorsi obbligati verso la sala allenamento, lasciando le ciabatte ove indicato, igienizzando mani e piedi con il gel idroalcolico appena prima di salire sul tatami;
- indossano la mascherina;
- hanno a disposizione gel o prodotti sanitizzanti.

### **5. Applicazione delle misure preventive durante la sessione di allenamento**

Spuntare "☑" le misure preventive attuate dagli atleti:

- all'inizio della sessione gli atleti hanno raggiunto la propria postazione attraverso percorsi obbligati adeguatamente marcati e visibili nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- se prevista, hanno a disposizione l'attrezzatura individuale necessaria alla seduta d'allenamento, in prossimità della propria postazione;
- sono stati informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento, in particolare quelle relative all'igiene e al distanziamento sociale;
- in caso di urgente e improcrastinabile necessità di lasciare il tatami prima della fine dell'allenamento, hanno rispettato le norme di distanziamento, seguito i percorsi obbligati, igienizzato mani e piedi prima di scendere dal tatami e prima di risalirvi;
- alla fine della sessione, hanno lasciato la propria postazione rispettando le distanze di sicurezza, a bordo tatami hanno igienizzato mani e piedi con la soluzione idroalcolica, hanno recuperato i propri effetti personali e hanno indossato le ciabatte e la mascherina per lasciare la sala d'allenamento.


### **6. Applicazione delle misure preventive dalla fine dell'allenamento all'uscita dalla struttura sportiva**

Spuntare "☑" le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo). In particolare, gli atleti:

- hanno lasciato il tatami seguendo i percorsi obbligati verso gli spogliatoi (o analogo spazio dedicato) nel rispetto della distanza di sicurezza (un collaboratore deve accompagnare gli atleti non autonomi);
- si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno **2 m** tra ogni occupante);
- hanno riposto l'abbigliamento tecnico nella propria borsa/zaino/busta sigillata;
- ove possibile o consentito, hanno effettuato la doccia nel rispetto delle distanze di almeno **2 m**;
- hanno indossato il proprio abbigliamento, le scarpe, la mascherina;
- hanno raggiunto l'uscita seguendo i percorsi obbligati e hanno igienizzato nuovamente le mani con il gel idroalcolico;
- hanno gettato eventuali rifiuti negli appositi contenitori.

## 7. Organizzazione del tatami / area di allenamento

### Esempio 1



Tatami 8x12 mt  
Atleti 12

distanza laterale 2 mt

distanza frontale 4 mt

Data allenamento: \_\_\_\_\_


Nominativo IT: \_\_\_\_\_

Orario (dalle/ alle): \_\_\_\_\_

Tipo corso: \_\_\_\_\_

N°	Nominativo Atleta	Eventuali problematiche o comportamenti non corretti
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Si raccomanda la compilazione per ogni "seduta di allenamento" e la conservazione a cura dell'Organizzazione Sportiva; salvo eventuali altre diverse modalità adottate (es. registri di presenza, ecc.) di registrazione.



## Esempio 2

Tatami 10x10 mt

Atleti 12

distanza laterale 2 mt

distanza frontale 4 mt

Data allenamento: \_\_\_\_\_

Nominativo IT: \_\_\_\_\_

Orario (dalle/ alle): \_\_\_\_\_

Tipo corso: \_\_\_\_\_

N°	Nominativo Atleta	Eventuali problematiche o comportamenti non corretti
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

*Si raccomanda la compilazione per ogni "seduta di allenamento" e la conservazione a cura dell'Organizzazione Sportiva; salvo eventuali altre diverse modalità adottate (es. registri di presenza, ecc.) di registrazione.*

## Indicazioni Tecnico Organizzative

### **1. Gestione degli spazi**

Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dal Dojo laddove possibile vanno previsti percorsi d'entrata e di uscita dedicati, segnalati in modo visibile (vedi Manuale Operativo).

Gli spazi vanno rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale, assicurando la turnazione nella fruizione ed un ridotto tempo di permanenza negli spazi comuni:

- **SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI:** suddividere la superficie in modo visibile in postazioni destinate a ciascun atleta per spogliarsi e rivestirsi, garantendo almeno **2 m** di distanza tra atleti. Qualora non fosse consentito l'uso degli spogliatoi, si consiglia di allestire degli spazi temporanei adibiti alla preparazione degli atleti, rispettando le medesime indicazioni.
- **TATAMI:** suddividere la superficie in modo visibile in postazioni di almeno **8 m<sup>2</sup>** per ogni atleta, con almeno **2 m** di distanza tra due atleti (vedi **Esempio 1** ed **Esempio 2**).
- **AREA DI ACCESSO AL TATAMI:** se possibile, organizzare un'eventuale area di attesa breve per l'accesso al tatami, garantendo il rispetto delle regole di distanziamento (vedi Manuale Operativo).

### **2. Organizzazione dell'orario di allenamento**

Al fine di ridurre il contatto sociale nell'ambiente dove si svolgono le attività di allenamento vanno adottate soluzioni organizzative che riguardano la riduzione del numero di atleti per sessione e l'articolazione dell'orario di allenamento: a titolo esemplificativo **si suggerisce** di prevedere per ogni sessione:

- arrivo presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento;
- 45-60 minuti di allenamento;
- uscita dalla struttura da 5 a 10 minuti dopo la fine dell'allenamento;
- almeno 15 minuti di intervallo tra la fine di una sessione di allenamento e l'inizio della successiva per evitare a gruppi diversi di incrociarsi.

Si raccomanda di garantire che gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni lascino la struttura sportiva subito dopo l'espletamento delle verifiche previste all'accesso (vedi Manuale Operativo) e non vi facciano ritorno che 5 minuti prima della fine della sessione di allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza.

### **3. Misure preventive per la conduzione dell'allenamento e l'accesso al Dojo**

I vincoli sanitari in atto consentono **esclusivamente** lo svolgimento di attività individuali nel rispetto rigoroso delle norme di distanziamento sociale e nell'osservanza scrupolosa delle raccomandazioni anti-contagio. In particolare è dovere del tecnico incaricato:

- garantire il rispetto delle distanze di sicurezza (vedi note precedenti);
- garantire che tutti gli atleti indossino la mascherina, che rispettino le raccomandazioni anti-contagio, le norme di igiene respiratoria e le abituali indicazioni igienico-sanitarie per l'accesso al tatami;
- limitare il numero di atleti per sessione (gruppo ridotto, chiuso e stabile);
- pianificare l'allenamento in conformità alle norme sanitarie in vigore (si veda successivo);
- preparare le attrezzature necessarie a ciascuna sessione in prossimità di ogni postazione, prima dell'inizio della seduta, ricordando che l'uso di ogni attrezzo/macchinario è **esclusivamente individuale**;
- garantire che l'accesso al tatami e l'uscita, agli spogliatoi (o analoghi) avvengano conformemente alle indicazioni previste (vedi manuale operativo).

In particolare si raccomanda di verificare che gli atleti:

- seguano sempre i percorsi obbligati nel rispetto della distanza di sicurezza;
- rispettino le distanze di sicurezza negli spazi comuni;
- non giungano all'allenamento indossando il judogi o, se questo avviene, abbiano indossato sopra di esso indumenti di copertura durante il viaggio;
- igienizzino mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che accedono o lasciano il tatami;
- indossino sempre la mascherina (ad eccezione di quando l'uso durante l'allenamento sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico);
- abbiano a disposizione un "*kit sanitario per l'allenamento*" es. composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.;
- siano informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento;
- utilizzino esclusivamente le attrezzature loro assegnate;
- siano sempre in buona salute.

#### **4. Indicazioni tecniche generali per la conduzione dell'allenamento**

Nella conduzione della sessione dell'allenamento si consiglia di:

- assegnare un'area numerata per atleta prima dell'inizio allenamento (vedi **Esempio 1** e **Esempio 2**);
- invitare gli atleti a raggiungere individualmente il proprio spazio nel rispetto delle distanze di sicurezza e a restarvi fino al termine della sessione (tale postazione sarà destinata sempre allo stesso atleta per tutto il ciclo di allenamenti);
- fare presente che la possibilità di lasciare il tatami prima della fine dell'allenamento sia un'eccezione riservata a casi di urgente e improcrastinabile necessità e che questo vada fatto nel rispetto delle norme di distanziamento, seguendo i percorsi obbligati, igienizzando mani e piedi prima di scendere dal tatami e prima di risalirvi;
- una volta che tutti gli atleti hanno raggiunto il proprio spazio, omettere il saluto in linea secondo il cerimoniale tradizionale, ma eseguire il saluto restando nell'area assegnata; la stessa indicazione vale per il saluto di fine allenamento;
- individuare una postazione per sé stessi, limitando al minimo gli spostamenti sul tatami.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcuni esercizi che è possibile utilizzare per la pianificazione dell'allenamento adattato alle norme di sicurezza in vigore:

- esercizi di preatletismo, corsa sul posto, coordinazione, mobilità articolare;
- preparazione fisica generale individuale a corpo libero o con macchine ad uso personale;
- esercizi individuali per le abilità tecnico-motorie di base;
- ukemi, posizioni, squilibri;
- abilità tecnico-motorie di base del Tachi-Waza e del Ne-Waza;
- attività individuali di approfondimento e automatizzazione della tecnica, a corpo libero o con attrezzi (per es. manichini, elastici\*, corde, ecc.);
- Tendoku-Renshu e Uchikomi con attrezzi (per es. manichini, elastici\*, corde, ecc.);
- Relativamente all'attività specifica per il Kata si suggerisce inoltre l'esercitazione all'uso delle armi (bastone, spada, ecc.) in forma di kata o esercitazione ripetitiva allo scopo di perfezionamento tecnico e allenamento fisico, sia da svolgere individualmente, sia a coppie, con la formula "a specchio" in cui i praticanti simulano attacchi e difese ad una distanza superiore a 2 metri;
- Ecc.

*\* in caso di elastici, devono essere esclusivamente personali.*

## **Raccomandazioni per gli Atleti**

### **1. Indicazioni generali**

- gli allenamenti si svolgono a porte chiuse;
- gli orari delle sessioni di allenamento devono essere rispettati in modo rigoroso. Per ogni sessione è necessario prevedere di arrivare presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento;
- gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni devono lasciare la struttura sportiva subito dopo l'espletamento delle verifiche previste all'accesso; gli accompagnatori possono fare ritorno 5 minuti prima della fine della sessione di allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza e nelle aree previste;
- l'accesso alla struttura sportiva è possibile solo indossando la mascherina dal momento dell'ingresso fino all'uscita avvenuta (salvo future disposizioni di legge);
- è fondamentale il rispetto delle norme relative al mantenimento delle distanze di sicurezza e al rispetto delle norme anti-contagio in vigore.

### **2. Applicazione delle misure di prevenzione al domicilio, in preparazione all'allenamento**

A titolo indicativo ma non esaustivo, al fine di riprendere l'attività di allenamento è necessario che l'atleta:

- non viva in una famiglia con un caso di COVID-19 segnalato da meno di 24 giorni;
- goda di buona salute generale;
- non viva con una persona fragile (i.e. anziano, paziente con malattia cardiaca o polmonare cronica, immunodeficienza, ecc.);
- se ha avuto il COVID-19, abbia un certificato medico che ne attesti la guarigione e confermi la possibilità di riprendere l'attività sportiva;
- se ha avuto sintomi sospetti per un'infezione da COVID-19 (febbre, raffreddore, tosse, dispnea, affaticamento, mialgie, ageusia, anosmia, diarrea, ecc.), non presenti sintomi da almeno 14 giorni.

**Per ulteriori dettagli, si rimanda alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria Competente.**

In preparazione alla seduta di allenamento è necessario per ogni atleta:

- mantenere un elevato standard di igiene personale (es. unghie tagliate, corretta igiene personale, abbigliamento pulito, ecc.);
- assicurare che l'abbigliamento tecnico sia lavato/igienizzato. Si consiglia, a tale proposito, di non indossare l'abbigliamento tecnico al proprio domicilio; se questo fosse inevitabile si raccomanda di indossare una tuta sopra;
- andare in bagno per evitare spostamenti durante la sessione di allenamento;
- preparare un "kit sanitario per l'allenamento" da portare al seguito composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, ciabatte, bottiglia d'acqua e una scheda con le informazioni di contatto in caso di emergenza durante l'allenamento. Tutto questo dovrà essere collocato all'interno di una borsa/zaino/busta sigillata destinato al solo uso sportivo.

### **3. Applicazione delle misure di prevenzione per l'allenamento**

Accedendo al Dojo / area di allenamento, appena prima e durante l'allenamento è necessario:

- indossare sempre la mascherina (ad eccezione di quando l'uso durante l'allenamento sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico);
- seguire sempre i percorsi obbligati nel rispetto della distanza di sicurezza;
- rispettare le distanze di sicurezza e minimizzare i tempi di permanenza negli spazi comuni, negli spogliatoi, nei bagni, ecc.;
- igienizzare mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che si accede o si lascia il tatami / area di allenamento;
- tenere a bordo tatami / area di allenamento un "kit sanitario per l'allenamento" ad es. composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.;
- informarsi circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento in particolare in relazione alle routine d'accesso al tatami / area di allenamento e alla suddivisione dello spazio in aree personali che non è possibile lasciare per l'intera durata della sessione;
- utilizzare esclusivamente le attrezzature assegnate dal tecnico;
- essere a conoscenza e rispettare in modo rigoroso le raccomandazioni anti-contagio e le norme di igiene respiratoria.

### **4. Applicazione delle misure di prevenzione al proprio domicilio, dopo l'allenamento**

Rientrati al proprio domicilio dopo la seduta di allenamento è necessario:

- effettuare la doccia se non è stata effettuata presso la struttura sportiva;
- lavare immediatamente l'abbigliamento tecnico in lavatrice;
- lavare e disinfettare il materiale utilizzato per l'allenamento (ciabatte, borracce, ecc.);
- provvedere a rifornire il proprio "kit sanitario per l'allenamento" (es. gel idroalcolico, fazzoletti, mascherina, ecc.).



# Lo Sport riparte in sicurezza

All'interno del sito è garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche:



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI DISPENSER DI GEL DISINFETTANTI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 METRO, PREFERIBILMENTE 2, IN CASO DI ATTIVITÀ METABOLICA A RIPOSO, AD ESEMPIO PER GLI UTENTI IN CASO DI ATTESA, RIPOSO E INOLTRE PER TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEQUATA ALL'ATTO MOTORIO, AL CARICO METABOLICO E ALLE ALTRE MISURE DI MITIGAZIONE DISPONIBILI



NON TOCCARSI MAI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE; SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE NELLA PIEGA INTERNA DEL COMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI GLI INDUMENTI INDOSSATI PER L'ATTIVITÀ FISICA, MA RIPORLI IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, UNA VOLTA RIENTRATO A CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI INDUMENTI




BERE SEMPRE DA BICCHIERI MONOUSO O BOTTIGLIE PERSONALIZZATE



GETTARE SUBITO IN APPOSITI CONTENITORI I FAZZOLETTINI DI CARTA O ALTRI MATERIALI USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche:

VERRÀ MESSO A DISPOSIZIONE UN "SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI (ES. FAZZOLETTI MONOUSO, MASCHERINE/RESPIRATORI)



È VIETATO LO SCAMBIO TRA OPERATORI SPORTIVI E PERSONALE COMUNQUE PRESENTE NEL SITO SPORTIVO DI DISPOSITIVI (SMARTPHONE, TABLET, ECC.) E DI ATTREZZI SPORTIVI

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:



DI DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI PERSONALI E DI NON CONDIVIDERLI (BORRACCHE, FAZZOLETTI, ATTREZZI, ECC.)




DI ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE ALLA ATTIVITÀ CHE ANDRÀ A SVOLGERSI IN MODO TALE DA UTILIZZARE SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI E MUNITI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI



DI NON TOCCARE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dall'Organismo Sportivo di riferimento







# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante « Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2020, n. 126;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visti i verbali n. 64, 65, 66, 67, 68 e 69, di cui alle sedute del 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 maggio 2020 nonché i verbali n. 71, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 82, 84 e 87 di cui alle sedute 12, 14, 15, 18, 19, 21, 25 e 28

maggio e del 3 e 8 giugno 2020 del comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11 giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome

Decreta:

## **Art. 1**

### **Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- e) a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;
- f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020;
- g) a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;
- h) le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10;
- i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Roma, **11 GIU. 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Conte", written over the printed text of the President of the Council of Ministers.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Speranza", written over the printed text of the Minister of Health.



## Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 566

Del 12/06/2020

---

Identificativo Atto n. 2766

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

L'atto si compone di 84 pagine

di cui 76 pagine di allegati

parte integrante


## PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari o gestori di palestre, anche all'interno di altre attività/esercizi, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

- Predisporre una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all'ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti/utenti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell'Ordinanza.
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio, prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
  - almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
  - almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
- Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché,

prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.

- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.



EMERGENZA  
COVID-19

## JUDO

---

### LE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE

---

CHECK LIST  
INDICAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE  
RACCOMANDAZIONI AGLI ATLETI



## Check-List

### **1. Gestione degli spazi**

Gli spazi vanno rimodulati nell'ottica del distanziamento di sicurezza. Per gli spazi comuni, gli spogliatoi, i servizi igienici, ecc. va assicurata una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento evidenziato con segnaletica a terra (orizzontale).

Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei soggetti coinvolti, vanno assicurati orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.

- ! I requisiti sopra esposti sono stati assicurati per gli spazi comuni? **SI**  **NO**
- ! L'accesso agli spogliatoi è consentito? **SI**  **NO**
- ! In caso negativo, sono previste altre soluzioni per la preparazione degli atleti? **SI**  **NO**

Breve descrizione: .....

### **2. Organizzazione dell'orario di allenamento**

Al fine di ridurre il rischio di contatto nell'ambiente dove si svolge l'attività sportiva (allenamenti), l'articolazione dell'attività va ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento, riducendo il numero di presenze in contemporanea, evitando assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

- ! I requisiti sopra esposti sono assicurati? **SI**  **NO**

### **3. Misure preventive per l'allenamento**

Spuntare "" le misure preventive assicurate:

- è obbligatorio l'uso della mascherina all'arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;
- il distanziamento di sicurezza deve garantire almeno 2 m tra le coppie durante l'allenamento e 16 m<sup>2</sup> per ogni coppia. Nel caso di lavoro in solitario, almeno 2 m di distanza tra ciascun atleta e almeno 8 m<sup>2</sup> per atleta;
- numero limitato di coppie per sessione (gruppo ridotto, chiuso e stabile. Coppie fisse);
- raccomandazioni anti-contagio visibili, esposte e rese pubbliche;
- indicazioni igienico-sanitarie abituali, conosciute, applicate;
- disponibilità di igienizzanti e contenitori per i rifiuti;
- igienizzazione del tatami e cambio d'aria prima della seduta;
- allenamento a porte chiuse;
- programma di allenamento adattato alle norme sanitarie in vigore;
- preparazione dell'attrezzatura necessaria per la sessione in prossimità di ogni postazione e per ogni coppia;
- è stato predisposto e compilato il "**registro delle presenze**".

### **4. Applicazione delle misure preventive all'ingresso del DOJO**

Spuntare "" le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo).

In particolare, gli atleti:

- hanno seguito i percorsi obbligati verso gli spogliatoi o analogo spazio dedicato, nel rispetto della distanza di sicurezza (un collaboratore dovrà accompagnare gli atleti non autonomi);
- si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno **1 m** tra ogni occupante);
- hanno indossato le ciabatte;
- hanno indossato l'abbigliamento tecnico riponendo quanto precedentemente indossato nella propria borsa/zaino/busta sigillata;
- hanno collocato la borsa/zaino/busta sigillata in uno spazio personale dedicato o comunque a portata di mano;
- hanno seguito i percorsi obbligati verso la sala allenamento, lasciando le ciabatte ove indicato, igienizzando mani e piedi con il gel idroalcolico appena prima di salire sul tatami;
- indossano la mascherina durante gli spostamenti nel centro sportivo;
- hanno a disposizione gel o prodotti sanitizzanti.

## **5. Applicazione delle misure preventive durante la sessione di allenamento**

Spuntare "☑" le misure preventive attuate dagli atleti:

- all'inizio della sessione gli atleti hanno raggiunto la postazione riservata alla coppia attraverso percorsi obbligati adeguatamente marcati e visibili nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- se prevista, hanno a disposizione l'attrezzatura necessaria alla seduta d'allenamento, in prossimità della postazione di ciascuna copia;
- sono stati informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento, in particolare quelle relative all'igiene e alle misure di sicurezza "anti covid";
- in caso di urgente e improcrastinabile necessità di lasciare il tatami prima della fine dell'allenamento, hanno rispettato le norme di distanziamento, seguito i percorsi obbligati, igienizzato mani e piedi prima di scendere dal tatami e/o prima di risalirvi;
- alla fine della sessione, hanno lasciato la propria postazione rispettando le distanze di sicurezza, a bordo tatami hanno igienizzato mani e piedi con la soluzione idroalcolica, hanno recuperato i propri effetti personali e hanno indossato le ciabatte e la mascherina per lasciare la sala d'allenamento.

## **6. Applicazione delle misure preventive dalla fine dell'allenamento all'uscita dalla struttura sportiva**

Spuntare "☑" le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo).


In particolare, gli atleti:

- hanno lasciato il tatami seguendo i percorsi obbligati verso gli spogliatoi (o analogo spazio dedicato) nel rispetto della distanza di sicurezza (un collaboratore deve accompagnare gli atleti non autonomi);
- si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno **1 m** tra ogni occupante);
- hanno riposto l'abbigliamento tecnico nella propria borsa/zaino/busta sigillata;
- ove possibile o consentito, hanno effettuato la doccia nel rispetto delle distanze di almeno **1 m**;
- hanno indossato il proprio abbigliamento, le scarpe, la mascherina;
- hanno raggiunto l'uscita seguendo i percorsi obbligati e hanno igienizzato nuovamente le mani con il gel idroalcolico;
- hanno gettato eventuali rifiuti negli appositi contenitori;
- indossano la mascherina durante gli spostamenti nel centro sportivo, salvo differenti disposizioni nazionali e/o regionali.

## 7. Organizzazione del tatami / area di allenamento

### Esempio 1 Lavoro in coppia

Tatami 8x12 mt  
Atleti 12 (6 coppie)  
distanza laterale 2 mt  
distanza frontale 4 mt



Data allenamento: \_\_\_\_\_ Nominativo IT: \_\_\_\_\_

Orario (dalle/ alle): \_\_\_\_\_ Tipo corso: \_\_\_\_\_

N°	Nominativo Atleti coppia		Eventuali problematiche o comportamenti non corretti
	Atleta 1	Atleta 2	
1			
2			
3			
4			
5			
6			


Si raccomanda la compilazione per ogni "seduta di allenamento" e la conservazione **per almeno 14 giorni** a cura dell'Organizzazione Sportiva; salvo eventuali altre diverse modalità adottate (es. registri di presenza, ecc.) di registrazione.

## Esempio 2 Lavoro singolo

Tatami 10x10 mt  
Atleti 12

distanza laterale 2 mt

distanza frontale 4 mt



Data allenamento: \_\_\_\_\_ Nominativo IT: \_\_\_\_\_

Orario (dalle/ alle): \_\_\_\_\_ Tipo corso: \_\_\_\_\_

N°	Nominativo Atleta	Eventuali problematiche o comportamenti non corretti
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

*Si raccomanda la compilazione per ogni "seduta di allenamento" e la conservazione per almeno 14 giorni a cura dell'Organizzazione Sportiva; salvo eventuali altre diverse modalità adottate (es. registri di presenza, ecc.) di registrazione.*

## Indicazioni Tecnico Organizzative

### **1. Gestione degli spazi**

Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dal Dojo laddove possibile vanno previsti percorsi d'entrata e di uscita dedicati, segnalati in modo visibile (vedi Manuale Operativo).

Gli spazi vanno rimodulati nell'ottica del distanziamento di sicurezza, assicurando la turnazione nella fruizione ed un ridotto tempo di permanenza negli spazi comuni:

- ! **SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI:** suddividere la superficie in modo visibile in postazioni destinate a ciascun atleta per spogliarsi e rivestirsi, garantendo almeno **1 m** di distanza tra atleti. Qualora non fosse consentito l'uso degli spogliatoi, si consiglia di allestire degli spazi temporanei adibiti alla preparazione degli atleti, rispettando le medesime indicazioni.
- ! **TATAMI:** suddividere la superficie in modo visibile in postazioni di almeno **8 m<sup>2</sup>** per ogni atleta e/o **16m<sup>2</sup>** per ogni coppia, con almeno **2 m** di distanza tra due postazioni (vedi **Esempio 1** o **Esempio 2**).
- ! **AREA DI ACCESSO AL TATAMI:** se possibile, organizzare un'eventuale area di attesa breve per l'accesso al tatami, garantendo il rispetto delle regole di distanziamento (vedi Manuale Operativo).

### **2. Organizzazione dell'orario di allenamento**

Al fine di ridurre il contatto sociale nell'ambiente dove si svolgono le attività di allenamento vanno adottate soluzioni organizzative che riguardano la riduzione del numero di atleti per sessione e l'articolazione dell'orario di allenamento: a titolo esemplificativo **si suggerisce** di prevedere per ogni sessione:

- ! arrivo presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento;
- ! 45-60 minuti di allenamento;
- ! uscita dalla struttura da 5 a 10 minuti dopo la fine dell'allenamento;
- ! almeno 15 minuti di intervallo tra la fine di una sessione di allenamento e l'inizio della successiva per evitare a gruppi diversi di incrociarsi.

Si raccomanda di garantire che gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni lascino la struttura sportiva subito dopo l'espletamento delle verifiche previste all'accesso (vedi Manuale Operativo) e non vi facciano ritorno che 5 minuti prima della fine della sessione di allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza.

### **3. Misure preventive per la conduzione dell'allenamento e l'accesso al Dojo**

I vincoli sanitari in atto consentono lo svolgimento di attività individuali e a coppie **fisse e stabili nel tempo** nel rispetto delle norme di sicurezza, prescrivendo l'osservanza scrupolosa delle raccomandazioni anti-contagio; l'uso della mascherina resta obbligatorio all'arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa, salvo differenti disposizioni nazionali e/o regionali.

In particolare è dovere del tecnico incaricato:

- ! garantire il rispetto delle distanze di sicurezza (vedi note precedenti);
- ! garantire che tutti gli atleti rispettino le raccomandazioni anti-contagio, le norme di igiene respiratoria e le abituali indicazioni igienico-sanitarie per l'accesso al tatami;
- ! limitare il numero di atleti/coppie per sessione (gruppo ridotto, chiuso e stabile);
- ! pianificare l'allenamento in conformità alle norme sanitarie in vigore (si veda successivo);
- ! preparare le attrezzature necessarie a ciascuna sessione in prossimità di ogni postazione, prima dell'inizio della seduta, ricordando che l'uso di ogni attrezzo/macchinario è limitato alla sola coppia fissa a cui l'attrezzatura è stata assegnata;
- ! garantire che l'accesso al tatami e l'uscita, agli spogliatoi (o analoghi) avvengano conformemente alle indicazioni previste (vedi manuale operativo).

In particolare si raccomanda di verificare che gli atleti:

- ! seguano sempre i percorsi obbligati e rispettino le distanze di sicurezza negli spazi comuni;
- ! non giungano all'allenamento indossando il judogi o, se questo avviene, abbiano indossato sopra di esso indumenti di copertura durante il viaggio;
- ! igienizzino mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che accedono o lasciano il tatami;
- ! indossino la mascherina se e quando previsto (vedi note precedenti);
- ! abbiano a disposizione un "*kit sanitario per l'allenamento*" es. composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.;
- ! siano informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento;
- ! utilizzino esclusivamente le attrezzature loro assegnate;
- ! siano sempre in buona salute.

È infine necessario predisporre un "registro delle presenze" da conservare per almeno 14 giorni, sul quale devono essere annotate le coppie degli atleti coinvolti nel contatto, il tecnico, la data e la durata dell'attività.

#### **4. Indicazioni tecniche generali per la conduzione dell'allenamento**

Nella conduzione della sessione dell'allenamento si consiglia di:

- ! assegnare un'area numerata per atleta/coppia prima dell'inizio allenamento (vedi **Esempio 1** e **Esempio 2**);
- ! invitare gli atleti a raggiungere individualmente il proprio spazio nel rispetto delle distanze di sicurezza e a restarvi fino al termine della sessione (tale postazione sarà destinata sempre allo stesso atleta/coppia per tutto il ciclo di allenamenti);
- ! fare presente che la possibilità di lasciare il tatami prima della fine dell'allenamento sia un'eccezione riservata a casi di urgente e improcrastinabile necessità e che questo vada fatto nel rispetto delle norme di distanziamento, seguendo i percorsi obbligati, igienizzando mani e piedi prima di scendere dal tatami e prima di risalirvi;
- ! una volta che tutti gli atleti hanno raggiunto il proprio spazio, omettere il saluto in linea secondo il cerimoniale tradizionale, ma eseguire il saluto restando nell'area assegnata a ciascuna coppia; la stessa indicazione vale per il saluto di fine allenamento;
- ! individuare una postazione per sé stessi, limitando al minimo gli spostamenti sul tatami.

## **Raccomandazioni per gli Atleti**

### **1. Indicazioni generali**

- ! gli allenamenti si svolgono a porte chiuse;
- ! gli orari delle sessioni di allenamento devono essere rispettati in modo rigoroso. Per ogni sessione è necessario prevedere di arrivare presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento;
- ! gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni devono lasciare la struttura sportiva subito dopo l'espletamento delle verifiche previste all'accesso; gli accompagnatori possono fare ritorno 5 minuti prima della fine della sessione di allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza e nelle aree previste;
- ! l'accesso alla struttura sportiva è possibile solo indossando la mascherina dal momento dell'ingresso fino all'uscita avvenuta (salvo differenti disposizioni nazionali e/o regionali);
- ! è fondamentale il rispetto delle norme relative al mantenimento delle distanze di sicurezza e al rispetto delle norme anti-contagio in vigore.

### **2. Applicazione delle misure di prevenzione al domicilio, in preparazione all'allenamento**

A titolo indicativo ma non esaustivo, al fine di riprendere l'attività di allenamento è necessario che l'atleta:

- ! non viva in una famiglia con un caso di COVID-19 segnalato da meno di 24 giorni;
- ! goda di buona salute generale;
- ! non viva con una persona fragile (i.e. anziano, paziente con malattia cardiaca o polmonare cronica, immunodeficienza, ecc.);
- ! se ha avuto il COVID-19, abbia un certificato medico che ne attesti la guarigione e confermi la possibilità di riprendere l'attività sportiva;
- ! se ha avuto sintomi sospetti per un'infezione da COVID-19 (febbre, raffreddore, tosse, dispnea, affaticamento, mialgie, ageusia, anosmia, diarrea, ecc.), non presenti sintomi da almeno 14 giorni.

**Per ulteriori dettagli, si rimanda alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria Competente.**

In preparazione alla seduta di allenamento è necessario per ogni atleta:

- ! mantenere un elevato standard di igiene personale (es. unghie tagliate, corretta igiene personale, abbigliamento pulito, ecc.);
- ! assicurare che l'abbigliamento tecnico sia lavato/igienizzato. Si consiglia, a tale proposito, di non indossare l'abbigliamento tecnico al proprio domicilio; se questo fosse inevitabile si raccomanda di indossare una tuta sopra;
- ! andare in bagno per evitare spostamenti durante la sessione di allenamento;
- ! preparare un "kit sanitario per l'allenamento" da portare al seguito composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, ciabatte, bottiglia d'acqua e una scheda con le informazioni di contatto in caso di emergenza durante l'allenamento. Tutto questo dovrà essere collocato all'interno di una borsa/zaino/busta sigillata destinato al solo uso sportivo.

### **3. Applicazione delle misure di prevenzione per l'allenamento**

Accedendo al Dojo / area di allenamento, appena prima e durante l'allenamento è necessario:

- ! è obbligatorio l'uso della mascherina all'arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;
- ! seguire sempre i percorsi obbligati nel rispetto della distanza di sicurezza;
- ! rispettare le distanze di sicurezza e minimizzare i tempi di permanenza negli spazi comuni, negli spogliatoi, nei bagni, ecc.;
- ! igienizzare mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che si accede o si lascia il tatami / area di allenamento;
- ! tenere a bordo tatami / area di allenamento un "kit sanitario per l'allenamento", composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.;
- ! informarsi circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento in particolare in relazione alle routine d'accesso al tatami / area di allenamento ed alla suddivisione dello spazio in aree personali e/o di coppia che non è possibile lasciare per l'intera durata della sessione;
- ! utilizzare esclusivamente le attrezzature assegnate dal tecnico;
- ! essere a conoscenza e rispettare in modo rigoroso le raccomandazioni anti-contagio e le norme di igiene respiratoria.

### **4. Applicazione delle misure di prevenzione al proprio domicilio, dopo l'allenamento**

Rientrati al proprio domicilio dopo la seduta di allenamento è necessario:

- ! effettuare la doccia se non è stata effettuata presso la struttura sportiva;
- ! lavare immediatamente l'abbigliamento tecnico in lavatrice;
- ! lavare e disinfettare il materiale utilizzato per l'allenamento (ciabatte, borracce, ecc.);
- ! provvedere a rifornire il proprio "kit sanitario per l'allenamento" (es. gel idroalcolico, fazzoletti, mascherina, ecc.).



Ufficio per lo sport  
Presidenza del  
Consiglio dei Ministri

# Lo Sport riparte in sicurezza

All'interno del sito è garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche:



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI DISPENSER DI GEL DISINFETTANTI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 METRO, PREFERIBILMENTE 2, IN CASO DI ATTIVITÀ METABOLICA A RIPOSO. AD ESEMPIO PER GLI UTENTI IN CASO DI ATTESA, RIPOSO E INOLTRE PER TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA ALL'ATTO MOTORIO, AL CARICO METABOLICO E ALLE ALTRE MISURE DI MITIGAZIONE DISPONIBILI



NON TOCCARSI MAI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE; SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE NELLA PIEGA INTERNA DEL GOMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI GLI INDUMENTI INDOSSATI PER L'ATTIVITÀ FISICA, MA RIPORLI IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, UNA VOLTA RIENTRATO A CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI INDUMENTI




BERE SEMPRE DA BICCHIERI MONOUSO O BOTTIGLIE PERSONALIZZATE



GETTARE SUBITO IN APPOSITI CONTENITORI I FAZZOLETTINI DI CARTA O ALTRI MATERIALI USATI (BEN SICILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche:

VERRÀ MESSO A DISPOSIZIONE UN "SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI (ES. FAZZOLETTI MONOUSO, MASCHERINE/RESPIRATORI)



È VIETATO LO SCAMBIO TRA OPERATORI SPORTIVI E PERSONALE COMUNQUE PRESENTE NEL SITO SPORTIVO DI DISPOSITIVI (SMARTPHONE, TABLET, ECC.) E DI ATTREZZI SPORTIVI

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:



DI DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI PERSONALI E DI NON CONDIVIDERLI (BORRACCE, FAZZOLETTI, ATTREZZI, ECC.)



DI ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE ALLA ATTIVITÀ CHE ANDRÀ A SVOLGERSI O IN MODO TALE DA UTILIZZARE SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI E MUNITI DI BUSTE SICILLANTI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI



DI NON TOCCARE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dall'Organismo Sportivo di riferimento



sport.governo.it

	<b>Linee Guida per la gestione del contatto - regioni</b>	Pagina 1 di 1
	<i>Di seguito un esempio di una possibile gestione del contatto tra Atleti nelle Regioni ove ciò è autorizzato</i>	Rev. 0 del 01/07/2020

Con riferimento al DPCM del 11 giugno 2020, (art. 1, comma 1, lett. g), che prevede lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, la FIJLKAM, nel ribadire l'esigenza di un approccio sempre cauto e prudentiale su questi temi, formula -ad integrazione del "Manuale Operativo per l'Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19 v.0", che costituisce ancora il protocollo di riferimento per lo svolgimento dell'attività federale- le seguenti Linee Guida di gestione del "contatto" tra Atleti in allenamento (applicabili nelle Regioni dove questo è consentito):

1. è obbligatorio l'uso della mascherina all'arrivo, presso l'impianto sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;
2. per ogni soggetto sportivo coinvolto, dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso all'impianto sportivo, in caso di temperatura >37,5°C. In tal caso il soggetto sportivo sarà invitato a rivolgersi al proprio medico e/o al Servizio Sanitario di riferimento;
3. è obbligatoria la tenuta di un "registro delle presenze" da conservare per almeno 14 giorni, che deve annotare le coppie degli Atleti coinvolti nel contatto, il Tecnico, la data e la durata dell'attività;
4. è obbligatorio l'accesso sull'area di allenamento con numero limitato di Atleti, per assicurare il rispetto di almeno 16m<sup>2</sup> per coppia (es. 6 coppie, quindi 12 Atleti, per 100 m<sup>2</sup> di tatami o di area di allenamento). Il lavoro a coppia, va assicurato sempre a "coppia fissa" per tutta la durata della seduta di allenamento. Le coppie stabilite, vanno poi mantenute stabili anche negli allenamenti successivi;
5. è obbligatoria la distanza di sicurezza di almeno 2 m tra le varie coppie durante l'allenamento.


Si precisa che le sopraindicate Linee Guida non sostituiscono in alcun modo le disposizioni delle Autorità Preposte, alle quali ogni singola Organizzazione Sportiva è tenuta al rispetto, e sono valide in funzione delle relative Ordinanze Regionali.

Sono indicazioni di indirizzo, che ogni singola SSD / ASD deve tradurre nell'ambito del proprio contesto, tenendo sempre conto anche di quanto riportato nel Manuale Operativo già pubblicato dalla FIJLKAM che, di fatto, recepisce le raccomandazioni contenute nelle Ordinanze Regionali.

In tal senso va rimarcato, comunque, che la responsabilità dell'attività svolta è sempre in capo al legale rappresentante della SSD / ASD compreso eventuale personale tecnico preposto per l'attività specifica.

Per ulteriori dettagli:

- <https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili>





## Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 579

Del 10/07/2020

---

Identificativo Atto n. 3227

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 2 pagine di allegati  
parte integrante



# Regione Lombardia

---

9 luglio 2020, la Regione Lombardia è classificata a basso rischio;

**RITENUTO** che sussistono le condizioni di compatibilità delle attività di cui alle predette linee d'indirizzo con la situazione epidemiologica regionale, in conformità alle previsioni del D.P.C.M. 11 giugno 2020;

## ORDINA

### Art. 1 (Sport di contatto, di squadra e individuale)

1. Lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 1 della presente ordinanza.

### Art. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data dell'11 luglio 2020 e sono efficaci fino al 31 luglio 2020.
2. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.
3. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all'emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

IL PRESIDENTE  
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## **Allegato 1**

### **NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2**

#### **LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI CONTATTO E SQUADRA**

Si riportano di seguito le principali misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 in ambito sportivo (allenamento, gara), ritenute necessarie per consentire la ripresa degli sport di contatto e squadra a partire dall'11 luglio 2020.

Per la declinazione rispetto alle specificità di ogni singola disciplina sportiva, si rimanda agli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni.

Tali misure potranno essere rimodulate in funzione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico.

- L'accesso alla sede dell'attività sportiva (sede dell'allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l'attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all'accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura  $> 37.5$  °C non sarà consentito l'accesso.

- Il registro dei presenti nella sede dell'attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.

Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:

- adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità;
- corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri);

- mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline;
- regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l'esercizio fisico;
- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti.

Infine, in merito al ricambio d'aria negli ambienti interni, in ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.


**Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative  
della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 14 luglio 2020**

**20/127/CR7ter-a/COV19**

**Nuovo coronavirus SARS-CoV-2**

**Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,  
Produttive e Ricreative**

Roma, 14 luglio 2020




## SCHEDE TECNICHE

- **RISTORAZIONE**
- **ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)**
- **ATTIVITÀ RICETTIVE**
- **SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO**
- **COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)**
- **UFFICI APERTI AL PUBBLICO**
- **PISCINE**
- **PALESTRE**
- **MANUTENZIONE DEL VERDE**
- **MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE**
- **ATTIVITÀ FISICA ALL'APERTO**
- **NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE**
- **INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO**
- **AREE GIOCHI PER BAMBINI**
- **CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI**
- **FORMAZIONE PROFESSIONALE**
- **CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO**
- **PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO**
- **SAGRE E FIERE LOCALI**
- **STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE**
- **PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE**
- **CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI**
- **SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE**
- **DISCOTECHES**

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione idroalcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).


Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".



## PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

- Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
  - almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
  - almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno ad esempio tra un turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di





Con riferimento al DPCM del 14 luglio 2020, che ha prorogato fino al 31 luglio la validità delle disposizioni già contenute nel DPCM dell'11 giugno scorso in merito alla pratica degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano autorizzato la ripresa, la Federazione ha preso atto del complessivo buon andamento delle misure di tutela indicate nella precedente versione delle Linee Guida emanate lo scorso 1° luglio, ferma restando l'esigenza di accertare la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica attuale nei rispettivi territori.

La FIJLKAM, quindi, nel ribadire l'opportunità di un approccio sempre cauto e prudentiale -ad integrazione del "Manuale Operativo per l'Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19 v.0" che costituisce ancora il protocollo di riferimento per lo svolgimento dell'attività federale- ha aggiornato le Linee Guida e le Raccomandazioni per la gestione del "contatto" tra Atleti in allenamento (applicabili nelle Regioni dove questo è consentito) nelle quali la novità rilevante è l'eliminazione dell'obbligo di allenamento in coppia fissa.

Pertanto le indicazioni sono le seguenti:


1. è obbligatorio l'uso della mascherina all'arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;
2. per ogni soggetto sportivo coinvolto, dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso all'impianto sportivo, in caso di temperatura  $>37,5^{\circ}\text{C}$ , in tal caso il soggetto sportivo sarà invitato a rivolgersi al proprio medico e/o al Servizio Sanitario di riferimento;
3. è obbligatoria la tenuta di un "registro delle presenze" da conservare per almeno 14 giorni, che deve annotare gli atleti coinvolti nel contatto, il tecnico, la data e la durata dell'attività;
4. è obbligatorio l'accesso sull'area di allenamento con numero limitato di atleti, per assicurare il rispetto di almeno  $16\text{m}^2$  per coppia (es. 6 coppie, quindi 12 atleti, per  $100\text{m}^2$  di tatami o di area di allenamento).
5. è obbligatoria la distanza di sicurezza di almeno 2 m tra le varie coppie durante l'allenamento.

Si precisa, che le sopraindicate Linee Guida, non sostituiscono in alcun modo le disposizioni delle Autorità Preposte, alle quali ogni singola Organizzazione Sportiva è tenuta al rispetto e sono valide in funzione delle relative Ordinanze Regionali.

Sono indicazioni di indirizzo, che ogni singola SSD / ASD deve tradurre nell'ambito del proprio contesto, tenendo sempre conto anche di quanto riportato nel Manuale Operativo già pubblicato dalla FIJLKAM. In tal senso va rimarcato, comunque, che la responsabilità dell'attività svolta è sempre in capo al legale rappresentante della SSD / ASD compreso eventuale personale tecnico preposto per l'attività specifica.

Per ulteriori dettagli:

- <https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili>



EMERGENZA  
COVID-19

## JUDO

---

### LE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE

---

CHECK LIST  
INDICAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE  
RACCOMANDAZIONI AGLI ATLETI



## Check-List

### **1. Gestione degli spazi**

Gli spazi vanno rimodulati nell'ottica del distanziamento di sicurezza. Per gli spazi comuni, gli spogliatoi, i servizi igienici, ecc. va assicurata una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento evidenziato con segnaletica a terra (orizzontale).

Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei soggetti coinvolti, vanno assicurati orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.

- I requisiti sopra esposti sono stati assicurati per gli spazi comuni? **SI**  **NO**
- L'accesso agli spogliatoi è consentito? **SI**  **NO**
- In caso negativo, sono previste altre soluzioni per la preparazione degli atleti? **SI**  **NO**

Breve descrizione: .....

### **2. Organizzazione dell'orario di allenamento**

Al fine di ridurre il rischio di contatto nell'ambiente dove si svolge l'attività sportiva (allenamenti), l'articolazione dell'attività va ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento, riducendo il numero di presenze in contemporanea, evitando assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

- I requisiti sopra esposti sono assicurati? **SI**  **NO**

### **3. Misure preventive per l'allenamento**

Spuntare "☑" le misure preventive assicurate:

- è obbligatorio l'uso della mascherina all'arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;
- il distanziamento di sicurezza deve garantire almeno 2 m tra le coppie durante l'allenamento e 16 m<sup>2</sup> per ogni coppia. Nel caso di lavoro in solitario, almeno 2 m di distanza tra ciascun atleta e almeno 8 m<sup>2</sup> per atleta;
- numero limitato di coppie per sessione (gruppo ridotto, chiuso e stabile);
- raccomandazioni anti-contagio visibili, esposte e rese pubbliche;
- indicazioni igienico-sanitarie abituali, conosciute, applicate;
- disponibilità di igienizzanti e contenitori per i rifiuti;
- igienizzazione del tatami e cambio d'aria prima della seduta;
- allenamento a porte chiuse;
- programma di allenamento adattato alle norme sanitarie in vigore;
- preparazione dell'attrezzatura necessaria per la sessione in prossimità di ogni postazione;
- è stato predisposto e compilato il "registro delle presenze".

### **4. Applicazione delle misure preventive all'ingresso del DOJO**

Spuntare "☑" le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo).

In particolare, gli atleti:

- hanno seguito i percorsi obbligati verso gli spogliatoi o analogo spazio dedicato, nel rispetto della distanza di sicurezza (un collaboratore dovrà accompagnare gli atleti non autonomi);
- si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno 1 m tra ogni occupante);
- hanno indossato le ciabatte;
- hanno indossato l'abbigliamento tecnico riponendo quanto precedentemente indossato nella propria borsa/zaino/busta sigillata;
- hanno collocato la borsa/zaino/busta sigillata in uno spazio personale dedicato o comunque a portata di mano;
- hanno seguito i percorsi obbligati verso la sala allenamento, lasciando le ciabatte ove indicato, igienizzando mani e piedi con il gel idroalcolico appena prima di salire sul tatami;
- indossano la mascherina durante gli spostamenti nel centro sportivo;
- hanno a disposizione gel o prodotti sanitizzanti.

### **5. Applicazione delle misure preventive durante la sessione di allenamento**

Spuntare "☑" le misure preventive attuate dagli atleti:

- all'inizio della sessione gli atleti hanno raggiunto la postazione attraverso percorsi obbligati adeguatamente marcati e visibili nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- se prevista, hanno a disposizione l'attrezzatura necessaria alla seduta d'allenamento, in prossimità della postazione;
- sono stati informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento, in particolare quelle relative all'igiene e alle misure di sicurezza "anti covid";
- in caso di urgente e improcrastinabile necessità di lasciare il tatami prima della fine dell'allenamento, hanno rispettato le norme di distanziamento, seguito i percorsi obbligati, igienizzato mani e piedi prima di scendere dal tatami e/o prima di risalirvi;
- alla fine della sessione, hanno lasciato la propria postazione rispettando le distanze di sicurezza, a bordo tatami hanno igienizzato mani e piedi con la soluzione idroalcolica, hanno recuperato i propri effetti personali e hanno indossato le ciabatte e la mascherina per lasciare la sala d'allenamento.

### **6. Applicazione delle misure preventive dalla fine dell'allenamento all'uscita dalla struttura sportiva**

Spuntare "☑" le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo).

In particolare, gli atleti:

- hanno lasciato il tatami seguendo i percorsi obbligati verso gli spogliatoi (o analogo spazio dedicato) nel rispetto della distanza di sicurezza (un collaboratore deve accompagnare gli atleti non autonomi);
- si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno **1 m** tra ogni occupante);
- hanno riposto l'abbigliamento tecnico nella propria borsa/zaino/busta sigillata;
- ove possibile o consentito, hanno effettuato la doccia nel rispetto delle distanze di almeno **1 m**;
- hanno indossato il proprio abbigliamento, le scarpe, la mascherina;
- hanno raggiunto l'uscita seguendo i percorsi obbligati e hanno igienizzato nuovamente le mani con il gel idroalcolico;
- hanno gettato eventuali rifiuti negli appositi contenitori;
- indossano la mascherina durante gli spostamenti nel centro sportivo, salvo differenti disposizioni nazionali e/o regionali.

## 7. Organizzazione del tatami / area di allenamento


### Esempio 1

#### Lavoro in coppia

Tatami 8x12 mt  
Atleti 12 (6 coppie)

distanza laterale 2 mt

distanza frontale 4 mt



Data allenamento: \_\_\_\_\_ Nominativo IT: \_\_\_\_\_

Orario (dalle/ alle): \_\_\_\_\_ Tipo corso: \_\_\_\_\_

N°	Nominativo Atleti coppia		Eventuali problematiche o comportamenti non corretti
	Atleta 1	Atleta 2	
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Si raccomanda la compilazione per ogni "seduta di allenamento" e la conservazione per almeno 14 giorni a cura dell'Organizzazione Sportiva; salvo eventuali altre diverse modalità adottate (es. registri di presenza, ecc.) di registrazione.



## Indicazioni Tecnico Organizzative

### **1. Gestione degli spazi**

Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dal Dojo laddove possibile vanno previsti percorsi d'entrata e di uscita dedicati, segnalati in modo visibile (vedi Manuale Operativo).

Gli spazi vanno rimodulati nell'ottica del distanziamento di sicurezza, assicurando la turnazione nella fruizione ed un ridotto tempo di permanenza negli spazi comuni:

- **SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI:** suddividere la superficie in modo visibile in postazioni destinate a ciascun atleta per spogliarsi e rivestirsi, garantendo almeno **1 m** di distanza tra atleti. Qualora non fosse consentito l'uso degli spogliatoi, si consiglia di allestire degli spazi temporanei adibiti alla preparazione degli atleti, rispettando le medesime indicazioni.
- **TATAMI:** suddividere la superficie in modo visibile in postazioni di almeno **8 m<sup>2</sup>** per ogni atleta e/o **16m<sup>2</sup>** per ogni coppia, con almeno **2 m** di distanza tra due postazioni (vedi **Esempio 1** o **Esempio 2**).
- **AREA DI ACCESSO AL TATAMI:** se possibile, organizzare un'eventuale area di attesa breve per l'accesso ai tatami, garantendo il rispetto delle regole di distanziamento (vedi Manuale Operativo).

### **2. Organizzazione dell'orario di allenamento**

Al fine di ridurre il contatto sociale nell'ambiente dove si svolgono le attività di allenamento vanno adottate soluzioni organizzative che riguardano la riduzione del numero di atleti per sessione e l'articolazione dell'orario di allenamento: a titolo esemplificativo **si suggerisce** di prevedere per ogni sessione:

- arrivo presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento;
- 45-60 minuti di allenamento;
- uscita dalla struttura da 5 a 10 minuti dopo la fine dell'allenamento;
- almeno 15 minuti di intervallo tra la fine di una sessione di allenamento e l'inizio della successiva per evitare a gruppi diversi di incrociarsi.

Si raccomanda di garantire che gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni lascino la struttura sportiva subito dopo l'espletamento delle verifiche previste all'accesso (vedi Manuale Operativo) e non vi facciano ritorno che 5 minuti prima della fine della sessione di allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza.

### **3. Misure preventive per la conduzione dell'allenamento e l'accesso al Dojo**

I vincoli sanitari in atto consentono lo svolgimento di attività individuali e a coppie nel rispetto delle norme di sicurezza, prescrivendo l'osservanza scrupolosa delle raccomandazioni anti-contagio; l'uso della mascherina resta obbligatorio all'arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa, salvo differenti disposizioni nazionali e/o regionali.

In particolare è dovere del tecnico incaricato:

- garantire il rispetto delle distanze di sicurezza (vedi note precedenti);
- garantire che tutti gli atleti rispettino le raccomandazioni anti-contagio, le norme di igiene respiratoria e le abituali indicazioni igienico-sanitarie per l'accesso ai tatami;
- limitare il numero di atleti/coppie per sessione (gruppo ridotto, chiuso e stabile);
- pianificare l'allenamento in conformità alle norme sanitarie in vigore (si veda successivo);
- preparare le attrezzature necessarie a ciascuna sessione in prossimità di ogni postazione, prima dell'inizio della seduta, ricordando che l'uso di ogni attrezzo/macchinario è subordinato a frequente pulizia / sanitizzazione;
- garantire che l'accesso ai tatami e l'uscita, agli spogliatoi (o analoghi) avvengano conformemente alle indicazioni previste (vedi manuale operativo).

In particolare si raccomanda di verificare che gli atleti:

- seguano sempre i percorsi obbligati e rispettino le distanze di sicurezza negli spazi comuni;
- non giungano all'allenamento indossando il judogi o, se questo avviene, abbiano indossato sopra di esso indumenti di copertura durante il viaggio;
- igienizzino mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che accedono o lasciano il tatami;
- indossino la mascherina se e quando previsto (vedi note precedenti);
- abbiano a disposizione un "*kit sanitario per l'allenamento*" es. composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.;
- siano informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento;
- utilizzino esclusivamente le attrezzature loro assegnate;
- siano sempre in buona salute.

È infine necessario predisporre un "registro delle presenze" da conservare per almeno 14 giorni, sul quale devono essere annotati gli atleti coinvolti nel contatto, il tecnico, la data e la durata dell'attività.

#### **4. Indicazioni tecniche generali per la conduzione dell'allenamento**

Nella conduzione della sessione dell'allenamento si consiglia di:

- assegnare un'area numerata per atleta/coppia prima dell'inizio allenamento (vedi **Esempio 1** e **Esempio 2**);
- fare presente che la possibilità di lasciare il tatami prima della fine dell'allenamento sia un'eccezione riservata a casi di urgente e improcrastinabile necessità e che questo vada fatto nel rispetto delle norme di distanziamento, seguendo i percorsi obbligati, igienizzando mani e piedi prima di scendere dal tatami e prima di risalirvi;
- una volta che tutti gli atleti hanno raggiunto il proprio spazio, omettere il saluto in linea secondo il cerimoniale tradizionale, ma eseguire il saluto restando nell'area assegnata; la stessa indicazione vale per il saluto di fine allenamento;
- individuare una postazione per sé stessi, limitando al minimo gli spostamenti sul tatami.

## Raccomandazioni per gli Atleti

### **1. Indicazioni generali**

- gli allenamenti si svolgono a porte chiuse;
- gli orari delle sessioni di allenamento devono essere rispettati in modo rigoroso. Per ogni sessione è necessario prevedere di arrivare presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento;
- gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni devono lasciare la struttura sportiva subito dopo l'espletamento delle verifiche previste all'accesso; gli accompagnatori possono fare ritorno 5 minuti prima della fine della sessione di allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza e nelle aree previste;
- l'accesso alla struttura sportiva è possibile solo indossando la mascherina dal momento dell'ingresso fino all'uscita avvenuta (salvo differenti disposizioni nazionali e/o regionali);
- è fondamentale il rispetto delle norme relative al mantenimento delle distanze di sicurezza e al rispetto delle norme anti-contagio in vigore.

### **2. Applicazione delle misure di prevenzione al domicilio, in preparazione all'allenamento**

A titolo indicativo ma non esaustivo, al fine di riprendere l'attività di allenamento è necessario che l'atleta:

- non viva in una famiglia con un caso di COVID-19 segnalato da meno di 24 giorni;
- goda di buona salute generale;
- non viva con una persona fragile (i.e. anziano, paziente con malattia cardiaca o polmonare cronica, immunodeficienza, ecc.);
- se ha avuto il COVID-19, abbia un certificato medico che ne attesti la guarigione e confermi la possibilità di riprendere l'attività sportiva;
- se ha avuto sintomi sospetti per un'infezione da COVID-19 (febbre, raffreddore, tosse, dispnea, affaticamento, mialgie, ageusia, anosmia, diarrea, ecc.), non presenti sintomi da almeno 14 giorni.

**Per ulteriori dettagli, si rimanda alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria Competente.**

In preparazione alla seduta di allenamento è necessario per ogni atleta:

- mantenere un elevato standard di igiene personale (es. unghie tagliate, corretta igiene personale, abbigliamento pulito, ecc.);
- assicurare che l'abbigliamento tecnico sia lavato/igienizzato. Si consiglia, a tale proposito, di non indossare l'abbigliamento tecnico al proprio domicilio; se questo fosse inevitabile si raccomanda di indossare una tuta sopra;
- andare in bagno per evitare spostamenti durante la sessione di allenamento;
- preparare un "kit sanitario per l'allenamento" da portare al seguito composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, ciabatte, bottiglia d'acqua e una scheda con le informazioni di contatto in caso di emergenza durante l'allenamento. Tutto questo dovrà essere collocato all'interno di una borsa/zaino/busta sigillata destinato al solo uso sportivo.

### **3. Applicazione delle misure di prevenzione per l'allenamento**

Accedendo al Dojo / area di allenamento, appena prima e durante l'allenamento è necessario:

- è obbligatorio l'uso della mascherina all'arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;
- seguire sempre i percorsi obbligati nel rispetto della distanza di sicurezza;
- rispettare le distanze di sicurezza e minimizzare i tempi di permanenza negli spazi comuni, negli spogliatoi, nei bagni, ecc.;
- igienizzare mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che si accede o si lascia il tatami / area di allenamento;
- tenere a bordo tatami / area di allenamento un "kit sanitario per l'allenamento", composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.;
- informarsi circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento in particolare in relazione alle routine d'accesso al tatami / area di allenamento ed alla suddivisione dello spazio;
- utilizzare esclusivamente le attrezzature assegnate dal tecnico;
- essere a conoscenza e rispettare in modo rigoroso le raccomandazioni anti-contagio e le norme di igiene respiratoria.

### **4. Applicazione delle misure di prevenzione al proprio domicilio, dopo l'allenamento**

Rientrati al proprio domicilio dopo la seduta di allenamento è necessario:

- effettuare la doccia se non è stata effettuata presso la struttura sportiva;
- lavare immediatamente l'abbigliamento tecnico in lavatrice;
- lavare e disinfettare il materiale utilizzato per l'allenamento (ciabatte, borracce, ecc.);
- provvedere a rifornire il proprio "kit sanitario per l'allenamento" (es. gel idroalcolico, fazzoletti, mascherina, ecc.).



# Lo Sport riparte in sicurezza

All'interno del sito è garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche:



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI DISPENSER DI GEL DISINFETTANTI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 METRO, PREFERIBILMENTE 2, IN CASO DI ATTIVITÀ METABOLICA A RIPOSO. AD ESEMPIO PER GLI UTENTI IN CASO DI ATTESA, RIPOSO E INOLTRE PER TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI.



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA ALL'ATTO MOTORIO, AL CARICO METABOLICO E ALLE ALTRE MISURE DI MITIGAZIONE DISPONIBILI



NON TOCCARSI MAI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE; SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE NELLA PIEGA INTERNA DEL COMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI GLI INDUMENTI INDOSSATI PER L'ATTIVITÀ FISICA, MA RIPORLI IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, UNA VOLTA RIENTRATO A CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI INDUMENTI




BERE SEMPRE DA BICCHIERI MONOUSO O BOTTIGLIE PERSONALIZZATE



GETTARE SUBITO IN APPOSITI CONTENITORI I FAZZOLETTINI DI CARTA O ALTRI MATERIALI USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche:

VERRÀ MESSO A DISPOSIZIONE UN "SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI (ES. FAZZOLETTI MONOUSO, MASCHERINE/RESPIRATORI)



È VIETATO LO SCAMBIO TRA OPERATORI SPORTIVI E PERSONALE COMUNQUE PRESENTE NEL SITO SPORTIVO DI DISPOSITIVI (SMARTPHONE, TABLET, ECC.) E DI ATTREZZI SPORTIVI

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:



DI DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI PERSONALI E DI NON CONDIVIDERLI (BORRACCE, FAZZOLETTI, ATTREZZI, ECC.)



DI ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE ALLA ATTIVITÀ CHE ANDRÀ A SVOLGERSI O IN MODO TALE DA UTILIZZARE SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI E MUNITI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI



DI NON TOCCARE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dall'Organismo Sportivo di riferimento



## Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 590

Del 31/07/2020

---

Identificativo Atto n. 3505

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

L'atto si compone di 92 pagine

di cui 82 pagine di allegati  
parte integrante

## **ALLEGATO 1**

### **NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE**

#### **SCOPO E PRINCIPI GENERALI**

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede relative a ulteriori settori di attività.

## SCHEDE TECNICHE

- Ristorazione
- Stabilimenti balneari e spiagge
- Attività ricettive e locazioni brevi
- Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
- Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
- Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
- Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
- Uffici aperti al pubblico
- Piscine
- Palestre
- Manutenzione del verde
- Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
- Attività fisica all'aperto
- Noleggio veicoli e altre attrezzature
- Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
- Aree giochi per bambini
- Circoli culturali e ricreativi
- Formazione professionale
- Spettacoli
- Parchi tematici, faunistici e di divertimento
- Servizi per l'infanzia e l'adolescenza
- Professioni della montagna
- Guide turistiche
- Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
- Strutture termali e centri benessere
- Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
- Congressi e Manifestazioni Fieristiche di cui all'art. 121 L.R. 6/2010
- Discoteche e sale da ballo

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla

trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".

## PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti pubblici e privati titolari o gestori di palestre, anche all'interno di altre attività/esercizi, comprese le attività fisiche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

- Predisporre una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare.
- Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all'ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti/utenti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell'Ordinanza.
- Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio, prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi.
- Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:
  - almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attività fisica,
  - almeno 2 metri durante l'attività fisica (con particolare attenzione a quella intensa).
- 
- Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita.
- Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
- Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine (anche più volte al giorno), e comunque la disinfezione di spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.

- Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per la disinfezione e in quantità adeguata (in prossimità di ciascuna macchina o set di attrezzi) affinché, prima e dopo ogni esercizio, possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli attrezzi usati.
- Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.
- Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente a questo scopo.
- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
- Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l'accesso a tali strutture solo mediante prenotazione, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 1° agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2020, n. 193;
- Vista le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica; il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, come aggiornate, da ultimo, in data 6 agosto 2020 e trasmesse in pari data;

Viste le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali si è espresso il Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 5 agosto 2020;

Visti i verbali nn. 95, 96 e 97 di cui rispettivamente alle sedute del 16 e 20, 24, 30 luglio 2020, nonché il verbale n. 98 della seduta del 5 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

Decreta:

## **Art. 1.**

### **Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
5. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  - b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  - c) è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  - d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
  - e) a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;


f) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;

g) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

h) è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

i) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

l) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;



EMERGENZA  
COVID-19

## JUDO

---

### LE RACCOMANDAZIONI DA SEGUIRE

---

CHECK LIST  
INDICAZIONI TECNICO ORGANIZZATIVE  
RACCOMANDAZIONI AGLI ATLETI



## Check-List

### **1. Gestione degli spazi**

Gli spazi vanno rimodulati nell'ottica del distanziamento di sicurezza. Per gli spazi comuni, gli spogliatoi, i servizi igienici, ecc. va assicurata una turnazione nella fruizione nonché un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento evidenziato con segnaletica a terra (orizzontale).

Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dei soggetti coinvolti, vanno assicurati orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una porta di entrata ed una di uscita dedicate.

- I requisiti sopra esposti sono stati assicurati per gli spazi comuni? **SI**  **NO**
- L'accesso agli spogliatoi è consentito? **SI**  **NO**
- In caso negativo, sono previste altre soluzioni per la preparazione degli atleti? **SI**  **NO**

Breve descrizione: .....

### **2. Organizzazione dell'orario di allenamento**

Al fine di ridurre il rischio di contatto nell'ambiente dove si svolge l'attività sportiva (allenamenti), l'articolazione dell'attività va ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento, riducendo il numero di presenze in contemporanea, evitando assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

- I requisiti sopra esposti sono assicurati? **SI**  **NO**

### **3. Misure preventive per l'allenamento**

Spuntare "☑" le misure preventive assicurate:

- è obbligatorio l'uso della mascherina all'arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;
- il distanziamento di sicurezza deve garantire durante la pratica sportiva almeno **9m<sup>2</sup>** per ogni coppia, nel caso di lavoro in solitario, almeno **4m<sup>2</sup>** per atleta;
- il numero degli Atleti deve essere limitato in proporzione alla superficie (come da indicazione precedente);
- raccomandazioni anti-contagio visibili, esposte e rese pubbliche;
- indicazioni igienico-sanitarie abituali, conosciute, applicate;
- disponibilità di igienizzanti e contenitori per i rifiuti;
- igienizzazione del tatami e cambio d'aria prima della seduta;
- allenamento a porte chiuse;
- programma di allenamento adattato alle norme sanitarie in vigore;
- preparazione dell'attrezzatura necessaria per la sessione in prossimità di ogni postazione;
- è stato predisposto e compilato il "**registro delle presenze**".

### **4. Applicazione delle misure preventive all'ingresso del DOJO**

Spuntare "☑" le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo).

In particolare, gli atleti:

- hanno seguito i percorsi obbligati verso gli spogliatoi o analogo spazio dedicato, nel rispetto della distanza di sicurezza (un collaboratore dovrà accompagnare gli atleti non autonomi);
- si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno **1m** tra ogni occupante);
- hanno indossato le ciabatte;
- hanno indossato l'abbigliamento tecnico riponendo quanto precedentemente indossato nella propria borsa/zaino/busta sigillata;
- hanno collocato la borsa/zaino/busta sigillata in uno spazio personale dedicato o comunque a portata di mano;
- hanno seguito i percorsi obbligati verso la sala allenamento, lasciando le ciabatte ove indicato, igienizzando mani e piedi con il gel idroalcolico appena prima di salire sul tatami;
- indossano la mascherina durante gli spostamenti nel centro sportivo;
- hanno a disposizione gel o prodotti sanitizzanti.

### **5. Applicazione delle misure preventive durante la sessione di allenamento**

Spuntare "☑" le misure preventive attuate dagli atleti:

- all'inizio della sessione gli atleti hanno raggiunto la postazione attraverso percorsi obbligati adeguatamente marcati e visibili nel rispetto delle distanze di sicurezza;
- se prevista, hanno a disposizione l'attrezzatura necessaria alla seduta d'allenamento, in prossimità della postazione;
- sono stati informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento, in particolare quelle relative all'igiene e alle misure di sicurezza "anti covid";
- in caso di urgente e improcrastinabile necessità di lasciare il tatami prima della fine dell'allenamento, hanno rispettato le norme di distanziamento, seguito i percorsi obbligati, igienizzato mani e piedi prima di scendere dal tatami e/o prima di risalirvi;
- alla fine della sessione, hanno lasciato la propria postazione rispettando le distanze di sicurezza, a bordo tatami hanno igienizzato mani e piedi con la soluzione idroalcolica, hanno recuperato i propri effetti personali e hanno indossato le ciabatte e la mascherina per lasciare la sala d'allenamento.

### **6. Applicazione delle misure preventive dalla fine dell'allenamento all'uscita dalla struttura sportiva**

Spuntare "☑" le attività preventive attuate dagli atleti, a seguito dei controlli previsti (vedi Manuale Operativo).

In particolare, gli atleti:

- hanno lasciato il tatami seguendo i percorsi obbligati verso gli spogliatoi (o analogo spazio dedicato) nel rispetto della distanza di sicurezza (un collaboratore deve accompagnare gli atleti non autonomi);
- si sono collocati in modo opportuno nello spogliatoio (o analogo) in base alle delimitazioni previste dal gestore della struttura per garantire le regole di distanziamento (almeno **1m** tra ogni occupante);
- hanno riposto l'abbigliamento tecnico nella propria borsa/zaino/busta sigillata;
- ove possibile o consentito, hanno effettuato la doccia nel rispetto delle distanze di almeno **1m**;
- hanno indossato il proprio abbigliamento, le scarpe, la mascherina;
- hanno raggiunto l'uscita seguendo i percorsi obbligati e hanno igienizzato nuovamente le mani con il gel idroalcolico;
- hanno gettato eventuali rifiuti negli appositi contenitori;
- indossano la mascherina durante gli spostamenti nel centro sportivo, salvo differenti disposizioni nazionali e/o regionali.

## Indicazioni Tecnico Organizzative

### **1. Gestione degli spazi**

Nella gestione dell'entrata e dell'uscita dal Dojo laddove possibile vanno previsti percorsi d'entrata e di uscita dedicati, segnalati in modo visibile (vedi Manuale Operativo).

Gli spazi vanno rimodulati nell'ottica del distanziamento di sicurezza, assicurando la turnazione nella fruizione ed un ridotto tempo di permanenza negli spazi comuni:

- **SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI:** organizzare la superficie in postazioni destinate a ciascun atleta per spogliarsi e rivestirsi, garantendo almeno **1m** di distanza tra atleti. Qualora non fosse consentito l'uso degli spogliatoi, si consiglia di allestire degli spazi temporanei adibiti alla preparazione degli atleti, rispettando le medesime indicazioni.
- **TATAMI:** organizzare la superficie in postazioni di almeno **4m<sup>2</sup>** per ogni atleta e/o **9m<sup>2</sup>** per ogni coppia di Atleti.
- **AREA DI ACCESSO AL TATAMI:** se possibile, organizzare un'eventuale area di attesa breve per l'accesso al tatami, garantendo il rispetto delle regole di distanziamento (vedi Manuale Operativo).

### **2. Organizzazione dell'orario di allenamento**

Al fine di ridurre il contatto sociale nell'ambiente dove si svolgono le attività di allenamento vanno adottate soluzioni organizzative che riguardano la riduzione del numero di atleti per sessione e l'articolazione dell'orario di allenamento: a titolo esemplificativo **si suggerisce** di prevedere per ogni sessione:

- arrivo presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento;
- 45-60 minuti di allenamento;
- uscita dalla struttura da 5 a 10 minuti dopo la fine dell'allenamento;
- almeno 15 minuti di intervallo tra la fine di una sessione di allenamento e l'inizio della successiva per evitare a gruppi diversi di incrociarsi.

Si raccomanda di garantire che gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni lascino la struttura sportiva subito dopo l'espletamento delle verifiche previste all'accesso (vedi Manuale Operativo) e non vi facciano ritorno che 5 minuti prima della fine della sessione di allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza.

### **3. Misure preventive per la conduzione dell'allenamento e l'accesso al Dojo**

I vincoli sanitari in atto consentono lo svolgimento di attività individuali e a coppie nel rispetto delle norme di sicurezza, prescrivendo l'osservanza scrupolosa delle raccomandazioni anti-contagio; l'uso della mascherina resta obbligatorio all'arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa, salvo differenti disposizioni nazionali e/o regionali.

In particolare è dovere del tecnico incaricato:

- garantire il rispetto delle distanze di sicurezza (vedi note precedenti);
- garantire che tutti gli atleti rispettino le raccomandazioni anti-contagio, le norme di igiene respiratoria e le abituali indicazioni igienico-sanitarie per l'accesso al tatami;
- limitare il numero di atleti/coppie per sessione (gruppo ridotto, chiuso e stabile);
- pianificare l'allenamento in conformità alle norme sanitarie in vigore (si veda successivo);
- preparare le attrezzature necessarie a ciascuna sessione in prossimità di ogni postazione, prima dell'inizio della seduta, ricordando che l'uso di ogni attrezzo/macchinario è subordinato a frequente pulizia / sanitizzazione;
- garantire che l'accesso al tatami e l'uscita, agli spogliatoi (o analoghi) avvengano conformemente alle indicazioni previste (vedi manuale operativo).

In particolare si raccomanda di verificare che gli atleti:

- seguano sempre i percorsi obbligati e rispettino le distanze di sicurezza negli spazi comuni;
- non giungano all'allenamento indossando il judogi o, se questo avviene, abbiano indossato sopra di esso indumenti di copertura durante il viaggio;
- igienizzino mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che accedono o lasciano il tatami;
- indossino la mascherina se e quando previsto (vedi note precedenti);
- abbiano a disposizione un "*kit sanitario per l'allenamento*" es. composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.;
- siano informati circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento;
- utilizzino esclusivamente le attrezzature loro assegnate;
- siano sempre in buona salute.

È infine necessario predisporre un "registro delle presenze" da conservare per almeno 14 giorni, sul quale devono essere annotati gli atleti coinvolti nel contatto, il tecnico, la data e la durata dell'attività.

#### **4. Indicazioni tecniche generali per la conduzione dell'allenamento**

Nella conduzione della sessione dell'allenamento si consiglia di:

- assegnare un'area per atleta/coppia prima dell'inizio allenamento;
- fare presente che la possibilità di lasciare il tatami prima della fine dell'allenamento sia un'eccezione riservata a casi di urgente e improcrastinabile necessità e che questo vada fatto nel rispetto delle norme di distanziamento, seguendo i percorsi obbligati, igienizzando mani e piedi prima di scendere dal tatami e prima di risalirvi;
- una volta che tutti gli atleti hanno raggiunto il proprio spazio, omettere il saluto in linea secondo il cerimoniale tradizionale, ma eseguire il saluto restando nell'area assegnata; la stessa indicazione vale per il saluto di fine allenamento;
- individuare una postazione per sé stessi, limitando al minimo gli spostamenti sul tatami.

## Raccomandazioni per gli Atleti

### **1. Indicazioni generali**

- gli allenamenti si svolgono a porte chiuse;
- gli orari delle sessioni di allenamento devono essere rispettati in modo rigoroso. Per ogni sessione è necessario prevedere di arrivare presso la struttura sportiva da 5 a 10 minuti prima dell'inizio dell'allenamento;
- gli eventuali accompagnatori dei soli atleti minorenni devono lasciare la struttura sportiva subito dopo l'espletamento delle verifiche previste all'accesso; gli accompagnatori possono fare ritorno 5 minuti prima della fine della sessione di allenamento, attendendo all'ingresso nel rispetto delle distanze di sicurezza e nelle aree previste;
- l'accesso alla struttura sportiva è possibile solo indossando la mascherina dal momento dell'ingresso fino all'uscita avvenuta (salvo differenti disposizioni nazionali e/o regionali);
- è fondamentale il rispetto delle norme relative al mantenimento delle distanze di sicurezza e al rispetto delle norme anti-contagio in vigore.

### **2. Applicazione delle misure di prevenzione al domicilio, in preparazione all'allenamento**

A titolo indicativo ma non esaustivo, al fine di riprendere l'attività di allenamento è necessario che l'atleta:

- non viva in una famiglia con un caso di COVID-19 segnalato da meno di 24 giorni;
- goda di buona salute generale;
- non viva con una persona fragile (i.e. anziano, paziente con malattia cardiaca o polmonare cronica, immunodeficienza, ecc.);
- se ha avuto il COVID-19, abbia un certificato medico che ne attesti la guarigione e confermi la possibilità di riprendere l'attività sportiva;
- se ha avuto sintomi sospetti per un'infezione da COVID-19 (febbre, raffreddore, tosse, dispnea, affaticamento, mialgie, ageusia, anosmia, diarrea, ecc.), non presenti sintomi da almeno 14 giorni.

**Per ulteriori dettagli, si rimanda alle disposizioni dell'Autorità Sanitaria Competente.**

In preparazione alla seduta di allenamento è necessario per ogni atleta:

- mantenere un elevato standard di igiene personale (es. unghie tagliate, corretta igiene personale, abbigliamento pulito, ecc.);
- assicurare che l'abbigliamento tecnico sia lavato/igienizzato. Si consiglia, a tale proposito, di non indossare l'abbigliamento tecnico al proprio domicilio; se questo fosse inevitabile si raccomanda di indossare una tuta sopra;
- andare in bagno per evitare spostamenti durante la sessione di allenamento;
- preparare un "kit sanitario per l'allenamento" da portare al seguito composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, ciabatte, bottiglia d'acqua e una scheda con le informazioni di contatto in caso di emergenza durante l'allenamento. Tutto questo dovrà essere collocato all'interno di una borsa/zaino/busta sigillata destinato al solo uso sportivo.

### **3. Applicazione delle misure di prevenzione per l'allenamento**

Accedendo al Dojo / area di allenamento, appena prima e durante l'allenamento è necessario:

- è obbligatorio l'uso della mascherina all'arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;
- seguire sempre i percorsi obbligati nel rispetto della distanza di sicurezza;
- rispettare le distanze di sicurezza e minimizzare i tempi di permanenza negli spazi comuni, negli spogliatoi, nei bagni, ecc.;
- igienizzare mani e piedi con il gel idroalcolico ogni volta che si accede o si lascia il tatami / area di allenamento;
- tenere a bordo tatami / area di allenamento un "kit sanitario per l'allenamento", composto da mascherina di ricambio, fazzoletti usa e getta, lozione idroalcolica, bottiglia d'acqua/borraccia personale, ecc.;
- informarsi circa le norme preventive necessarie allo svolgimento dell'allenamento in particolare in relazione alle routine d'accesso al tatami / area di allenamento ed alla suddivisione dello spazio;
- utilizzare esclusivamente le attrezzature assegnate dal tecnico;
- essere a conoscenza e rispettare in modo rigoroso le raccomandazioni anti-contagio e le norme di igiene respiratoria.

### **4. Applicazione delle misure di prevenzione al proprio domicilio, dopo l'allenamento**

Rientrati al proprio domicilio dopo la seduta di allenamento è necessario:

- effettuare la doccia se non è stata effettuata presso la struttura sportiva;
- lavare immediatamente l'abbigliamento tecnico in lavatrice;
- lavare e disinfettare il materiale utilizzato per l'allenamento (ciabatte, borracce, ecc.);
- provvedere a rifornire il proprio "kit sanitario per l'allenamento" (es. gel idroalcolico, fazzoletti, mascherina, ecc.).



# Lo Sport riparte in sicurezza

All'interno del sito è garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche:



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI DISPENSER DI GEL DISINFETTANTI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 METRO, PREFERIBILMENTE 2, IN CASO DI ATTIVITÀ METABOLICA A RIPOSO. AD ESEMPIO PER GLI UTENTI IN CASO DI ATTESA, RIPOSO E INOLTRE PER TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI.



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA ALL'ATTO MOTORIO, AL CARICO METABOLICO E ALLE ALTRE MISURE DI MITIGAZIONE DISPONIBILI



NON TOCCARSI MAI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE; SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE NELLA PIEGA INTERNA DEL COMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI GLI INDUMENTI INDOSSATI PER L'ATTIVITÀ FISICA, MA RIPORLI IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, UNA VOLTA RIENTRATO A CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI INDUMENTI




BERE SEMPRE DA BICCHIERI MONOUSO O BOTTIGLIE PERSONALIZZATE



GETTARE SUBITO IN APPOSITI CONTENITORI I FAZZOLETTINI DI CARTA O ALTRI MATERIALI USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche:

VERRÀ MESSO A DISPOSIZIONE UN "SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI (ES. FAZZOLETTI MONOUSO, MASCHERINE/RESPIRATORI)



È VIETATO LO SCAMBIO TRA OPERATORI SPORTIVI E PERSONALE COMUNQUE PRESENTE NEL SITO SPORTIVO DI DISPOSITIVI (SMARTPHONE, TABLET, ECC.) E DI ATTREZZI SPORTIVI

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:



DI DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI PERSONALI E DI NON CONDIVIDERLI (BORRACCE, FAZZOLETTI, ATTREZZI, ECC.)



DI ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE ALLA ATTIVITÀ CHE ANDRÀ A SVOLGERSI O IN MODO TALE DA UTILIZZARE SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI E MUNITI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI



DI NON TOCCARE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dall'Organismo Sportivo di riferimento





Con riferimento al Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, che ha prorogato al 15 ottobre 2020 la validità delle disposizioni già in essere in merito alla pratica degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano autorizzato la ripresa; la Federazione, preso atto del complessivo buon andamento delle misure di tutela già emanate, ferma restando l'esigenza di accertare la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e, nel ribadire l'opportunità di un approccio sempre cauto e prudenziale, ad integrazione del "Manuale Operativo per l'Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19 v.0", che costituisce sempre il protocollo di riferimento per lo svolgimento dell'attività federale; ha aggiornato le Linee Guida e le Raccomandazioni per la gestione del "contatto" tra Atleti in allenamento.

Tali linee guida, applicabili nelle sole Regioni dove questo è consentito, hanno come novità rilevante, la riduzione degli spazi da utilizzare da parte dei singoli Atleti oppure della coppia in allenamento.

Pertanto le indicazioni sono le seguenti:

1. resta obbligatorio l'uso della mascherina all'arrivo al centro sportivo, fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;
2. per ogni soggetto sportivo coinvolto, dovrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso all'impianto sportivo, in caso di temperatura  $>37,5^{\circ}\text{C}$ , in tal caso il soggetto sportivo sarà invitato a rivolgersi al proprio medico e/o al Servizio Sanitario di riferimento;
3. è obbligatoria la tenuta di un "registro delle presenze" da conservare per almeno 14 giorni, che deve annotare gli atleti coinvolti nel contatto, il tecnico, la data e la durata dell'attività;
4. è obbligatorio l'accesso sull'area di allenamento con numero limitato di atleti, per assicurare il rispetto di almeno  $9\text{m}^2$  per coppia, oppure  $4\text{m}^2$  per singolo Atleta;
5. è infine obbligatorio assicurare gli standard igienici degli ambienti, di igiene delle mani e delle superfici, del distanziamento di almeno  $1\text{m}$  negli spazi comuni e negli spogliatoi, e della necessità di allenarsi a porte chiuse.


Si precisa, che le sopraindicate Linee Guida, non sostituiscono in alcun modo le disposizioni delle Autorità Preposte, alle quali ogni singola Organizzazione Sportiva è tenuta al rispetto e sono valide in funzione delle relative Ordinanze Regionali.

Sono indicazioni di indirizzo, che ogni singola SSD/ASD/Organizzazione Sportiva deve tradurre nell'ambito del proprio contesto, tenendo sempre conto anche di quanto riportato nel Manuale Operativo già pubblicato dalla FIJLKAM.

In tal senso va rimarcato, che la responsabilità dell'attività svolta è sempre in capo al legale rappresentante della SSD/ASD/Organizzazione Sportiva compreso eventuale personale tecnico preposto per l'attività specifica.

Per ulteriori dettagli:


- <https://www.fijklkam.it/fijklkam-cares/documenti-utili>



88,3mq / 9mq a coppia = 9,8

9 coppie = 81mq

n.1 Ins. Tecn. : 88,3mq - 81mq = 7,3mq





***Disposizioni obbligatori per tutte le persone con accesso al Palasesto***

---

1. Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre i 37,5 °C) o altri sintomi influenzali.
2. Obbligo di essere sottoposti, a cura della propria società sportiva, alla misurazione della temperatura prima dell'accesso nel Palasesto. Qualora sussistano le condizioni di presunto contagio o pericolo di contagio (sintomi di influenza, temperatura oltre i 37,5 °C, provenienza da aree a rischio o in seguito a contatto nei 14 giorni precedenti con persone risultate positive al virus) è vietato l'accesso.
3. Qualora venissero percepito sintomi influenzali è obbligatorio comunicare al responsabile di pista e seguire il protocollo previsto.
4. Divieto di accesso allo stadio con animali, bevande e cibo.
5. L'accesso al Palasesto è possibile 25' prima dell'allenamento.
6. L'uscita dal Palasesto è obbligatoria 20' dopo il termine dell'allenamento.
7. Negli spogliatoi non devono esserci rifiuti esterni ai cestini dedicati alla raccolta dell'immondizia.
8. L'uso degli spogliatoi e delle docce è permesso mantenendo la distanza di sicurezza.
9. L'accesso alla pista è permesso da ogni porta posta sulle balaustre con esclusione di quella di accesso della macchina per rifacimento ghiaccio.
10. E' consentito l'accesso agli atleti, gli allenatori ed il personale strettamente necessario allo svolgimento dell'attività della società.
11. Gli allenamenti sono a porte chiuse. I genitori dei bambini possono accedere solo ed esclusivamente per il tempo necessario a mettere e/o togliere i pattini.
12. E' vietato sedersi nei luoghi indicati da un nastro bianco-rosso.
13. E' vietato l'accesso ad ogni fornitore non concordato con la società Palasesto srl.
14. E' vietato l'accesso alla tribuna lato ferrovia ed alle tribune poste sui lati corti della pista durante allenamenti e partite di hockey su ghiaccio.

Sono ammessi max 40 persone per allenamento.

Il presente documento annulla e sostituisce ogni precedente.

Il Presidente della società sportiva è responsabile dei comportamenti degli utenti per le ore di utilizzo del Palasesto.

Data: 21 agosto 2020

Luogo: \_\_ Sesto San Giovanni (MI) \_\_\_\_\_

Timbro della società

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile del Presidente della società per accettazione



## Procedura obbligatoria segnalazione sintomatico

---

1	Rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 m o più dalle persone che hai attorno, usando anche la mascherina e i guanti monouso in dotazione.
2	Informare telefonicamente il Presidente e il responsabile di pista.
3	Accompagnare nel locale ex biglietteria la persona con sintomi
4	Il presidente ( o suo delegato) chiama il numero telefonico di emergenza 1500.
5	Comunicare al numero telefonico 1500 i seguenti dati e rispondere alle loro domande:  1. Nome e cognome di chi chiama: _____ 2. Nome dell'azienda: Hockey Club Diavoli Rossoneri S.S.D. a r.l. 3. Indirizzo dell'azienda: Piazza 1° maggio Sesto San Giovanni 4. Numero di cellulare di chi chiama: _____  Concludere la telefonata solo su invito dell'operatore del numero 1500 !
6	<b>Attenersi scrupolosamente</b> ai consigli ricevuti. Rimanere in compagnia del sintomatico sino alla sua uscita dal Palasesto a distanza di sicurezza
7	Comunicare l'uso del locale ex biglietteria all'impresa per la sanificazione necessaria.
8	Comunicare al Presidente ed al responsabile di pista il termine dell'emergenza solo dopo l'uscita dal Palasesto del sintomatico.
9	Informare, entro 3 giorni lavorativi, il medico competente per iscritto e tenere tracciabilità scritta ed elettronica dell'accadimento.

Sono ammessi max 40 persone per allenamento.

Il presente documento annulla e sostituisce ogni precedente.

Il Presidente della società sportiva è responsabile dei comportamenti degli utenti per le ore di utilizzo del Palasesto.

Data: 21 agosto 2020

Luogo: \_\_ Sesto San Giovanni (MI) \_\_\_\_\_

Timbro della società

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile del Presidente della società per accettazione

**Palestra Judo Sakura A.S.D.**  
**ORARI UTILIZZO LOCALI E SANIFICAZIONE**

SPOGLIATOI 1-2	PALESTRA BLU
----------------	--------------





# PALESTRA JUDO SAKURA

Associazione Sportiva Dilettantistica

c/o Palasesto - Piazza 1° Maggio

20099 Sesto San Giovanni - Milano

C.F.: 94530260150 - Cod. Fijlkam O3MIO313

## Ripresa corsi di judo settembre 2020 : decalogo sulle disposizioni operative in emergenza COVID

In base alla normativa vigente, le attività riprenderanno attuando le seguenti disposizioni:

- **compilazione e sottoscrizione della apposita dichiarazione** attestante lo stato di salute "NO COVID" / la presa visione del manuale operativo / il consenso del trattamento dei dati personali
- **attività a coppia con la possibilità di cambiare compagno**
- disponibilità di almeno 9mq a coppia / 4mq per singolo atleta: essendo il nostro tatami di 88mq sarà possibile **la presenza di massimo 9 coppie** (81mq totali) + 1 Insegante tecnico (7mq)
- L'accesso in palestra sarà negato al raggiungimento del numero massimo di atleti consentito
- **misurazione e registrazione della temperatura** <37,5 °C per ogni singolo atleta
- **al momento di salire sul tatami si dovranno sanificare mani e piedi** utilizzando l'apposita soluzione idroalcolica messa a disposizione degli atleti
- **tra un turno e l'altro verrà effettuata (e registrata) la sanificazione sia del tatami che degli spogliatoi:** per far ciò, sono variati gli orari (vedi sotto) in maniera tale di introdurre una pausa tra un turno e l'altro
- tenuta di un registro delle presenze da conservare per almeno 15 giorni
- fare i pagamenti preferibilmente mezzo bonifico bancario sull' iban: **IT04 Z034 4020 6000 0000 0126 200**
- **recupero delle mensilità già pagate e non usufruite nell'anno sportivo precedente**

**Il corso di judo per i bambini riprenderà venerdì 11 settembre dalle ore 18:00 alle 18:45**

**Il corso di judo per i ragazzi riprenderà venerdì 4 settembre dalle ore 19:05 alle 20:00**

**Il corso di judo per gli adulti riprenderà venerdì 4 settembre dalle ore 20:20 alle 21:40**

### **Gli spogliatoi saranno utilizzabili UNICAMENTE:**

- 10 minuti prima dell'inizio della lezione, per un tempo massimo di 8 minuti
- 10 minuti dopo il termine della lezione, per un tempo massimo di 8 minuti

Se necessario, i bambini potranno essere accompagnati negli spogliatoi sia all'inizio che alla fine della lezione negli orari su citati, ma l'accompagnatore non potrà permanere all'interno del palasesto durante l'orario di svolgimento delle lezioni.

- onde poter effettuare la sanificazione, **si raccomanda il rispetto delle tempistiche indicate**
- l'accesso all'interno del Palasesto è consentito unicamente negli orari su indicati
- all'interno degli spogliatoi / doccie è necessario mantenere la distanza di almeno 1 metro
- **all'interno degli spogliatoi è obbligatorio usare la mascherina**
- è fatto obbligo di lavarsi accuratamente con acqua e sapone le mani ed i piedi prima di iniziare la lezione
- **tutto l'abbigliamento dovrà essere riposto all'interno della propria borsa, che andrà ben chiusa**
- le borse andranno quindi messe su apposite panche posizionate nel corridoio adiacente alla palestra
- **all'interno degli spogliatoi non dovrà rimanere assolutamente nulla**
- gli oggetti di valore andranno riposti in un proprio borsello, che una volta chiuso, potrà essere appeso alla spalliera posta all'interno della palestra
- **sarà possibile portare delle borracce per idratarsi durante la lezione; le borracce dovranno essere riconoscibili ed è fatto assoluto divieto scambiarsele tra atleti**

### **Una volta all'interno del Palasesto è obbligatorio:**

- l'uso della mascherina in tutte le parti comuni, ad eccezione della palestra o quando si fa la doccia
- all'ingresso sanificare le mani con la soluzione idroalcolica
- mantenere sempre la distanza di almeno 1 metro
- seguire i percorsi indicati

### **All'interno del Palasesto è invece proibito:**

- l'ingresso e/o permanenza alle persone che non debbano svolgere attività sportiva
- portare e/o consumare alimenti e bevande
- sostare all'interno del Palasesto e/o fare assembramenti



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, che partecipano alle competizioni di cui al primo periodo della presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito, da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Roma, 13 OTT. 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLO SPORT

DECRETO 13 ottobre 2020

Individuazione delle discipline sportive da contatto in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020. (20A05592)

(GU n.253 del 13-10-2020)

## IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina del prof. Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale all'on. Vincenzo Spadafora, è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, on. Vincenzo Spadafora, sono state conferite, tra le altre, le deleghe in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, concernente le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 secondo cui «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le presenti misure: [...] lo svolgimento degli sport da contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro per lo sport, è consentito, da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; sono invece vietate

tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport di cui al primo periodo»;

Considerato che, ai sensi della predetta lettera g) dell'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, i suddetti divieti decorrono dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministro per lo sport;

Vista la nota del Comitato Olimpico Nazionale Italiano del 12 ottobre 2020, con la quale sono state richieste alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di promozione sportiva, indicazioni in merito alle proprie discipline;

Considerato che, ai limitati fini del divieto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera g) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, sono da considerare discipline sportive «da contatto» quelle che prevedono durante lo svolgimento dell'attività sportiva occasioni di contatto ravvicinato, anche occasionali, che non consentono il rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalle norme emanate per il contenimento della pandemia da COVID-19;

Preso atto delle risposte pervenute dai singoli organismi sportivi per il tramite del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato l'esito degli approfondimenti tecnici di competenza del Dipartimento per lo sport trasmesso il 13 ottobre 2020 e assunto agli atti con foglio n. 929 in pari data;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 6, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, si intendono per discipline sportive «da contatto» quelle elencate alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2020

Il Ministro: Spadafora

Allegato

TABELLA  
"SPORT DA CONTATTO"

N.	SPORT	DISCIPLINA	NOTE
1.	Aikido	Aikido	
2.	Arti Marziali	Capoeira	
3.		S'istrumpa	

45.		Ginnastica Aerobica	della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
46.		Ginnastica Artistica	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
47.		Ginnastica per Tutti	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
48.		Ginnastica Ritmica	Lo svolgimento della disciplina e' consentito esclusivamente in forma individuale
49.	Giochi e sport tradizionali	Calcio Storico Fiorentino	
50.	Hockey	Hockey	
51.		Hockey Indoor	
52.		Hockey paralimpico	
53.	Judo	Judo	
54.	Ju-Jitsu	Ju-Jitsu	
55.	Karate	Karate	
56.	Kendo	Kendo	
57.	Kickboxing	Aerokickboxing	
58.		Full Contact	
59.		K-1 Rules	
60.		Kick Light	
61.		Light Contact	
62.		Low Kick	
63.		Musical Forms	
64.		Point Fighting	
65.	Korfball	Korfball	
66.	Lacrosse	Lacrosse	
67.	Lotta	Lotta greco-romana	



# PALESTRA JUDO SAKURA

Associazione Sportiva Dilettantistica

c/o Palasesto - Piazza 1° Maggio

20099 Sesto San Giovanni - Milano

C.F.: 94530260150 - Cod. Fijlkam 03MI0313

Tel. 02.26.22.99.88 / Fax 02.26.26.37.73

Web site: [www.judosakura.it](http://www.judosakura.it)

E-mail: [contatto@judosakura.it](mailto:contatto@judosakura.it)

## VERBALE DEL 3° CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ANNO SPORTIVO 2020/2021

Venerdì 16 ottobre 2020,

omissis

1. **Sospensione corsi di judo**
2. omissis
3. omissis

### **Punto 1.** (Sospensione corsi)

In relazione al primo punto all'ordine del giorno si valuta la situazione emergenziale causata dal propagarsi del Covid-19. Considerata la continua diminuzione di partecipanti alle lezioni dovuta dal timore di contagio e considerato il pericolo percepito dagli atleti (e genitori) viene ipotizzata la sospensione dei corsi di judo.

Durante lo svolgimento del consiglio, viene pubblicata l'Ordinanza Regionale n.620 che vieta gli sport da contatto fino al 6 novembre, togliendo ogni dubbio sulla scelta da prendere.

Si delibera pertanto di sospendere i corsi di judo sino a data da definire, e per un senso del bene comune, si decide anche che non si possa riprendere sino a quando non si possa tornare a fare attività a coppie, escludendo la possibilità di svolgere attività individualmente.

omissis



# Regione Lombardia

---

ORDINANZA N. 620

Del 16/10/2020

---

Identificativo Atto n. 4532

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL'ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33



## Regione Lombardia

---

commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;

3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
4. E' vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
5. E' sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

### **1.2 Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio**

1. Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
2. E' sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo "slot machines", comunque denominati, situati all'interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

### **1.3 Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale**

1. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale – sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche.

### **1.4 Attività economiche, produttive, sportive e ricreative**

Le seguenti attività sono inoltre svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1:

- Ristorazione
- Stabilimenti balneari e spiagge
- Attività ricettive e locazioni brevi
- Strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi e villaggi turistici)



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visti i verbali n. 118 e n. 119 di cui rispettivamente alla seduta del 17 e 18 ottobre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

## **Art. 1.**

### **Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale**

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. *Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.*”;
- b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole “*possono essere utilizzate*” è inserita la seguente “*anche*”;
- c) all'articolo 1, comma 5, le parole “*delle mascherine di comunità*” sono sostituite dalle seguenti “*dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie*”;
- d) all'articolo 1, comma 6:
  - 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “*e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero*”



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;"*

- 2) la lettera g) è sostituita dalla seguente "g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;
- 3) alla lettera l), dopo le parole "sono consentite" sono aggiunte le seguenti "dalle ore 8,00 alle ore 21,00";
- 4) alla lettera n), il quinto periodo è sostituito dai seguenti "Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;"
- 5) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: "n-bis) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;"
- 6) la lettera r) è sostituita dalla seguente: "r) fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00. Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021(cd. "Piano scuola"), adottato con



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Roma, **18 OTT. 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Conte", written in a cursive style.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Speranza", written in a cursive style.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Roma, **24 OTT. 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppe Conte", written in a cursive style.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Roberto Speranza", written in a cursive style.



*Ministero dell'Interno*  
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/1 Uff III-Prot.Civ.

Roma, 27 ottobre 2020

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza  
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Segreteria del Dipartimento

SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnato da un ulteriore incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, ha comportato la necessità di introdurre nuove, più restrittive misure di contrasto alla diffusione del virus, adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 265 del 25 ottobre 2020.

Le disposizioni del suddetto d.P.C.M. trovano applicazione dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020 - come modificato e integrato dal d.P.C.M. 18 ottobre 2020 - e sono efficaci fino al 24 novembre 2020.



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

È doveroso altresì precisare, anche in relazione a quanto si dirà infra a proposito degli sport di contatto, che le attività sportive e motorie di base non di contatto che si svolgono all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, restano consentite, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid e in conformità con le linee guida emanate in applicazione della disposizione in commento.

Per quanto riguarda, invece, gli sport di contatto, individuali e di squadra, si segnala che sono state innanzitutto introdotte (art.1, comma 9 lettera g) le medesime restrizioni già sopra evidenziate in sede di commento alla lettera e), con la conseguenza che ora potranno tenersi solo le manifestazioni, al chiuso o all'aperto, di interesse nazionale e senza presenza di pubblico.

Inoltre, sempre per tali attività sportive vengono sospese non solo le gare e le competizioni ludico-amatoriali, confermando quanto già disponeva il precedente d.P.C.M., ma altresì tutte le altre attività connesse, praticate a livello dilettantistico di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento; sicché sono ricomprese nella generale sospensione anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.

Si precisa, infine, che la sospensione dei centri, culturali, sociali e ricreativi, prevista nella lett. f), determina la conseguente sospensione dell'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata, a beneficio dei soci o di frequentatori occasionali, in funzione dell'attività svolta nei suddetti centri.

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art.1, comma 9, lett. 1)

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, già precedentemente sottoposte a restrizioni relative agli orari di apertura e chiusura, per effetto della citata disposizione sono ora del tutto sospese. Tale sospensione viene peraltro estesa anche ai casinò.

Spettacoli aperti al pubblico (art.1, comma 9, lett. m)

La disposizione in epigrafe stabilisce la generalizzata sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi all'aperto.

Feste: sagre e fiere (art.1, comma 9, lett. n)

Diversamente da prima, il divieto di tenere feste, nei luoghi al chiuso e all'aperto, riguarda anche quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, e non conosce eccezioni connesse al numero dei partecipanti.

## PROTOCOLLO FMSI PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEGLI ATLETI

Tale protocollo è stato redatto per il tramite di apposita Commissione<sup>1</sup>.

Si precisa che tutti gli esami e i test sotto riportati devono essere svolti nel rispetto delle raccomandazioni emanate dalla Federazione Medico Sportiva: "Covid-19 e visita medico sportiva di idoneità", pubblicate anche sul sito [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it).

### A. ATLETI PROFESSIONISTI (Legge 23/03/81 n.91)

Tutti gli Atleti devono essere in possesso della certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/82) in corso di validità e ottemperati gli accertamenti di cui alla legge 23/03/81 n.91.

Gli atleti vengono divisi in due gruppi:

1. **Atleti COVID+** accertati e guariti e atleti che su giudizio del responsabile sanitario abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.

2. **Atleti COVID-** e atleti asintomatici nel periodo (non testati). Anche coloro che sono stati a contatto con positivi ma sempre rimasti asintomatici e non testati. Inoltre, e in particolare, staff tecnico/societario o familiari.

- Esame Clinico per tutti effettuato dal Responsabile sanitario, specialista in Medicina dello Sport.
- Tutti gli atleti verranno sottoposti alla ricerca del RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) prima della ripresa e comunque al Tempo zero del raduno.

Gli Atleti **RNA negativi** vengono sottoposti a Test per IgG/IgM/ [IgA]<sup>^^</sup> (con prelievo venoso).

- Se *positivi IgG e negativi IgM/ [IgA]*, hanno verosimilmente contratto la malattia e sono probabilmente immuni e dovranno essere sottoposti agli accertamenti del Gruppo 1.
- Se *positivi IgG e positivi IgM/ [IgA]*, dovranno ripetere il tampone e dovranno essere sottoposti agli accertamenti del Gruppo 1.
- Se *negativi IgG/IgM/ [IgA]*, dovranno periodicamente (ogni 4 giorni) sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) fino alle disposizioni governative.

Gli Atleti **RNA positivi** sono infetti e seguono le normali procedure di COVID+ previsti dalle Autorità competenti.

### **Nel gruppo 1:**

1. Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O2 a riposo, durante e dopo sforzo.
2. Ecocardiogramma color doppler
3. ECG Holter 24hr. Inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo
4. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)
5. Esami ematochimici\*\*
6. Radiologia polmonare: TAC per COVID+: consigliabile e a giudizio del medico responsabile sanitario.
7. Nulla osta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +)

Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l'attento controllo del Responsabile sanitario, che a suo giudizio potrà ampliare test ed esami.

### **Nel gruppo 2:**

Se risultano *negativi IgG/IgM/ [IgA]*, dovranno periodicamente (ogni 4 giorni) sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido validato).

1. Test da sforzo massimale
2. Ecocardiogramma color doppler
3. Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV)
4. Esami ematochimici\*\*

\*\*Esami ematochimici: Emocromo, ALT/AST, Gamma GT, Creatininemia, CPK isotipi, Troponina, LDH, PT/PTT, INR, Elettroforesi proteica, D-dimero, PCR, Ferritina, IL-6, Esame urine completo.

^^NB:

A ulteriore specificazione: Se il risultato è positivo per IgG e negativo per IgM (con Tampone negativo) vuol dire che hanno contratto il virus in tempi remoti e hanno anticorpi e non sono verosimilmente infettanti. Quindi possono riprendere, ma devono rientrare nel gruppo 1.

Se sono IgM/ [IgA] positivi, devono sottoporsi a un nuovo test per l'RNA virale (il tampone, o, altro test rapido validato). IGM/ [IgA] positivi hanno alte probabilità di non essere più infettanti (le IgM/ [IgA] si trovano però anche alla fine del periodo infettante in soggetti asintomatici).

Se IgG e IgM/ [IgA] negativi, dovranno periodicamente (ogni 4 giorni) sottoporsi a ricerca RNA virale (Tampone o altro test rapido validato) e rientrano nel Gruppo 2.

## **B. ATLETI DILETTANTI**

Tutti gli Atleti devono essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (D.M. 18/02/82) o non agonistica (D.M. 24/04/13) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/13), in corso di validità.

Gli atleti vengono divisi in due gruppi in base all'autodichiarazione attestante la presenza ovvero l'assenza di infezione da SARS-COV-2 e di rischi di contagio per gli altri per quanto di propria conoscenza:

1. **Atleti COVID+** accertati e guariti e atleti che abbiano avuto sintomi riferibili tra i quali, a titolo non esaustivo, temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia.
2. **Atleti COVID-** e atleti asintomatici nel periodo della pandemia.

Per gli Atleti di cui al Gruppo 1, si esegue lo stesso screening previsto per gli Atleti Professionisti COVID+ e sintomatici di cui sopra.

Gli atleti Covid+ dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l'attento controllo del Medico sociale o, in assenza, del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami.

### **Note di approfondimento**

**1.** Negli Atleti d'élite, durante gli allenamenti intensivi e le gare, gli elevati flussi respiratori oronasali, con componente orale al 60%, compromettono l'azione di filtro dei microorganismi del tratto respiratorio superiore, favorendo l'inalazione profonda di molti irritanti, allergeni e agenti infettanti. Compreso il SARS-CoV-2, che può giungere rapidamente e facilmente nelle aree più profonde dei polmoni (bronchioli alveolari e alveoli) e da lì iniziare la propria azione distruttiva.

Inoltre, i livelli di IgA salivare, importanti per contrastare le infezioni delle alte vie respiratorie, si abbassano negli atleti durante e dopo gli allenamenti e le gare.

Il razionale è ben spiegato nel recente lavoro online: Matricardi P., Dal Negro R., Nisini R., *The First, Comprehensive Immunological Model of COVID-19: Implications for Prevention, Diagnosis, and Public Health Measures*. Preprints 2020, 2020040436.

Tutto ciò porta a due considerazioni:

- I. Chi ha avuto la malattia, indipendentemente che sia stata severa o lieve, DEVE essere sottoposto a valutazione polmonare [spirometria completa (FVC, VC, MVV)] e preferibilmente a TAC polmonare, come già indicato.
- II. In caso di positività di un atleta, la possibilità di contagio è alta e pertanto tutti coloro che sono venuti a contatto (compagni eventuali di squadra, avversari, staff tecnico, personale, dirigenti, etc) devono seguire le indicazioni e i protocolli definiti dalla Autorità governativa.

**2.** La FMSI mette giornalmente a disposizione di tutti i medici e operatori sanitari, grazie alla piattaforma creata della Fondazione Medica Giovanni Lorenzini di Milano-New York, Ente no-profit riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica circa 50 anni fa, evidenze medico-scientifiche costantemente aggiornate e confermate sull'epidemia da SARS-CoV-2, collegandosi al link: [www.covid19fql.com](http://www.covid19fql.com).

**3.** Alla luce delle evidenze scientifiche e tecnologiche internazionali costantemente monitorate dalla FMSI e dei follow-up relativi agli atleti positivi, il protocollo medico potrà essere suscettibile di aggiornamenti.

**<sup>1</sup>Elaborato dalla apposita Commissione:**

- . Maurizio Casasco, Presidente della Federazione Europea ed Italiana di Medicina dello Sport;
- . Massimo Galli, Professore Ordinario di Infettivologia e Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco", Università degli Studi di Milano;
- . Maurizio Memo, Professore Ordinario di Farmacologia, Università degli Studi di Brescia;
- . Sergio Pecorelli, Professore Emerito di Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Brescia; Presidente della Fondazione Giovanni Lorenzini, New York; già Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);
- . Fabio Pigozzi, Presidente della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport; Professore Ordinario di Medicina Interna e Pro Rettore Vicario, Università degli Studi di Roma "Foro Italico"; Presidente del Comitato Scientifico FMSI;
- . Carlo Signorelli, Professore Ordinario di Igiene e Salute Pubblica, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano; già Presidente della Società Italiana di Igiene;
- . Alberto Villani, Responsabile della UOC di Pediatria Generale e Malattie Infettive, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma; Presidente della Società Italiana Pediatria.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 aprile 2021

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52.

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064). . . . . Pag. 1

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

ORDINANZA 21 aprile 2021.

Proroga e modifica dell'ordinanza 26 agosto 2005, e successive modificazioni, concernente «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile». (21A02448). . . . . Pag. 11

### DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 15 aprile 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Libmeldy», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 48/2021). (21A02354). . . . . Pag. 16

DETERMINA 20 aprile 2021.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 4/2021). (21A02410) . . . Pag. 19



## Art. 5.

*Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi*

1. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico.

3. In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.

4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.

## Art. 6.

*Piscine, palestre e sport di squadra*

1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

2. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.

## Art. 7.

*Fiere, convegni e congressi*

1. È consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.


3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

## Art. 8.

*Centri termali e parchi tematici e di divertimento*

1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Resta ferma l'attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.





## PREMESSA

Dopo un lungo periodo di fermo per gli Sport di Base della nostra Federazione, con riferimento alla necessità di evitare contagi, situazioni pregiudiziali per la Salute di tutti i Soggetti Sportivi coinvolti ed all'opportunità di un'ripartenza graduale e prudente, almeno in questa prima fase, si emettono le seguenti linee guida, aventi applicazione nelle **"attività di base da svolgersi all'aperto"**.

Le linee guida sono riferite a quanto previsto dal Decreto Legge del 22 aprile 2021 ed ai riferimenti del Dipartimento per lo Sport ai quali si rimanda ([www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it)).

## PRATICHE DI IGIENE

L'adozione delle misure cautelative per svolgere attività di base all'aperto, devono assicurare nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione, di:

- a) mantenere la distanza di sicurezza;
- b) rispettare il divieto di assembramento;
- c) osservare le regole di igiene delle mani;
- d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

All'interno del sito e, comunque sempre nel contesto dell'attività di base svolta all'aperto, si dovrà garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

- è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, giornalmente, impedendo l'attività di base all'aperto in caso di temperatura superiore a 37,5°C;
- è obbligatorio la tenuta di un "registro delle presenze" da conservare per almeno 14 giorni;
- è obbligatorio, alla ripresa, ri-acquisire la necessaria autocertificazione come da allegati 1 o 2;
- è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
- è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
- i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
- è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
- nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq;
- è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all'altro;
- è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
- è obbligatoria la pulizia delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante;
- durante l'attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque **non inferiore a 2 mt**;
- **è vietata qualunque attività di base che comporti il contatto**;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;



- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- utilizzare ove possibile tappetini propri, o se di uso collettivo è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

- procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- sanitizzazione ad ogni cambio turno;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

- di disinfettare i propri effetti personali e di non dividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
- di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
- di non toccare oggetti e segnaletica fissa.



ALLEGATO-1

## AUTODICHIARAZIONE COVID - ADULTO

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000*

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

in qualità di:  Atleta;  Tecnico;  altro Soggetto .....

dovendo accedere presso la sede di .....

nella giornata del ..... dalle ore.....alle ore.....,

***consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA  
(barrare tutte le caselle)***

- di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al Covid-19, con casi sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
- che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
- di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la permanenza all'evento oggetto della presente.

***Dichiara, inoltre***

- di aver preso piena visione del Nuovo protocollo attuativo delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" disponibile sul Sito Internet Federale (nella sezione <https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili>) e averlo compreso in ogni sua parte. Con la presente "Autodichiarazione Covid" mi impegno a rispettarlo in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
- di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare il Comitato Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
- Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
- Di comprendere che le informazioni rese completando la presente "Autodichiarazione Covid" costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell'evento. I dati personali saranno trattati da F.I.J.L.K.A.M., in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito web federale. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: violazioni.privacy@cert.fijlkam.it

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile

.....



ALLEGATO 2

# AUTODICHIARAZIONE COVID – ATLETI MINORENNI

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000*

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

**AUTORIZZA in qualità di Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale Il/la proprio/a figlio/a minore:**

Cognome e nome			
Nato a:		il:	
C.F.:			
Residente			
Tesserato/a presso la Società Sportiva:			
Ad accedere presso:			

Nella giornata del ..... dalle ore.....alle ore.....,

***consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,***

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA CHE IL PROPRIO FIGLIO/A (barrare tutte le caselle)**

- di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al Covid-19, con casi sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
- che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
- di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la permanenza all'evento oggetto della presente.

***Dichiara, inoltre***

- di aver preso piena visione del Nuovo protocollo attuativo delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" disponibile sul Sito Internet Federale (nella sezione <https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili>) e averlo compreso in ogni sua parte. Con la presente "Autodichiarazione Covid" mi impegno a rispettarlo in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
- di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare il Comitato Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
- Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
- Di comprendere che le informazioni rese completando la presente "Autodichiarazione Covid" costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell'evento. I dati personali saranno trattati da F.I.J.L.K.A.M., in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito web federale. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: [violazioni.privacy@cert.fijlkam.it](mailto:violazioni.privacy@cert.fijlkam.it)

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile



## INFORMATIVA TEST RAPIDO ANTIGENE SARS-COV-2 CON TAMPONE RINOFARINGEO E MODULO DI CONSENSO INFORMATO

Il prelievo con tampone rinofaringeo è una procedura che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa della rinofaringe, mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico in grado di trattenere molto materiale organico. Il prelievo è eseguito in pochi secondi ed ha un'invasività minima, originando, al più, un impercettibile fastidio nel punto di contatto. Il tampone è sottoposto alla procedura di estrazione dell'RNA virale. Il test molecolare su tampone è un test diagnostico per rilevare la presenza del virus in un preciso istante, utilissimo ad esempio per individuare un soggetto contagioso e sottoporlo immediatamente ad isolamento per impedire la diffusione del virus. La presenza del virus nelle mucose respiratorie è indice di attività replicativa, quindi l'individuo è altamente contagioso e dovrà essere sottoposto a quarantena domiciliare informando il proprio medico di medicina generale. Un test sul tampone negativo del paziente alla data di esecuzione non significa che il paziente medesimo, soprattutto se particolarmente esposto al rischio d'infezione, non si possa infettare il giorno successivo.

### DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE DEL TEST RINOFARINGEO RAPIDO SARS-CoV2

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

in qualità di:  Atleta;  Tecnico;  altro Soggetto .....

dovendo accedere presso la sede di .....

nella giornata del ..... dalle ore.....alle ore.....

### DICHIARA (BARRARE TUTTE LE CASELLE)

- di essere stato informato da FIJKAM di effettuare il Test per analisi rapida di SARS-CoV-2 attraverso tampone nasofaringeo;
- di aver preso visione dell'informativa suesposta, nonché dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata nell'Autodichiarazione Covid resa:

### CHIEDE E ACCETTA

- di sottoporsi su base volontaria al Test per analisi rapida di SARS-CoV-2 attraverso tampone rinofaringeo e di aver letto le seguenti informazioni.
- in caso di risultato positivo: di sottoporsi alle misure di isolamento e ai protocolli di sorveglianza medica previsti dalle vigenti normative.

Le informazioni acquisite completando il presente Modulo di Consenso Informato in calce, nonché derivanti dall'esecuzione del Test, costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003. I dati personali saranno trattati da FIJKAM, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito federale

Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di PEC: violazioni.privacy@cert.fijklkam.it

Con riferimento ai dati personali derivanti dall'esecuzione del Test, essi appartengono alle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 comma II del GDPR e FIJKAM ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire che il trattamento di detti dati personali non comporti alcun rischio per i diritti e le libertà dei soggetti a cui gli stessi si riferiscono.

Il conferimento dei dati personali è necessario per l'esecuzione del Test.

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile



.....



## PREMESSA

Alla luce del nuovo DL n. 52 del 22/04/2021 e delle FAQ pubblicate sul sito Dipartimento per lo Sport (<http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>) riportiamo, di seguito, le Linee Guida Federali per **“la Gestione del Contatto e le Attività di Base da svolgersi all’Aperto”**.

## PRATICHE DI IGIENE

Nel contesto dell’attività di base svolta all’aperto, si dovrà garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, giornalmente, impedendo l’attività di base all’aperto in caso di temperatura superiore a 37,5°C;
- è obbligatorio la tenuta di un **“registro delle presenze”** da conservare per almeno **14 giorni**;
- è obbligatorio, alla ripresa delle attività, ri-acquisire la necessaria autocertificazione come da allegati 1 o 2;
- è obbligatorio verificare all’ingresso che i fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietarne l’ingresso;
- i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
- nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie dell’area impiegata e al numero di potenziali soggetti sportivi, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq;
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge l’attività fisica;
- è obbligatoria la pulizia delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte del soggetto sportivo con opportuno prodotto igienizzante;
- durante l’attività fisica è consentito il lavoro a contatto preferibilmente a **coppie fisse** (una coppia ogni 9 mq circa).

Ai fini dell’attuazione delle buone pratiche igieniche si dorà inoltre:

- mettere a disposizione adeguate informative esposte in modo visibile;
- mettere a disposizione gel o prodotti igienizzanti;
- assicurare un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti;
- assicurare la sanitizzazione ad ogni cambio turno (circolare ministeriale n. 17644 del 22/05/2020);
- vietare lo scambio di dispositivi (es. smartphone, tablet, ecc.);
- disinfettare gli effetti personali e non condividerli (es. borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
- arrivare nel sito sportivo già vestiti adeguatamente alla attività che si andrà a svolgere;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati).



ALLEGATO-1

## AUTODICHIARAZIONE COVID - ADULTO

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000*

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

in qualità di:  Atleta;  Tecnico;  altro Soggetto .....

dovendo accedere presso la sede di .....

***consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA  
(barrare tutte le caselle)***

- di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al Covid-19, con casi sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
- che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
- di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la permanenza all'evento oggetto della presente.

***Dichiara, inoltre***

- di aver preso piena visione delle linee guida federali in attuazione delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" disponibile sul Sito Internet Federale (nella sezione <https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili>) e averle comprese in ogni parte. Con la presente "Autodichiarazione Covid" mi impegno a rispettarle in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
- di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l'Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
- Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
- Di comprendere che le informazioni rese completando la presente "Autodichiarazione Covid" costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell'attività. I dati personali saranno trattati dall'Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito web dell'Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: "indicare casella o indirizzo dell'Organizzatore".

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile

.....



ALLEGATO 2

## AUTODICHIARAZIONE COVID – ATLETI MINORENNI

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000*

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

**AUTORIZZA in qualità di Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale Il/la proprio/a figlio/a minore:**

Cognome e nome			
Nato a:		il:	
C.F.:			
Residente			
Tesserato/a presso la Società Sportiva:			
Ad accedere presso:			

***consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,***

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA CHE IL PROPRIO FIGLIO/A (*barrare tutte le caselle*)**

- di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al Covid-19, con casi sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
- che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
- di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la permanenza all'evento oggetto della presente.

***Dichiara, inoltre***

- di aver preso piena visione delle linee guida federali in attuazione delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" disponibile sul Sito Internet Federale (nella sezione <https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili>) e averle comprese in ogni parte. Con la presente "Autodichiarazione Covid" mi impegno a rispettarle in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
- di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l'Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
- Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
- Di comprendere che le informazioni rese completando la presente "Autodichiarazione Covid" costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell'attività. I dati personali saranno trattati dall'Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito web dell'Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: "indicare casella o indirizzo dell'Organizzatore".

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile

.....



# LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE

REDATTE AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52

ROMA, 7 MAGGIO 2021



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per lo sport

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>2. DEFINIZIONI</b> .....	<b>3</b>
<b>3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO</b> .....	<b>4</b>
<b>4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b> .....	<b>6</b>
<b>5. INFORMAZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI</b> .....	<b>9</b>
<b>7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE</b> .....	<b>11</b>
<b>8. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE</b> .....	<b>11</b>
<b>9. SANZIONI</b> .....	<b>12</b>
<b>10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19</b> .....	<b>12</b>
<b>ALLEGATO 1 – CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI</b> .....	<b>13</b>
<b>ALLEGATO 2 - SEGNALETICA</b> .....	<b>14</b>
<b>ALLEGATO 3 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO ED ESEMPI PRATICI</b> .....	<b>15</b>
<b>ALLEGATO 4- MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b> .....	<b>16</b>
<b>ALLEGATO 5 - DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO</b> .....	<b>19</b>
<b>ALLEGATO 6 - DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE</b> .....	<b>20</b>
<b>ALLEGATO 7 - DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI</b> .....	<b>22</b>

## 1. PREMESSA

Il presente Protocollo attuativo intende riprendere i contenuti delle Linee-Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, emanate nel periodo di emergenza, ad iniziare da quanto previsto dall'art. 1, lettera f) del DPCM del 17.05.2020 fino ai più recenti provvedimenti emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, con particolare riferimento al DPCM del 2 marzo 2021 e al DL del 22 aprile 2021. Il testo include, inoltre, gli elementi più rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle diverse federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva, e introduce, ove necessario, ulteriori misure per rendere ancor più efficaci le regole già in vigore.

Tenuto conto dell'esito dei monitoraggi effettuati nel tempo dal Dipartimento per lo sport, che hanno fatto emergere da parte dei gestori la sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli condivisi nel tempo, si ritiene utile fornire indicazioni aggiornate, più dettagliate e prescrittive, in considerazione del più recente andamento della curva epidemiologica e dell'introduzione di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus.

Il presente documento fornisce pertanto indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.

Le indicazioni, di carattere generale e unitario, sono da intendersi temporanee e strettamente legate all'emergenza epidemiologica. Il presente documento, qualora necessario, potrà essere ulteriormente declinato, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.

Nell'attuale quadro normativo, il Protocollo è stato elaborato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla luce delle precedenti Linee-Guida del 22 ottobre 2020 e del 5 marzo 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico-Scientifico, delle indicazioni fornite dal CTS, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana "FMSI".

## 2. DEFINIZIONI

Per **operatore sportivo** si intende sia chi pratica l'attività sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.). La definizione, per estensione concettuale, include ogni professionista in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (L22) ovvero corso di studio in Scienze Motorie e Sportive (classe 33 ex D.M. 509/99) o lauree magistrali/specialistiche in Scienze Motorie o Diploma ISEF.

Per **sito sportivo** si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. La definizione include anche i **centri di attività motoria** che indicano indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello

stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, il cui coordinamento, la direzione o la gestione delle attività fisico-motorie è svolta da soggetti in possesso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM 68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM 67) o in Management dello sport (LM 47) ovvero, in via subordinata, del diploma ISEF o di laurea triennale in Scienze motorie e sportive (L22) ovvero del corso di studio in Scienze motorie e sportive (classe 33 ex DM 509/99).

Le indicazioni delle presenti Linee Guida si applicano anche alle cosiddette “palestre della salute”, ovvero a centri analoghi, idonei ad accogliere cittadini in fase post riabilitativa o con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (cardiopatici, broncopneumopatici, diabetici, nefropatici...) per lo svolgimento di programmi di esercizio fisico prescritti dal medico, nonché agli altri spazi dove è possibile fare dell’esercizio fisico, anche al fine di contrastare gli effetti negativi della sedentarietà, tarato alla propria condizione con caratteristiche che lo rendono idoneo ad ottimizzarne i benefici ricavati in termini di salute, minimizzando i possibili rischi (cfr. a titolo esemplificativo quanto previsto dalla L.R. 8/2015 del Veneto).

Per **organizzazione sportiva** si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90 della l. n. 289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.; società di cui alla l. n. 91/1981; gruppi sportivi di cui all’art. 6 della l. n. 78/2000) ovvero, in assenza di affiliazione, l’organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero enti/organizzazioni/associazioni che svolgano attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico (palestre, piscine, centri fitness, centri danza).

La **formazione a distanza** (FAD) è l’insieme delle attività didattiche svolte all’interno di un progetto formativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo. Il **lavoro agile** è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla localizzazione geografica, facilitato dall’uso di strumenti informatici e telematici e caratterizzato da una flessibilità sia nell’organizzazione, sia nella modalità di svolgimento.

### **3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AMBIENTE SPORTIVO**

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020 che integra il precedente protocollo del 14 marzo 2020, indica le misure condivise tra Governo e sindacati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, fornendo le necessarie raccomandazioni alle imprese. Da ultimo, in accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, il Ministero della salute ha sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

L’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”.

L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), è un

obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva che dovrà adottare una serie di azioni per integrare il DVR e prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS).

In assenza di affiliazione, l'organizzazione che pratica discipline sportive di competenza dei predetti organismi sportivi riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, ovvero che pratica altre attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, dovrà:

1. fornire ai propri operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate sulla base anche delle presenti Linee-Guida;
2. fornire specifici codici di condotta che devono essere fatti conoscere e rispettare da tutti gli operatori sportivi;
3. impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere al sito sportivo.

È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive.

I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell'ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:

- a) individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;
- b) individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica. In tal senso si identifica, quale dato di input della valutazione, che la trasmissione avviene sia per via aerea che per contatto;
- c) individuazione delle fonti di possibile contagio all'interno dei siti sportivi tenendo a riferimento l'organizzazione dei luoghi, delle attività lavorative, di pratica o di assistenza da parte di accompagnatori;
- d) individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

A seguito della valutazione del rischio, è proposto un insieme di strumenti di prevenzione e protezione finalizzati alla gestione del rischio stesso. Preliminare ed essenziale alla individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per il contenimento del rischio specifico è **l'analisi accurata delle attività del personale che si svolgono in un sito sportivo**, dell'organizzazione dell'attività sportiva, del lay-out di un sito sportivo.

I rischi secondari - ovvero quelli derivanti da nuova organizzazione del lavoro/attività sportiva, riduzione e maggiore distanziamento degli operatori sportivi, l'effettuazione di attività condotte singolarmente invece che in compresenza con conseguente ridotte possibilità di individuazione dell'evento infortunistico e di attuazione dell'azione di soccorso, il declassamento di aree a rischio

specifico d'incendio da area presidiata ad area non presidiata, la ridotta azione di controllo di processo derivante dalla ridotta presenza di operatori, il pericolo di lavoro/attività sportiva in solitudine -, saranno tenuti nella dovuta considerazione nella definizione della nuova organizzazione dell'attività sportiva all'interno del sito.

Si possono prevedere le seguenti fasi:

1. analisi dell'organizzazione delle attività fisiche e sportive e di supporto;
2. individuazione delle attività fisiche e sportive e di supporto che possono essere eseguite tramite FAD o con lavoro agile, numero di operatori sportivi interessati, presenza di accompagnatori;
3. individuazione dei percorsi degli operatori sportivi, nonché di eventuali accompagnatori;
4. classificazione dei luoghi e degli sport sulla base del numero di persone contemporaneamente presenti, sul tipo di attività fisica svolta in termini di spazio, sforzo fisico dell'atleta, specificità degli ambienti, durata della presenza, ventilazione;
5. analisi del lay-out dei luoghi classificati e degli sport;
6. individuazione del personale che opera all'esterno del sito, analisi dei percorsi e contatti con altre persone;
7. verifica della presenza di lavoratori e/o operatori sportivi presso altri siti sportivi;
8. analisi del mezzo di trasporto, se organizzati o predisposti dagli enti di riferimento, e analisi dei rischi secondari;
9. cronoprogramma e revisione dei piani e delle procedure di emergenza.

Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva, in base alla propria organizzazione delle attività fisiche e sportive, dovrà **individuare in via prioritaria attività** in presenza:

- su unico turno di attività/espletamento;
- su più turni di attività /espletamento;
- con accesso vincolato di operatori sportivi e/o accompagnatori;
- con modalità di svolgimento particolari.

Rispetto a ciascun operatore sportivo, dovranno essere valutati i percorsi più usuali nelle medesime fasce orarie con particolare riferimento a: ingresso al sito sportivo, accesso ai locali/spazi di pratica motoria/sportiva, accesso alle aree comuni e agli altri luoghi, accesso ai servizi igienici.

Fondamentale dovrà essere, nei settori di specifica competenza, assicurare la massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica.

#### **4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi

del rischio, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative, ma quali **dotazioni minime** ai fini della prevenzione del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica.

Una efficace gestione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione contenute nelle presenti Linee Guida renderà il sito sportivo più sicuro anche agli occhi degli utenti.

Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio nel proprio sito sullabase dei criteri indicati anche nel precedente paragrafo 3 e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di **un'accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi** (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, fermo restando l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente, occorre, quindi:

- **riorganizzare le attività** con l'obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi, (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti;
- **riorganizzare le mansioni/attività** in modo da ridurre il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività;
- limitare l'ingresso in struttura a **un solo accompagnatore** nel caso in cui l'attività motoria sia svolta da una persona di minore età o che necessita di accompagnamento e/o assistenza;
- **suddividere** gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
- determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
- organizzare un **sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia** degli stessi. Nel definire le necessarie misure di prevenzione e protezione ogni organizzazione sportiva si attiene, per gli ambiti di propria competenza:
  - a) ai criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15 maggio 2020 di cui all'allegato 10 del DPCM del 17 maggio 2020 ed eventuali successive integrazioni;
  - b) alle diverse raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, a partire da quelle del 15 maggio 2020, relative alla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento;
  - c) alle misure organizzative, procedurali e tecniche di seguito indicate:
    - modalità della prestazione di lavoro all'interno del sito sportivo;
    - distanziamento nelle varie fasi dell'attività sportiva;
    - gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi;
    - revisione lay-out e percorsi;
    - gestione dei casi sintomatici;
    - pratiche di igiene (infra);

- prioritizzare il rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e di accesso di persone terze;
  - sistema dei trasporti;
  - utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio (mascherine che garantiscano adeguata protezione delle vie respiratorie e costante igienizzazione delle mani attraverso l'uso di gel idroalcolico);
  - pulizia e sanificazione dei luoghi e delle attrezzature nei siti sportivi;
- d) alle eventuali ulteriori indicazioni fornite a livello regionale in materia.

Il gestore del sito dovrà inoltre provvedere a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi indoor che outdoor). A tale scopo, è fortemente consigliato stampare e affiggere la scheda denominata "Lo sport riprende in sicurezza", allegata alle presenti Linee Guida, e di rendere disponibile il restante materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.

Si invitano inoltre i gestori ad organizzare corsi di formazione del personale, che potranno essere tenuti da formatori sanitari e di RSPP, al fine di fornire le necessarie raccomandazioni d'uso e direttive di protezione, prevenzione e precauzione ai collaboratori e ai dipendenti.

I gestori sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID – 19.

È fatto obbligo ai gestori di predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc.

In ogni caso è **obbligatorio il tracciamento dell'accesso alle strutture** da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno, infatti, di regolamentare meglio l'accesso alle strutture con **appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti** o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc....) e, più in generale, di **contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni**, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei droplets. La prenotazione e l'evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento, permette anche ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto delle regole.

Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza **inferiore a 50 persone** in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l'obbligo, anche ai fine del tracciamento, di prenotazione della lezione in anticipo e **registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo**, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc..

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea **all'interno della struttura** deve risultare dalla considerazione di **12mq per persona**, considerando

per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.

Per quanto riguarda **attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq** per partecipante, prendendo in considerazione l'ampiezza dell'ambiente in cui l'attività viene svolta.

## 5. INFORMAZIONE

Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, **l'operatore sportivo** deve essere informato circa:

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;
3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
4. l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
5. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:
  - a) mantenere la distanza di sicurezza;
  - b) rispettare il divieto di assembramento;
  - c) osservare le regole di igiene delle mani;
  - d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

## 6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche base le quali, in base alla tipologia di attività svolta nel centro/circolo/impianto sportivo, andranno integrate con le ulteriori indicazioni previste negli allegati:

- è obbligatorio **rilevare la temperatura** a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la **mascherina protettiva** e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
- è necessario individuare **percorsi di ingresso e di uscita differenziati**;
- i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;

- è obbligatorio **mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante** nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
- è obbligatorio mantenere sempre la **distanza interpersonale minima di 1 mt**;
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura incluse le zone di accesso e di transito;
- lavarsi frequentemente le mani;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli **indumenti** indossati per l'attività fisica, ma riporli **in zaini o borse personali**;
- bere sempre da **bicchieri monouso o bottiglie personalizzate**;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno degli spazi dedicati all'attività sportiva;
- Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione: procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);
- In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:
  - di disinfettare i propri effetti personali e di non dividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
  - di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
  - di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

Allo stato attuale della curva epidemiologica è vietato l'utilizzo delle docce, indipendentemente dal distanziamento interpersonale di coloro che ne fanno uso.

Bisognerà quindi, nelle strutture sportive in cui l'utilizzo degli spogliatoi è necessario (p.e. le piscine), prevedere il divieto all'uso delle docce, finché il miglioramento della situazione pandemica non permetterà agli Organismi competenti di assumere una diversa decisione.

Particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l'utilizzo, ove consentito,

di spogliatoi, docce e servizi igienici, nei quali gli operatori del centro sportivo dovranno prevedere l'accesso contingentato a questi spazi, evitare l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc.... che al bisogno dovranno essere portati da casa. È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e sanificazione costante, con l'utilizzo di prodotti disinfettanti, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.

Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all'attività che andrà a svolgersi, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi contenitori sigillanti.

Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l'abbigliamento per l'allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.

## 7. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE

Il presente Protocollo illustra le misure minime **obbligatorie** da adottare per il contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19. Gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) potranno tuttavia adottare ulteriori misure più restrittive, nonché fornire tutte le indicazioni che tengano conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza.

Il presente Protocollo si applica a anche a qualunque altra organizzazione, ente o associazione che si occupi di esercizio fisico e benessere dell'individuo, comprese le cosiddette "Palestre della salute" o altri spazi adibiti alla attività fisica o allo stimolo della motricità per bambini, anziani, persone con disabilità, persone in fase post riabilitazione o soggetti con patologie, anche corniche, non trasmissibili.

## 8. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE

Le indicazioni del presente protocollo, ed in particolare le disposizioni di cui all'allegato 1, costituiscono, salvo ulteriori verifiche di tipo ordinario, la base per i controlli da effettuarsi da parte degli organismi preposti.

Ferme restando le verifiche messe in atto dai competenti organi di controllo, tra cui le Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e le ASL, il Dipartimento per lo sport in accordo con gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) e le associazioni di categoria, promuove interventi e azioni di monitoraggio circa il rispetto delle misure contenute nel presente testo e raccoglie ogni 15 giorni

gli esiti di dette attività e ogni altra informazione utile a monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nei siti sportivi.

## **9. SANZIONI**

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti (a titolo esemplificativo, l'inottemperanza all'obbligo, durante l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento o la violazione da parte della persona fisica di specifiche disposizioni normative, sono punibili con le sanzioni di legge).

## **10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19**

Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni fornite dalla ASL di competenza. Si suggerisce comunque di avvertire i clienti che hanno frequentato gli spazi in contemporanea con la persona affetta dal virus, nonché di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.

**ALLEGATO 1**  
**CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL**  
**RISCHIO SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI**

CLASSE	NOME	DESCRIZIONE	ESEMPIO	OSSERVAZIONI	DISPOSIZIONI
A	Transito	Si prevede che le persone transitino senza fermarsi	Corridoio, atrio, parcheggio	In determinate condizioni può passare in classe B, sosta breve	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina c) presenza termometro all'ingresso della struttura
B	Sosta breve	Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti	Hall, servizi igienici	In caso di attesa del proprio turno può passare in classe D, assembramento	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina
C	Sosta prolungata	Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, anche molte ore	Area di pratica delle attività sportive	In caso di necessaria compresenza l'area può passare in classe D	Obbligo: presenza dispenser a) presenza spray igienizzanti attrezzatura b) utilizzo mascherina, qualora non si stia effettuando attività fisica.
D	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente	Si prevede che le persone sostino in numero elevato in spazi delimitati, al chiuso o all'aperto. Può essere presente un "gate" di accesso (esempio bancone reception, porta di ingresso alla zona servizi igienici, cassa)	Reception, area timbratrice, self service, servizi ristoro, casse dei servizi ristoro, servizi igienici		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi, e turnazioni b) presenza cartellonistica c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina
E	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente senza utilizzo di dispositivi di protezione	Si prevede che le persone sostino senza mascherina solo per mangiare e bere.	Servizi di ristoro, area pausa		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi b) presenza cartellonistica e segnaletica per utilizzo posti/persona c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina

## ALLEGATO 2



Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per lo sport

# Lo Sport continua in sicurezza

All'interno del sito è obbligatorio adottare le seguenti misure di prevenzione:



RILEVAZIONE DELLA  
TEMPERATURA  
ALL'INGRESSO DEL SITO



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE  
MANI, ANCHE ATTRAVERSO  
APPOSITI DISPENSER DI GEL  
DISINFETTANTE



OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA  
MASCHERINA IN TUTTI GLI SPAZI  
DEL SITO SE NON SI STA  
EFFETTUANDO ATTIVITÀ FISICA



MANTENERE LA DISTANZA  
INTERPERSONALE MINIMA DI  
1 MT. IN CASO DI ASSENZA DI  
ATTIVITÀ FISICA



BERE SEMPRE DA BICCHIERI  
MONOUSO O DA BOTTIGLIE  
PERSONALI



NON TOCCARSI MAI OCCHI,  
NASO E BOCCA CON LE  
MANI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN  
UN FAZZOLETTO EVITANDO IL  
CONTATTO DELLE MANI CON  
LE RESPIRAZIONI RESPIRATORIE  
SE NON SI HA A DISPOSIZIONE  
UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE  
NELLA PIEGA INTERNA DEL  
COMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI  
CONDIVISI CON ALTRI GLI  
INDUMENTI INDOSATI PER  
L'ATTIVITÀ FISICA, RIPORLI IN  
ZAINO O BORSE PERSONALI E,  
UNA VOLTA RIENTRATI IN CASA,  
LAVARLI SEPARATAMENTE  
DAGLI ALTRI INDUMENTI



MANTENERE LA DISTANZA  
INTERPERSONALE MINIMA  
ADEGUATA ALL'INTENSITÀ  
DELL'ESERCIZIO, COMunque  
NON INFERIORE A 2 MT



GETTARE SUBITO IN APPOSITI  
CONTENITORI I FAZZOLETTINI  
DI CARTA O ALTRI MATERIALI  
USATI (SENZA SCILTA)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche:

METTERE A DISPOSIZIONE UN  
"SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO  
AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI"  
(ES. FAZZOLETTI MONOUSO,  
MASCHERINE RESPIRATORIE)



È VIETATO LO SCAMBIO DI DISPOSITIVI  
(SMARTPHONE, TABLET, ECC.)  
E DI ATTREZZI  
TRA OPERATORI SPORTIVI E  
PERSONE PRESENTI NEL SITO

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:



DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI  
PERSONALI (BORRACCHE, ECC.) E  
L'ATTREZZATURA UTILIZZATA  
DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA



ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE  
ALL'ATTIVITÀ CHE SI ANDRÀ A SVOLGERE  
O, IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE GLI SPAZI COMUNI  
PER CAMBIARSI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE,  
MUNENDOSI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA  
DEI PROPRI EFFETTI PERSONALI



NON TOCCARE OGGETTI  
E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.



sport.governo.it

Scarica l'App



### ALLEGATO 3

#### CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO ED ESEMPI PRATICI

La tabella propone di classificare le attività di pratica sportiva in classi di rischio via via crescente, sulla base della numerosità di soggetti coinvolti, sul tipo di interazione tra i soggetti e sull'ambiente in cui tali attività vengono svolte.

La classe di rischio non è univocamente definita dal tipo di disciplina sportiva ma va identificata volta per volta sulla base delle modalità di svolgimento della stessa, per esempio differenziando, tra le diverse fasi dell'allenamento, quelle che prevedono l'alternanza nell'utilizzo di attrezzature e tra quelle che possono essere svolte all'aperto o che necessitano di essere svolte al chiuso.

La valutazione del livello di interazione fra soggetti è generale e si applica a tutte le figure e ruoli impegnati nell'attività, siano essi atleti normodotati, paratleti, assistenti, preparatori atletici, allenatori, ecc.

Per ogni disciplina sportiva, la classificazione della specifica attività svolta (da classe da 1 a 8) va reiterata per ciascuna delle casistiche che possono presentarsi nella pratica e le azioni di mitigazione da porre in atto saranno specifiche per l'attività.

CLASSE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	Singoli all'aperto	Il singolo atleta svolge attività individuale all'aperto
2	Singoli al chiuso	Il singolo atleta svolge attività individuale al chiuso
3	A turni di accesso alla sede sportiva, all'aperto	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi all'aperto
4	A turni di accesso alla sede sportiva, al chiuso	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi al chiuso
5	Di squadra o singoli con campo separato	Due o più gruppi di atleti/squadre si affrontano senza toccarsi
6	A coppie, all'aperto o al chiuso	Due atleti interagiscono fisicamente sul campo con ripetuti contatti
7	Di squadra con campo condiviso	Due gruppi di atleti/squadre si affrontano con contatto frequente
8	Assembramento e/o contatto continuo	Molti atleti si assemprano nello stesso spazio in una fase della prestazione sportiva e/o nella pratica hanno un contatto continuo e molto ravvicinato con l'avversario

La classificazione delle discipline è stata effettuata attraverso un self-assessment effettuato dai singoli Enti Sportivi e allegato al rapporto "Lo Sport riparte in sicurezza" del CONI, d'intesa con il CIP, la FMSI e il Politecnico di Torino, pubblicato sul sito [www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it)

**ALLEGATO 4**  
**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DESCRIZIONE	AZIONI	OBIETTIVI	APPLICAZIONE
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti	Revisione organizzazione delle attività sportive/turni	Effettuare attività sportiva in modalità "remoto" Attuare il numero delle persone in presenza Attuare diversa turnazione Formare nuclei ristretti di allenamento	Eliminare/ridurre fonti di contagio Migliorare attività di controllo e monitoraggio	Tutti, sempre in coerenza con organizzazione delle attività sportive
Misure organizzative, procedurali, tecniche, compresi i trasporti	Distanziamento nei siti sportivi	Garantire distanza di almeno 1 m tra persone e tra postazioni in caso di attività metabolica a riposo, aumentare in caso di alta attività metabolica se consentito dal tipo di attività Evitare raggruppamenti Ridurre contatti con terzi	Eliminare/ridurre fonti di contagio	Tutti, sempre in coerenza con organizzazione delle attività sportive
	Attività in presenza – allenamento e gara	Ridurre al minimo partecipanti Distribuire dispositivi protezione da usare in ogni momento sia possibile Usare locali sanificati e ventilati Formare nuclei ristretti di allenamento	Eliminare/ridurre fonti di contagio Eliminare/ridurre probabilità di trasmissione	Tutti
	Gestione entrata/uscita - operatori sportivi e accompagnatori di atleti minori	Orari di ingresso/uscita differenziati per turni Formare nuclei ristretti di allenamento	Eliminare/ridurre fonti di contagio	Tutti, in coerenza con modalità organizzative del sito sportivo
	Revisione layout e percorsi	Nuova e diversa circolazione interna Differenziare punti di ingresso e punti di uscita Uso delle scale Barriere "anti-respiro" per gli accompagnatori Simulare percorsi e flussi di spostamento delle persone	Eliminare/ridurre fonti di contagio Migliorare attività di controllo e monitoraggio	Tutti, in coerenza con modalità organizzative del sito sportivo
	Gestione dei casi sintomatici	Luogo dedicato Procedure di sanificazione e intervento sui contatti	Eliminare/ridurre probabilità di trasmissione Garantire rapidità intervento sanitario	Tutti
	Buone pratiche di igiene	Dispositivi e gel igienizzante Aereazione locali Vietare uso dispositivi altrui	Migliorare consapevolezza delle attività di	Tutti

		Procedure informative Raccolta rifiuti e sanificazione	prevenzione Migliorare contenimento del contagio Migliorare comportamento "sociale" nel sito sportivo	
	Prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nel sito sportivo	Operatori sportivi non affetti da condizioni di salute preesistenti al rischio	Migliorare efficacia della prevenzione con individuazione di "soggetto fragile"	Tutti, come indicato dal medico competente
	Miglioramento sistema dei trasporti	Mezzi singoli alternativi Navetta in uso all'organizzazione sportiva	Migliorare prevenzione nei sistemi di trasporto	Tutti
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI)	Mascherine	Corretto utilizzo	Migliorare protezione personale	Tutti; non usare unicamente in caso sia incompatibile con il consumo metabolico e con il gesto atletico
Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature di lavoro/attività sportiva	Attività di pulizia	Periodicità definita Specifica per le attrezzature di allenamento e gara	Migliorare la protezione Migliorare la programmazione dell'attività di contenimento	Tutti
	Attività di sanificazione	Intervento straordinario	Eliminare / Ridurre fonti di contagio Eliminare / Ridurre la probabilità di trasmissione	Tutti
Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dei casi positivi	Tutela sanitaria in ambito sportivo	Protocollo Federazione Medico Sportiva Italiana (Cfr. 1) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali (Prot. n. 3180 del 04/05/2020); 2) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e)" (20/05/2020))	Tutela degli operatori sportivi Prevenzione del contagio nel sito sportivo	Tutti
		3) Protocollo FMSI inserito circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute (Prot. DGPRE 0001269-P-13/01/2021)		

	Gestione dei casi sintomatici e monitoraggio	Procedure di gestione Procedure di monitoraggio nel sito sportivo in raccordo con le strutture sanitarie territoriali	Migliorare efficacia della tutela sanitaria in ambito sportivo	Tutti
Tutela sanitaria in ambito sportivo e monitoraggio dello stato di contagiosità	Identificazione dello stato di esposizione al virus e dello stato di contagiosità	Utilizzo dei tamponi (Cfr. 1) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali (Prot. n. 3180 del 04/05/2020); 2) Protocollo FMSI inserito nelle Linee-Guida inerenti alle modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra emanate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, art.1, lett. e)" (20/05/2020)) 3) Protocollo FMSI inserito circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute (Prot. DGPRES 0001269-P-13/01/2021)	Concedere accesso a campo di gioco con grande interazione sociale	Sport predefiniti per alto livello di rischio

## **ALLEGATO 5**

### **DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO**

Le seguenti disposizioni si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, di contatto e di squadra da svolgersi all'aperto (in centri/circoli/impianti sportivi e non), ove consentite dalla norma.

Le misure di mitigazione del rischio previste (distanziamento, igiene delle mani, utilizzo di mascherine) possono essere di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella professionistica. In particolare, l'utilizzo di mascherine è spesso incompatibile con l'intensità dell'esercizio fisico e con il gesto sportivo.

Pertanto, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che agiscono in modo coordinato per consentire una ripresa il più possibile sicura.

Anche all'aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa.

Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno 1 metro, preferibilmente 2, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, ed indossino la mascherina.

Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche a livello amatoriale, all'aperto. Qualora si tratti di un'attività sportiva individuale (corsa, maratona, ginnastica, ecc.) è raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno due metri. Al termine dell'attività sportiva, individuale, di squadra, di contatto, è necessario indossare la mascherina e assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa.

Qualora l'attività sportiva venga svolta in spazi all'aperto di palestre, centri e circoli sportivi, si applicheranno le disposizioni generali del presente protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali spogliatoi, zone ristoro, transito, ecc), mentre per le discipline sportive si applicheranno, ove opportuno, anche i protocolli delle diverse Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva.

L'utilizzo degli spogliatoi è possibile esclusivamente nelle zone dove sia consentito svolgere le attività sportive all'interno di luoghi chiusi.

Si raccomanda il rispetto della distanza di almeno un metro anche in contesti pre o post gara (foto, premiazioni o simili) e di evitare contatti non necessari alla pratica sportiva strettamente intesa in sport di squadra (es. momenti di festeggiamento durante la competizione).

## ALLEGATO 6 DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai Protocolli Attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.

1. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un'opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.
2. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest'ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
3. Prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.
4. Prevedere l'accesso agli impianti esclusivamente tramite prenotazione.
5. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro.
6. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l'uso promiscuo degli armadietti.
7. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.
8. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone.
9. La densità di affollamento in vasca è calcolata con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell'allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche.
10. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.
11. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento sociale di almeno 1,5 m tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.
12. Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/l; cloro combinato: minore o uguale a 0,40 mg/l; pH 6.5 -7.5. Si fa presente che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul

posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.

13. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni e PP.M. 16.07.2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.
14. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.
15. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc.
16. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.
17. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.
18. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.
19. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.
20. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.
21. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell'acqua, al ricambio dell'aria, e altre disposizioni di dettaglio.

## **ALLEGATO 7**

### **DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI**

Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all'interno di centri/circoli sportivi.

Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere.

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

1. è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori / soci / addetti / accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
2. è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l'utilizzo di disinfettante adeguato per l'igienizzazione delle superfici dell'attrezzatura condivisa;
7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt;
8. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all'altro;
9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
10. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante;
11. durante l'attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a 2 metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
12. lavarsi frequentemente le mani;
13. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
14. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
15. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;

16. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
17. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
18. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
19. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
20. non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno della palestra.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

1. procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
2. sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4. specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
5. sanitizzazione ad ogni cambio turno;
6. vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.).

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

1. di disinfettare i propri effetti personali e di non dividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2. di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.



## Linee Guida per la RIPRESA GRADUALE DI BASE IN PALESTRA

Pagina 1 di 4

Rev.1 del  
10/06/2021

### PREMESSA

Con riferimento al DL n. 65 del 18 maggio 2021 e delle FAQ pubblicate sul sito Dipartimento per lo Sport (<http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>) riportiamo, di seguito, le Linee Guida Federali per **“la Ripresa Graduale delle Attività di Base da svolgersi al chiuso”**.

Si ricorda che le seguenti disposizioni sono estensive per le attività di base, fermo restando quanto già autorizzato per gli Atleti Agonisti.

### DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

- è obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5°C;
- è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
- è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
- i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
- è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l'utilizzo di disinfettante adeguato all'igienizzazione delle superfici dell'attrezzatura condivisa;
- è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt, salvo durante l'attività sportiva;
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all'altro;
- è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante (rif. Circolare ministeriale n. 17644 del 22/05/2020);
- durante l'attività fisica è obbligatorio attenersi a quanto indicato nella tabella sottostante:

Zona	Autodichiarazione*	Luogo	Contatto tra atleti	Tracciabilità	Sanitizzazione
Bianca	Sempre	Sia all'aperto che al chiuso	Si è possibile e in modo libero	Sempre	Sempre
Gialla	Sempre	Sia all'aperto che al chiuso	Si preferibile con coppia fissa	Sempre	Sempre
Arancio	Sempre	Solo all'aperto	No al contatto, solo lavoro singolo con rispetto distanza 2 m	Sempre	Sempre

\*documentazione obbligatoria al primo ingresso, da rinnovare eventualmente a discrezione della società secondo le tempistiche ritenute più opportune

- lavarsi frequentemente le mani;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;



**Linee Guida per la  
RIPRESA GRADUALE DI BASE IN PALESTRA**

Pagina 2 di 4

Rev.1 del  
10/06/2021

- non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno della palestra.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

- procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- sanizzazione ad ogni cambio turno;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);
- L'utilizzo degli spogliatoi e delle docce, deve consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m ed evitare assembramenti. Per le docce è obbligatoria la pulizia e la disinfezione dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante (rif. Circolare ministeriale n. 17644 del 22/05/2020);

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

- di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
- di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
- di non toccare oggetti e segnaletica fissa.



ALLEGATO-1

## AUTODICHIARAZIONE COVID - ADULTO

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000*

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

in qualità di:  Atleta;  Tecnico;  altro Soggetto .....

dovendo accedere presso la sede di .....

***consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA  
(barrare le caselle)***

- di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al Covid-19, con casi sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
- che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
- che in caso di pregressa positività al Covid-19 risulta completamente guarito e ho riacquisito la necessaria idoneità sportiva;
- di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la permanenza all'evento oggetto della presente.

***Dichiara, inoltre***

- di aver preso piena visione delle linee guida federali in attuazione delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" disponibile sul Sito Internet Federale (nella sezione <https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili>) e averle comprese in ogni parte. Con la presente "Autodichiarazione Covid" mi impegno a rispettarle in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
- di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l'Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
- Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
- Di comprendere che le informazioni rese completando la presente "Autodichiarazione Covid" costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell'attività. I dati personali saranno trattati dall'Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito web dell'Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: "indicare casella o indirizzo dell'Organizzatore".

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile

.....



ALLEGATO 2

## AUTODICHIARAZIONE COVID – ATLETI MINORENNI

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000*

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

**AUTORIZZA in qualità di Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale Il/la proprio/a figlio/a minore:**

Cognome e nome			
Nato a:		il:	
C.F.:			
Residente			
Tesserato/a presso la Società Sportiva:			
Ad accedere presso:			

***consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,***

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA CHE IL  
PROPRIO FIGLIO/A (*barrare le caselle*)**

- di non essere venuto a contatto negli ultimi 14 giorni con soggetti dichiarati positivi al Covid-19, con casi sospetti o con soggetti per i quali è stata disposta la quarantena preventiva;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
- che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
- che in caso di pregressa positività al Covid-19 risulta completamente guarito e ho riacquisito la necessaria idoneità sportiva;
- di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la permanenza all'evento oggetto della presente.

***Dichiara, inoltre***

- di aver preso piena visione delle linee guida federali in attuazione delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" disponibile sul Sito Internet Federale (nella sezione <https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili>) e averle comprese in ogni parte. Con la presente "Autodichiarazione Covid" mi impegno a rispettarle in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
- di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l'Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
- Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
- Di comprendere che le informazioni rese completando la presente "Autodichiarazione Covid" costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell'attività. I dati personali saranno trattati dall'Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito web dell'Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: "indicare casella o indirizzo dell'Organizzatore".

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile

.....

## Palestra Judo Sakura - Sesto San Giovanni

---

**Da:** ced@fijklkam.it  
**Inviato:** mercoledì 11 agosto 2021 11:43  
**A:** PALESTRA JUDO SAKURA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
**Oggetto:** Comunicazione "Certificazioni Verdi Covid-19"

Prot.n.1467/AS/MB/DA, Roma 11 agosto 2021

Alle Società Sportive Federali  
pc  
Ai Vicepresidenti di Settore Comitati Regionali Ai Presidenti dei Comitati Regionali Ai Componenti del Consiglio  
Federale Agli Uffici Federali

Comunicazione "Certificazioni Verdi Covid-19"

Buongiorno a tutti,  
il Gruppo di Lavoro Covid Federale, in riferimento al Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105 in vigore dal 6 agosto scorso, esprime le sue indicazioni su quanto viene introdotto in merito all'impiego delle cosiddette "certificazioni verdi covid-19", come previste dal DL n. 52 del 22 aprile 2021, per l'accesso alle attività sportive federali di ogni livello.

Per le Società Sportive, ciò si traduce nell'obbligo, a cura dei Gestori dei Servizi e delle Attività Sportive Federali, di verificare che all'accesso dei locali sportivi, servizi ed attività erogate, tutti i Soggetti Sportivi, siano dotati delle "certificazioni verdi covid-19"; in particolare di:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Tali certificazioni, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esentati da idonea certificazione medica rilasciata dal medico o dal servizio sanitario nazionale, secondo i disposti di legge.

Per facilitare le "procedure di verifica", si raccomanda, tramite il seguente indirizzo web:

<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

di scaricare l'App "VerificaC19", che consente, nel rispetto delle procedure di tutela dei dati riservati, un'efficace ed agevole verifica del "green pass".

Si rammenta, inoltre, che tali procedure di verifica sono sempre da assicurare e, per i nostri associati, quando effettuata la verifica iniziale, se questa è adeguatamente documentata, la si ritiene valida per i successivi accessi, salvo che per il caso "c" che necessita di effettuazione di test, in quanto a scadenza di 48 ore.

Per ulteriori informazioni o approfondimenti, si rimanda alle FAQ pubblicate dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al seguente indirizzo:

<http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>

in particolare ai punti 16 e 17.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Massimiliano Benucci

...n.b: Siete pregati di non rispondere a questa e-mail. La presente casella di posta viene utilizzata per l'invio massivo delle comunicazioni Federali.

Eventuali richieste devono essere indirizzate alle caselle e-mail predisposte a seconda della regione di appartenenza. I messaggi ricevuti su questa casella non verranno letti.



## 1. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PRATICA DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Nelle attività sportive di base, deve essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A tutti i soggetti sportivi (fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori):
  - indossino la mascherina protettiva;
  - abbiano una temperatura inferiore a 37,5°C
  - abbiano la “certificazione verde covid-19”
- è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
- è necessario evitare assembramenti;
- è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l'utilizzo di disinfettante adeguato all'igienizzazione delle superfici dell'attrezzatura condivisa;
- è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt, salvo durante l'attività sportiva;
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se il cliente si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all'altro;
- è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante (rif. Circolare ministeriale n. 17644 del 22/05/2020 e smi);
- durante l'attività fisica è obbligatorio attenersi a quanto indicato nella tabella sottostante:

	Zona			
	Bianca	Gialla	Arancione	Rossa
Numero massimo persone negli spogliatoi	Riportare il numero massimo all'ingresso dello spogliatoio Rispettare la distanza di almeno 1 m		X	
Obbligo di Certificazione verde covid-19	Limitatamente alle attività al chiuso, con eccezione fasce di età non vaccinabili (meno di 12 anni) o soggetti esentati da certificazione medica		<b>Vietate tutte le attività di base al chiuso</b>	
Deroga al “coprifuoco”	Non previsto in tali zone		Solo per partecipazione ad eventi / competizioni di rilevanza nazionale o per partecipare agli allenamenti in vista dei suddetti eventi	
Pubblico	✓		X	
Attività motoria e sportiva all'aperto	✓		X	
Attività motoria e sportiva al chiuso	✓		Solo per atleti di interesse nazionale, a porte chiuse	
Attività di contatto	✓		Solo per atleti di interesse nazionale, a porte chiuse	
Docce	✓		X	
Allenamenti intersociali	Consentiti		X	

- lavarsi frequentemente le mani;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;



## Linee Guida per la RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI BASE

Pagina 2 di 5

Rev.3 del  
26/10/2021

- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
- non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno della palestra.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

- procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- sanitizzazione ad ogni cambio turno;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);
- L'utilizzo degli spogliatoi e delle docce, deve consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m ed evitare assembramenti. Per le docce è obbligatoria la pulizia e la disinfezione dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante (rif. Circolare min.le n. 17644 del 22/05/2020 e smi);

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

- di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
- di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
- di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

## 2. CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Con riferimento ai decreti legge n. 52, 105 e 127 del 2021, dal 6 agosto 2021, si è introdotto l'impiego delle **"certificazioni verdi covid-19"**, per l'accesso in tutti i locali ed ambienti chiusi attinenti alle attività sportive federali di ogni livello.

Per le Società Sportive, questo si traduce nell'obbligo, a cura dei Gestori dei Servizi e delle Attività Sportive Federali, di verificare che, all'accesso dei locali sportivi, servizi ed attività erogate, tutti i Soggetti Sportivi, siano dotati delle **"certificazioni verdi covid-19"**; in particolare di:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Tali certificazioni, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esentati da idonea certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario nazionale, secondo i disposti di legge.

Per facilitare le "procedure di verifica", si raccomanda, di scaricare l'apposita App **"VerificaC19"**, che consente, nel rispetto delle procedure di tutela dei dati riservati, un'efficace verifica della "certificazione verde covid-19".



ALLEGATO-1

## AUTODICHIARAZIONE COVID - ADULTO

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000*

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

in qualità di:  Atleta;  Tecnico;  altro Soggetto .....

dovendo accedere presso la sede di .....

***consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
DICHARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA  
(barrare le caselle)***

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
- che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
- che in caso di pregressa positività al Covid-19 risulato completamente guarito e ho riacquisito la necessaria idoneità sportiva;
- di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la permanenza all'evento oggetto della presente.

***Dichiara, inoltre***

- di aver preso piena visione delle linee guida federali in attuazione delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" disponibile sul Sito Internet Federale (nella sezione <https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili>) e averle comprese in ogni parte. Con la presente "Autodichiarazione Covid" mi impegno a rispettarle in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
- di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l'Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
- Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
- Di comprendere che le informazioni rese completando la presente "Autodichiarazione Covid" costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell'attività. I dati personali saranno trattati dall'Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito web dell'Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: "indicare casella o indirizzo dell'Organizzatore".

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile

.....



ALLEGATO 2

## AUTODICHIARAZIONE COVID – ATLETI MINORENNI

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000*

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

**AUTORIZZA in qualità di Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale Il/la proprio/a figlio/a minore:**

Cognome e nome			
Nato a:		il:	
C.F.:			
Residente			
Tesserato/a presso la Società Sportiva:			
Ad accedere presso:			

***consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,***

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA CHE IL  
PROPRIO FIGLIO/A (*barrare le caselle*)**

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
- che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
- che in caso di pregressa positività al Covid-19 risulterà completamente guarito e ho riacquisito la necessaria idoneità sportiva;
- di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la permanenza all'evento oggetto della presente.

***Dichiara, inoltre***

- di aver preso piena visione delle linee guida federali in attuazione delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" disponibile sul Sito Internet Federale (nella sezione <https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili>) e averle comprese in ogni parte. Con la presente "Autodichiarazione Covid" mi impegno a rispettarle in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
- di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l'Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
- Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
- Di comprendere che le informazioni rese completando la presente "Autodichiarazione Covid" costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell'attività. I dati personali saranno trattati dall'Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito web dell'Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: "indicare casella o indirizzo dell'Organizzatore".

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile

.....



Informativa da Riportare sul retro di: ALLEGATO 1 e 2

## INFORMATIVA TEST RAPIDO ANTIGENE SARS-COV-2 CON TAMPONE RINOFARINGEO E MODULO DI CONSENSO INFORMATO

Il prelievo con tampone rinofaringeo è una procedura che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa della rinofaringe, mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico in grado di trattenere molto materiale organico. Il prelievo è eseguito in pochi secondi ed ha un'invasività minima, originando, al più, un impercettibile fastidio nel punto di contatto. Il tampone è sottoposto alla procedura di estrazione dell'RNA virale. Il test molecolare su tampone è un test diagnostico per rilevare la presenza del virus in un preciso istante, utilissimo ad esempio per individuare un soggetto contagioso e sottoporlo immediatamente ad isolamento per impedire la diffusione del virus. La presenza del virus nelle mucose respiratorie è indice di attività replicativa, quindi l'individuo è altamente contagioso e dovrà essere sottoposto a quarantena domiciliare informando il proprio medico di medicina generale. Un test sul tampone negativo del paziente alla data di esecuzione non significa che il paziente medesimo, soprattutto se particolarmente esposto al rischio d'infezione, non si possa infettare il giorno successivo.

### DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE DEL TEST RINOFARINGEO RAPIDO SARS-CoV2

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

in qualità di:  Atleta;  Tecnico;  altro Soggetto .....

dovendo accedere presso la sede di .....

nella giornata del ..... dalle ore.....alle ore.....,

### DICHIARA (BARRARE TUTTE LE CASELLE)

- di essere stato informato da FIJLKAM di effettuare il Test per analisi rapida di SARS-CoV-2 attraverso tampone naso-faringeo;
- di aver preso visione dell'informativa suesposta, nonché dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata nell'Autodichiarazione Covid resa:

### CHIEDE ED ACCETTA

- di sottoporsi su base volontaria al Test per analisi rapida di SARS-CoV-2 attraverso tampone rinofaringeo e di aver letto le seguenti informazioni.
- in caso di risultato positivo: di sottoporsi alle misure di isolamento e ai protocolli di sorveglianza medica previsti dalle vigenti normative.

Le informazioni acquisite completando il presente Modulo di Consenso Informato in calce, nonché derivanti dall'esecuzione del Test, costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003. I dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito federale

Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di PEC: violazioni.privacy@cert.fijklkam.it

Con riferimento ai dati personali derivanti dall'esecuzione del Test, essi appartengono alle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 comma II del GDPR e FIJLKAM ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire che il trattamento di detti dati personali non comporti alcun rischio per i diritti e le libertà dei soggetti a cui gli stessi si riferiscono. Il conferimento dei dati personali è necessario per l'esecuzione del Test.

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile

.....

Sulla base di quanto pubblicato dalle FAQ edite a cura del Dipartimento per lo Sport (<https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>) il 29 novembre 2021, per semplicità di interpretazione, la Federazione, fermo restando la validità delle linee guida pubblicate sul sito Federale (<https://www.fijklkam.it/fijklkam-cares/documenti-utili>), ha riassunto i principali contenuti nelle “tabelle riassuntive” di seguito riportate:

ZONA	ATLETI	PARTECIPAZIONE ALLENAMENTI	PARTECIPAZIONE GARE/EVENTI	ACCOMPAGNATORI NELLE PALESTRE	PUBBLICO NEGLI EVENTI
<b>ZONA BIANCA</b>	BASE E AGONISTI	BASE	BASE	BASE	RAFFORZATO
<b>ZONA GIALLA</b>	BASE E AGONISTI	BASE	BASE	BASE	RAFFORZATO
<b>ZONA ARANCIONE</b>	AGONISTI	RAFFORZATO	RAFFORZATO	NO	NO
<b>ZONA ROSSA</b>	AGONISTI	RAFFORZATO	RAFFORZATO	NO	NO

ZONA	ALLENAMENTI	GARE/EVENTI	GREEN PASS ATLETI-STAFF	GREEN PASS ACCOMPAGNATORI
<b>ZONA BIANCA</b>	Per tutti	Eventi agonistici e promozionali per tutti	Base a partire dai 12 anni per l'accesso a tutte le strutture e attività. Nessun "green pass" sotto i 12 anni	Base per l'accesso agli spogliatoi; rafforzato per gli spettatori
<b>ZONA GIALLA</b>	Per tutti	Eventi agonistici e promozionali per tutti	Base a partire dai 12 anni per l'accesso a tutte le strutture e attività. Nessun "green pass" sotto i 12 anni	Base per l'accesso agli spogliatoi; rafforzato per gli spettatori
<b>ZONA ARANCIONE</b>	Attività di base e agonistica	Solo competizioni di interesse nazionale/internazionale	Solo "green pass Rafforzato"	Attività a porte chiuse
<b>ZONA ROSSA</b>	Solo agonisti in preparazione di competizioni di interesse nazionale/internazionale	Solo competizioni di interesse nazionale/internazionale	Solo "green pass Rafforzato"	Attività a porte chiuse

Lido di Ostia/RM, 3 dicembre 2021

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221.

**Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,

n. 126, con cui è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, e prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di adeguare i termini previsti da vigenti disposizioni relative alle misure di contenimento della diffusione del predetto virus o connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A  
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

### *Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale*

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

2. Nell'esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.



## Art. 2.

*Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

## Art. 3.

*Durata delle certificazioni verdi COVID-19*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a decorrere dal 1° febbraio 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3: al primo e secondo periodo, le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti «sei mesi»;

b) al comma 4-bis le parole «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

## Art. 4.

*Dispositivi di protezione delle vie respiratorie*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

3. L'obbligo di cui al comma 2, primo periodo, si applica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

## Art. 5.

*Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al ban-

co, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

## Art. 6.

*Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonché in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

## Art. 7.

*Disposizioni per l'accesso di visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice*

1. A decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

2. L'accesso ai locali di cui al comma 1 è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

3. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al presente articolo e la verifica del possesso delle medesime certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo.

## Art. 8.

*Impiego delle certificazioni verdi Covid-19*

1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività, di cui all'articolo 9-bis, comma 1,



lettere *c), d), f), g), h)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a), b)* e *c-bis)* del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

2. All'articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente: «*i-bis*) corsi di formazione privati se svolti in presenza».

3. Agli articoli 9-*ter*, comma 1, 9-*ter*.1, comma 1, 9-*ter*. 2, comma 1, 9-*quater*, commi 1 e 3-*bis*, 9-*quinquies*, commi 1 e 6, 9-*sexies*, comma 1, 9-*septies*, commi 1, 6 e 7, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

4. Restano ferme le disposizioni relative agli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si applicano fino al 31 marzo 2022.

6. All'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di 1.830.000 euro, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.».

7. All'articolo 42, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole «per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro» sono inserite le seguenti «e, per l'anno 2022, la spesa di 1.523.146 euro».

8. Alla copertura dell'onere derivante dai commi 6 e 7 pari ad euro 3.353.146 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

#### Art. 9.

##### *Esecuzione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati e gratuitamente*

1. All'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* ai commi 1 e 1-*bis*, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

*b)* al comma 1-*ter*, dopo le parole «è assicurata» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 marzo 2022.».

2. All'articolo 34, comma 9-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022 e dal comma 2 pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### Art. 10.

##### *Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «e comunque entro il 31 dicembre 2022»;

*b)* dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di consentire i servizi di assistenza alle funzionalità della piattaforma informativa nazionale di cui al comma 1, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, è autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro per l'anno 2022. All'onere di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse già confluite sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazione, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.».

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, lettera *b)*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni in materia di controlli per gli ingressi sul territorio nazionale*

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, effettuano, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3.553.500 euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In caso di esito positivo al test molecolare o antigenico, al viaggiatore, si applica, con oneri a proprio carico,



la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni, ove necessario presso i «Covid Hotel» previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio in modo da garantire la sorveglianza sanitaria per tutto il periodo necessario.

#### Art. 12.

##### *Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri quantificati complessivamente in euro 4.800.000,00 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge n. 178 del 2020, che a tal fine è integrato di 4,8 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per 4,8 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni urgenti per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico*

1. Al fine di assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di SARS-CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari della rete di diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale. Per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari e garantire il corretto espletamento delle attività di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.000.000 per l'anno 2021.

2. Per il pagamento degli oneri di missione, dei compensi per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico e di supporto, compreso quello delle sale operative delle Forze armate, impiegato nelle attività di cui al comma 1, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa complessiva di euro 14.500.000. I compensi accessori al personale di cui al precedente periodo sono corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231 e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato a conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi a ulteriori dieci unità di personale di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, già selezionato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalità di cui al precedente periodo, per l'anno 2022, è autorizzata la spesa di euro 199.760.

4. Per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale di cui al comma 3, e dal personale di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 59, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 185.111.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.000.000 euro nel 2021 e 14.884.871 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

#### Art. 14.

##### *Potenziamento delle infrastrutture strategiche per le emergenze sanitarie*

1. Al fine di assicurare il potenziamento delle infrastrutture strategiche per fronteggiare le esigenze connesse all'epidemia da COVID-19 e garantire una capacità per eventuali emergenze sanitarie future, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di 6 milioni di euro per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare individuato dal Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, d'intesa con il Ministero della difesa, idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Gli interventi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

#### Art. 15.

##### *Sistema di allerta COVID-19 e servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria*

1. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque entro il 31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 621, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021 e 2022» e dopo le parole «l'implementazione» sono aggiunte le seguenti: «nonché il servizio di assistenza tecnica».



3. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 16.

##### *Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

2. Con riferimento al numero 22 di cui all'allegato A, il Commissario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, provvede alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 2, lettere a-bis), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 122, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

#### Art. 17.

##### *Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali*

1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto.

3. Le misure di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano fino al

31 marzo 2022. I benefici di cui al primo periodo del presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2022.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, pari a 76,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### Art. 18.

##### *Disposizioni finali*

1. Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

#### Art. 19.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 24 dicembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*


Visto, il Guardasigilli: CARTABIA



ALLEGATO A

## (articolo 16)

1.	Articolo 2- <i>bis</i> , comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
2.	Articolo 12, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario
3.	Articolo 17- <i>bis</i> , commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale
4.	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Semplificazioni in materia di organi collegiali
5.	Articolo 73- <i>bis</i> del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
6.	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio
7.	Articolo 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
8.	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
9.	Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione
10.	Articolo 27- <i>bis</i> , comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti
11.	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata
12.	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19



13.	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19
14.	Articolo 9 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Proroga piani terapeutici
15.	Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
16.	Articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Disposizioni in materia di lavoro agile
17.	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
18.	Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà
19.	Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Durata straordinaria dei permessi premio
20.	Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Detenzione domiciliare
21.	Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici
22.	Articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 Misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie





## 0. PREMESSA

Di seguito l'aggiornamento conseguente al DL n. 221 del 24/12/2021. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle FAQ ministeriali (<https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>).

Le parti modificate della linea guida sono evidenziate con una barratura sul lato DX della frase.

Il DL n. 221 del 24/12/2021, **dal 10 gennaio 2022** fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19, stabilita al 31 marzo 2022, prevede che l'accesso ai servizi e alle attività, di palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della c.d. **certificazione verde covid-19 rafforzata**:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- avvenuta guarigione da covid-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- avvenuta guarigione da covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Le sopra indicate disposizioni non si applicano ai soggetti **di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Di seguito la consueta tabella riassuntiva:

ZONA	ALLENAMENTI	GARE/EVENTI	GREEN PASS ATLETI-STAFF	GREEN PASS ACCOMPAGNATORI
<b>ZONA BIANCA</b>	Possibile secondo le sopra indicate condizioni di premessa	Eventi agonistici e promozionali secondo le sopra indicate condizioni di premessa	Green pass rafforzato a partire dai 12 anni per l'accesso a tutte le strutture e attività. Nessun "green pass" sotto i 12 anni	Green pass rafforzato per l'accesso agli spogliatoi. Green pass rafforzato per gli spettatori
<b>ZONA GIALLA</b>	Possibile secondo le sopra indicate condizioni di premessa	Eventi agonistici e promozionali secondo le sopra indicate condizioni di premessa	Green pass rafforzato a partire dai 12 anni per l'accesso a tutte le strutture e attività. Nessun "green pass" sotto i 12 anni	Green pass rafforzato per l'accesso agli spogliatoi. Green pass rafforzato per gli spettatori
<b>ZONA ARANCIONE</b>	Attività di base e agonistica	Solo competizioni di preminente interesse nazionale/internazionale	Solo "green pass rafforzato" Nessun "green pass" sotto i 12 anni	Attività a porte chiuse
<b>ZONA ROSSA</b>	Solo agonisti in preparazione di competizioni di preminente interesse nazionale/internazionale	Solo competizioni di preminente interesse nazionale/internazionale	Solo "green pass rafforzato" e atleti agonisti	Attività a porte chiuse

A partire dal 10 gennaio 2022 è necessario il possesso di **"certificazione verde rafforzata"** per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l'eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali.

Le sopra indicate disposizioni non si applicano ai soggetti **di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.



## Linee Guida per la RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI BASE

Pagina 2 di 6

Rev.5 del  
28/12/2021

Dal 10 gennaio 2022 la presenza di pubblico sarà consentita ai soli possessori della **“certificazione verde rafforzata”** secondo lo schema seguente:

zona bianca	Presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di <b>“certificazione verde rafforzata”</b> . Le capienze sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• all’aperto 75%;</li><li>• al chiuso 60%.</li></ul>
zona gialla	Presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di <b>“certificazione verde rafforzata”</b> . Le capienze sono: <ul style="list-style-type: none"><li>• all’aperto 50%;</li><li>• al chiuso 35%.</li></ul>
zona arancione	<b>Per i soli possessori di certificazione verde “rafforzata” è possibile:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive;</li><li>• svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;</li><li>• utilizzare spogliatoi e docce;</li></ul> La presenza di pubblico alle competizioni sportive è riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto della disciplina della zona gialla, ovvero all’aperto al 50%, al chiuso al 35%.

Tali certificazioni, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (età inferiore ai 12 anni) e ai soggetti esentati da idonea certificazione medica rilasciata dal servizio sanitario nazionale, secondo i disposti di legge.

Per effettuare le verifiche, si deve utilizzare l’apposita App **“VerificaC19”**. Solo chi risulta idoneo, può accedere alle attività sportive.

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, i Soggetti Sportivi possono consegnare al Legale Rappresentante della ASD/SSD copia della propria certificazione verde covid-19. I Soggetti Sportivi che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai successivi controlli. Sarà compito del Legale Rappresentante della ASD/SSD assicurare la conservazione delle suddette certificazioni, unitamente ai registri di presenza, nel rispetto della normativa sulla privacy.

### 1. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA PRATICA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Nelle attività sportive di base, quando svolte in ambienti chiusi, deve essere sempre assicurato l’accesso soltanto a chi:

- esibisce la **“certificazione verde covid-19 rafforzata”** in corso di validità, verificabile tramite la apposita APP governativa **“VerificaC19”**;
- ha una temperatura inferiore a 37,5°C.

Vanno inoltre garantite il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
- evitare assembramenti;
- avere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità non inferiore a 2 dispenser ogni 300 mq;
- è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di 1 mt, salvo durante l’attività sportiva;
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina **FFP2 priva di valvola** in qualsiasi momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica se questa pratica è incompatibile con il gesto atletico o l’impegno metabolico. A titolo di esempio, la mascherina FFP2 va indossata obbligatoriamente anche durante l’allenamento se l’atleta si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all’altro;
- è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell’utente con opportuno prodotto igienizzante (rif. Circolare ministeriale n. 17644 del 22/05/2020 e smi);
- lavarsi frequentemente le mani;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;



Linee Guida per la  
RIPRESA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI BASE

Pagina 3 di 6

Rev.5 del  
28/12/2021

- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
- non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno della palestra.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

- procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine FFP2);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- sanizzazione ad ogni cambio turno;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.);
- L'utilizzo degli spogliatoi e delle doccie, deve consentire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m ed evitare assembramenti. Per le doccie è obbligatoria la pulizia e la disinfezione dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante (rif. Circolare min.le n. 17644 del 22/05/2020 e smi);

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

- di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
- di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;
- di non toccare oggetti e segnaletica fissa.



ALLEGATO-1

## AUTODICHIARAZIONE COVID - ADULTO

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000*

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

in qualità di:  Atleta;  Tecnico;  altro Soggetto .....

dovendo accedere presso la sede di .....

***consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA  
(barrare le caselle)***

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
- che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
- che in caso di pregressa positività al Covid-19 risulato completamente guarito e ho riacquisito la necessaria idoneità sportiva;
- di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la permanenza all'evento oggetto della presente.

***Dichiara, inoltre***

- di aver preso piena visione delle linee guida federali in attuazione delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" disponibile sul Sito Internet Federale (nella sezione <https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili>) e averle comprese in ogni parte. Con la presente "Autodichiarazione Covid" mi impegno a rispettarle in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
- di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l'Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
- Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
- Di comprendere che le informazioni rese completando la presente "Autodichiarazione Covid" costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell'attività. I dati personali saranno trattati dall'Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito web dell'Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: "indicare casella o indirizzo dell'Organizzatore".

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile

.....



## ALLEGATO 2

# AUTODICHIARAZIONE COVID – ATLETI MINORENNI

*Ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000*

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

**AUTORIZZA in qualità di Genitore/Esercente la responsabilità genitoriale Il/la proprio/a figlio/a minore:**

Cognome e nome			
Nato a:		il:	
C.F.:			
Residente			
Tesserato/a presso la Società Sportiva:			
Ad accedere presso:			

***consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,***

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ E PER QUANTO A SUA CONOSCENZA CHE IL  
PROPRIO FIGLIO/A (*barrare le caselle*)**

- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al Covid-19;
- che allo stato attuale non presenta sintomi come tosse secca, febbre, dolori muscolari diffusi, mal di testa, rinorrea, mal di gola, alterazione del senso del gusto, congiuntivite, diarrea, vomito, etc.
- che in caso di pregressa positività al Covid-19 risulato completamente guarito e ho riacquisito la necessaria idoneità sportiva;
- di impegnarsi a comunicare agli addetti ai lavori gli eventuali sintomi che dovessero insorgere durante la permanenza all'evento oggetto della presente.

***Dichiara, inoltre***

- di aver preso piena visione delle linee guida federali in attuazione delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" disponibile sul Sito Internet Federale (nella sezione <https://www.fijklkam.it/fijklkam-cares/documenti-utili>) e averle comprese in ogni parte. Con la presente "Autodichiarazione Covid" mi impegno a rispettarle in quanto pienamente e personalmente responsabile della mia sicurezza e delle mie azioni e di essere a conoscenza che durante la partecipazione potrei in ogni caso essere a rischio di contrarre il Covid-19;
- di avere piena consapevolezza dei rischi e di sollevare l'Organizzatore, da qualsiasi responsabilità, reclamo, richieste, azioni e cause di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente derivanti o correlate a qualsiasi perdita, danno, lesione o morte che possa essere causata o correlata al Covid-19.
- Di consentire al trattamento dei dati personali forniti;
- Di comprendere che le informazioni rese completando la presente "Autodichiarazione Covid" costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e che il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento dell'attività. I dati personali saranno trattati dall'Organizzatore, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito web dell'Organizzatore. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di Posta Elettronica Certificata: "indicare casella o indirizzo dell'Organizzatore".

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile

.....



Informativa da Riportare sul retro di: ALLEGATO 1 e 2

## INFORMATIVA TEST RAPIDO ANTIGENE SARS-COV-2 CON TAMPONE RINOFARINGEO E MODULO DI CONSENSO INFORMATO

Il prelievo con tampone rinofaringeo è una procedura che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa della rinofaringe, mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico in grado di trattenere molto materiale organico. Il prelievo è eseguito in pochi secondi ed ha un'invasività minima, originando, al più, un impercettibile fastidio nel punto di contatto. Il tampone è sottoposto alla procedura di estrazione dell'RNA virale. Il test molecolare su tampone è un test diagnostico per rilevare la presenza del virus in un preciso istante, utilissimo ad esempio per individuare un soggetto contagioso e sottoporlo immediatamente ad isolamento per impedire la diffusione del virus. La presenza del virus nelle mucose respiratorie è indice di attività replicativa, quindi l'individuo è altamente contagioso e dovrà essere sottoposto a quarantena domiciliare informando il proprio medico di medicina generale. Un test sul tampone negativo del paziente alla data di esecuzione non significa che il paziente medesimo, soprattutto se particolarmente esposto al rischio d'infezione, non si possa infettare il giorno successivo.

### DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO ALL'ESECUZIONE DEL TEST RINOFARINGEO RAPIDO SARS-CoV2

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a .....

il .....n° di telefono ..... e-mail.....

in qualità di:  Atleta;  Tecnico;  altro Soggetto .....

dovendo accedere presso la sede di .....

nella giornata del ..... dalle ore.....alle ore.....

### DICHIARA (BARRARE TUTTE LE CASELLE)

- di essere stato informato da FIJLKAM di effettuare il Test per analisi rapida di SARS-CoV-2 attraverso tampone naso-faringeo;
- di aver preso visione dell'informativa suesposta, nonché dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata nell'Autodichiarazione Covid resa:

### CHIEDE ED ACCETTA

- di sottoporsi su base volontaria al Test per analisi rapida di SARS-CoV-2 attraverso tampone rinofaringeo e di aver letto le seguenti informazioni.
- in caso di risultato positivo: di sottoporsi alle misure di isolamento e ai protocolli di sorveglianza medica previsti dalle vigenti normative.

Le informazioni acquisite completando il presente Modulo di Consenso Informato in calce, nonché derivanti dall'esecuzione del Test, costituiscono dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003. I dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento, per le finalità di cui all'informativa relativa al trattamento dei dati personali consultabile in ogni momento nel sito federale

Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento, relative a violazioni, modifiche o revoca del trattamento dei dati personali, possono essere inviate alla casella di PEC: violazioni.privacy@cert.fijklkam.it

Con riferimento ai dati personali derivanti dall'esecuzione del Test, essi appartengono alle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 comma II del GDPR e FIJLKAM ha adottato specifiche misure di sicurezza per garantire che il trattamento di detti dati personali non comporti alcun rischio per i diritti e le libertà dei soggetti a cui gli stessi si riferiscono. Il conferimento dei dati personali è necessario per l'esecuzione del Test.

Data, ora e luogo della dichiarazione: .....

Firma per esteso e leggibile

.....

Sulla base del recente DL n. 221 del 24 dicembre 2021 e dalle FAQ edite a cura del Dipartimento per lo Sport (<https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/>), per semplicità di interpretazione la Federazione, fermo restando la validità delle linee guida pubblicate sul sito Federale (<https://www.fijklkam.it/fijklkam-cares/documenti-utili>), ha riportato i principali contenuti nella “tabella riassuntiva” di seguito riportata:

ZONA	ALLENAMENTI	GARE/EVENTI	GREEN PASS ATLETI-STAFF	GREEN PASS ACCOMPAGNATORI
<b>ZONA BIANCA</b>	Possibili secondo le linee guida FIJLKAM	Possibili secondo le linee guida FIJLKAM	Green pass rafforzato a partire dai 12 anni per l'accesso a tutte le strutture e attività. Nessun "green pass" richiesto sotto i 12 anni	Green pass rafforzato per l'accesso agli spogliatoi. Green pass rafforzato per gli spettatori
<b>ZONA GIALLA</b>	Possibili secondo le linee guida FIJLKAM	Possibili secondo le linee guida FIJLKAM	Green pass rafforzato a partire dai 12 anni per l'accesso a tutte le strutture e attività. Nessun "green pass" richiesto sotto i 12 anni	Green pass rafforzato per l'accesso agli spogliatoi. Green pass rafforzato per gli spettatori
<b>ZONA ARANCIONE</b>	Attività di base e agonistica	Solo competizioni di preminente interesse nazionale/internazionale	Solo "green pass rafforzato" Nessun "green pass" richiesto sotto i 12 anni	Attività a porte chiuse
<b>ZONA ROSSA</b>	Solo agonisti in preparazione di competizioni di preminente interesse nazionale/internazionale	Solo competizioni di preminente interesse nazionale/internazionale	Solo "green pass rafforzato"	Attività a porte chiuse

Si ricorda inoltre che a partire dal 10 gennaio 2022 è necessario il possesso di “**certificazione verde rafforzata**” per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l’eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali. Le sopra indicate disposizioni non si applicano ai soggetti **di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Lido di Ostia/RM, 28 dicembre 2021



## Linee Guida per la GESTIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Pagina 1 di 1

Rev.8 del  
27/04/2022

### 0. PREMESSA

Dal 2 maggio 2022, cessa l'obbligo di esibizione del c.d. "green pass", salvo eventuali provvedimenti che, fino al 31/12/2022, possono però essere adottati dal Ministero della Salute in concerto con eventuali altri Ministeri e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Inoltre, non sarà più necessaria l'effettuazione del Tampone Antigenico Rapido (preventivo e/o in loco) per Gare e Manifestazioni Sportive (Nazionali e Territoriali). Di seguito le linee guida da applicare.

### 1. PER GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

- Permane l'obbligo del controllo della temperatura all'ingresso;
- individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati, per evitare assembramenti;
- mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante (almeno 2 dispenser ogni 300 mq);
- avere a disposizione la mascherina da indossare in caso di affollamento;
- lavarsi frequentemente le mani;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
- bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- prevedere la sanificazione delle materassine/tappeti di gara idealmente due volte: pre\_gara ed alla prima occasione utile nell'arco della giornata di gara;
- non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno della palestra.

### 2. PER RADUNI, COLLEGIALI O ALTRE ATTIVITA' IN PREVISIONE DI GARE INTERNAZIONALI

Oltre alle norme sopra indicate, per tutto il mese di maggio 2022, assicurare la consueta profilassi con Tampone Antigenico Rapido da effettuare in loco.

### 3. PER I TITOLARI – GESTORI – COMITATI ORGANIZZATORI

I titolari - gestori degli impianti sportivi, nonché i Comitati Organizzatori, oltre a quanto indicato al § 1, devono:

- assicurare la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante (rif. Circolare ministeriale n. 17644 del 22/05/2020 e smi).

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

- procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;
- sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine FFP2);
- indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.).

### 4. PUBBLICO

Dal 02/05/2022 l'accesso del **pubblico** agli eventi e alle competizioni sportive è libero da ogni vincolo, salvo avere a disposizione la mascherina da utilizzare in caso di affollamento o su indicazione del personale incaricato della vigilanza - controllo a cura dell'Organizzazione Sportiva.